

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

## GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

### 172° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 8 LUGLIO 1997

—————

**INDICE****Commissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali .....	<i>Pag.</i>	16
2 <sup>a</sup> - Giustizia .....	»	24
3 <sup>a</sup> - Affari esteri .....	»	33
5 <sup>a</sup> - Bilancio .....	»	39
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni .....	»	42
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare .....	»	46
10 <sup>a</sup> - Industria .....	»	50
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità .....	»	53
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali .....	»	56

**Commissioni riunite**

7 <sup>a</sup> (Istruzione) e 11 <sup>a</sup> (Lavoro) .....	<i>Pag.</i>	4
--	-------------	---

**Commissioni di inchiesta**

Sul ciclo dei rifiuti .....	<i>Pag.</i>	79
-----------------------------	-------------	----

**Giunte**

Elezioni e immunità parlamentari .....	<i>Pag.</i>	3
--	-------------	---

**Organismi bicamerali**

Questioni regionali .....	<i>Pag.</i>	81
Mafia .....	»	85
Finanza pubblica .....	»	89

**Sottocommissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali - Pareri .....	<i>Pag.</i>	101
5 <sup>a</sup> - Bilancio - Pareri .....	»	104

---

<b>CONVOCAZIONI</b> .....	<i>Pag.</i>	108
---------------------------	-------------	-----

**GIUNTA DELLE ELEZIONI  
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

MARTEDÌ 8 LUGLIO 1997

**65ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
PREIONI

*La seduta inizia alle ore 14,20.*

PRESIDENTE, constatata la mancanza del numero legale e considerati i concomitanti impegni parlamentari di alcuni membri della Giunta, toglie la seduta e rinvia l'esame degli argomenti all'ordine del giorno alla prossima seduta, già convocata per giovedì 10 luglio 1997, alle ore 14.

(R030 000, C21ª, 0008º)

*La seduta termina alle ore 14,25.*

**COMMISSIONI 7<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> RIUNITE**

**7<sup>a</sup> (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica,  
spettacolo e sport)**

**11<sup>a</sup> (Lavoro, previdenza sociale)**

MARTEDÌ 8 LUGLIO 1997

**3<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente della 7<sup>a</sup> Commissione*  
OSSICINI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione  
Masini e per il lavoro e la previdenza sociale Pizzinato.*

*La seduta inizia alle ore 12,30.*

Il presidente OSSICINI, constatata la mancanza del numero legale e apprezzate le circostanze, rinvia l'esame del disegno di legge all'ordine del giorno ad altra seduta.  
(R060 000, R51<sup>a</sup>, 0001<sup>o</sup>)

*CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE*

Il presidente OSSICINI avverte che le Commissioni riunite sono convocate oggi alle ore 15.

Le Commissioni riunite prendono atto.

*La seduta termina alle ore 12,35.*

**4<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente della 7<sup>a</sup> Commissione*  
OSSICINI

*indi del Presidente della 11<sup>a</sup> Commissione*  
SMURAGLIA

*Intervengono i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione  
Masini e per il lavoro e la previdenza sociale Pizzinato.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2569) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129, recante programmazione delle cessazioni dal servizio del personale del comparto scuola, nonché disposizioni in materia di fondi pensione e mobilità**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 3 luglio scorso, nel corso della quale – ricorda il presidente OSSICINI – era iniziata la discussione generale.

Il senatore MARRI, premesso di ritenere il provvedimento viziato di incostituzionalità dal momento che penalizza immotivatamente intere categorie di docenti, dichiara che a suo giudizio il recente, massiccio ricorso al pensionamento da parte degli insegnanti è dovuto alla scellerata, allarmistica ed incerta politica che il Governo ha condotto negli ultimi tempi nei confronti del personale del comparto scuola. Tutto ciò, in palese violazione non solo dell'ordinamento vigente, ma anche della recente sentenza della Corte costituzionale che pure ha inteso tutelare i diritti acquisiti dei lavoratori dipendenti. I senatori del Gruppo Alleanza Nazionale hanno pertanto presentato – oltre a numerosi emendamenti – due ordini del giorno, volti rispettivamente ad applicare al personale del comparto scuola le norme pensionistiche in vigore prima del decreto-legge n. 129 (provvedendo, al contempo, alla necessaria copertura finanziaria) e, in subordine, ad assicurare, quanto meno ai docenti le cui domande di collocamento in pensione non vengano accettate, la riassegnazione del posto precedentemente ricoperto o comunque l'assegnazione in sedi ubicate a brevi distanza dai luoghi di residenza. Il primo ordine del giorno è del seguente tenore:

«Il Senato,

premessò:

che il decreto-legge n. 129, con il quale il Governo ha disposto il blocco del collocamento in quiescenza del personale della scuola, ha provocato enorme disagio ai docenti coinvolti;

che il provvedimento è da ritenersi incostituzionale perchè, accordando ad alcuni e negando ad altri la fruizione dei medesimi diritti in tema di trattamento pensionistico, di fatto, produce una inaccettabile discriminazione tra soggetti che hanno acquisito gli stessi;

che, ancora, il provvedimento presenta profili di illegittimità e di prevaricazione anche sul piano giuridico, in quanto prevede un contingentamento delle uscite del personale dal servizio in tempi indeterminati e quindi assoggettati al libero arbitrio del Governo e dell'amministrazione pubblica, con ciò venendo meno il rispetto per i principi di chiarezza e di trasparenza;

che, in particolare, l'articolo 1 sembra obbedire più ad una logica di contenimento della spesa che di reale valorizzazione del sistema scolastico;

che il Governo ha esasperato la classe docente e non ha provveduto a fornire le garanzie necessarie per far sì che il personale rimanesse in servizio,

impegna il Governo

affinchè per il personale del comparto scuola continuino a valere le norme pensionistiche in vigore prima della emanazione del decreto-legge n. 129;

a provvedere, a tal fine, a trovare la necessaria copertura finanziaria perchè ciò sia reso possibile e per evitare che quanto disposto crei ulteriori discriminazioni tra soggetti che hanno maturato gli stessi diritti».

0/2569/1/7 e 11 MARRI, BEVILACQUA, CAMPUS, SERVELLO, BONATESTA, MULAS, FLORINO

Il secondo ordine del giorno è del seguente tenore:

«Il Senato,

premessi:

che il decreto-legge n. 129, con il quale il Governo ha disposto il blocco del collocamento in quiescenza del personale della scuola, ha provocato enormi disagi ai docenti coinvolti;

che il non accoglimento di parte delle domande di pensionamento comporterà per alcuni degli interessati la non riassegnazione del proprio posto di lavoro,

impegna il Governo

ad adottare provvedimenti a favore dei docenti le cui domande di collocamento in quiescenza non vengano accettate, volti alla riassegnazione del posto o comunque all'assegnazione di sedi ubicate a breve distanza dai luoghi di residenza».

0/2569/2/7 e 11 MARRI, BEVILACQUA, CAMPUS, SERVELLO, BONATESTA, MULAS, FLORINO

Il senatore MANIS stigmatizza l'esercizio da parte del Governo di poteri discrezionali ed arbitrari che hanno ad un tratto modificato le norme pensionistiche di un solo settore del pubblico impiego. Ciò rappresenta, a suo giudizio, un clamoroso attentato allo stato di diritto, mentre assai più opportunamente si sarebbe dovuto tenere conto dei mutamenti conseguenti alla realizzazione dell'autonomia scolastica e alla verticalizzazione dell'impiego. Dopo essersi soffermato in particolare sulla condizione dei capi di istituto, egli ribadisce la propria contrarietà all'improvvida iniziativa del Governo e dichiara di aggiungere la propria firma agli ordini del giorno presentati dal Gruppo Alleanza Nazionale.

Anche i senatori LORENZI e MUNDI dichiarano di aggiungere la propria firma ai suddetti ordini del giorno.

Il senatore BRIENZA, pur riconoscendo che il provvedimento ha già conosciuto l'avallo della Camera dei deputati e che pertanto è inopportuno denunciarne l'incostituzionalità, rimarca che esso si pone tuttavia in contrasto con i principi della legge n. 400 del 1988, creando immotivate discriminazioni con riferimento ai diritti già acquisiti dai lavoratori in questione. Dopo aver espresso il timore che il pensionamento per anzianità finisca per equivalere a quello per vecchiaia, egli si interroga quindi sulla sorte del personale docente che presenti solo ora la domanda di collocamento a riposo, materia sulla quale ha peraltro presentato anche un emendamento.

Dopo aver dichiarato di aggiungere a sua volta la firma agli ordini del giorno presentati dal Gruppo Alleanza Nazionale, chiede infine al relatore Bergonzi se è stato chiarito a quali capitoli di bilancio sia da imputarsi specificatamente la spesa recata dal provvedimento in questione, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

Concluso il dibattito, il presidente OSSICINI da lettura dei pareri resi sul provvedimento rispettivamente dalla Commissione bilancio (di nulla osta ad eccezione che sull'ultimo periodo del comma 1, nonché sulle modifiche introdotte dalla Camera alla lettera *c*) del comma 3 e al comma 4 dell'articolo 1, su cui è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione) e dalla Giunta per gli affari per le comunità europee (favorevole).

Agli intervenuti replica quindi anzitutto il senatore BERGONZI, relatore per la 7<sup>a</sup> Commissione, il quale prende atto delle obiezioni più radicali espresse nei confronti del provvedimento in esame, relative alla inopportunità di regolare diversamente domande di collocamento a riposo presentate secondo le medesime modalità. Ritiene tuttavia che il provvedimento rappresenti una eccezione giustificata, da una parte, dal fatto che le domande hanno di gran lunga superato le previsioni e, dall'altra, dall'esigenza di assicurare comunque la funzionalità del servizio scolastico. A ciò, prosegue, occorre aggiungere la considerazione della situazione di eccezionalità di cui il comparto scolastico aveva finora goduto rispetto al sistema pensionistico degli altri comparti del pubblico impiego. Nè il superamento di tale eccezionalità, in vista di un riallineamento con gli altri comparti, può purtroppo essere un processo indolore. D'altra parte, non si può negare che, anche attraverso le modifiche della Camera dei deputati, siano state introdotte alcune indispensabili garanzie e sia stato scongiurato il rischio di incrinare i diritti pregressi. Quanto infine al parere contrario espresso dalla Commissione bilancio su alcune parti del provvedimento, egli si dichiara perplesso soprattutto per quanto riguarda i profili della quantificazione dell'onere aggiuntivo a seguito delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati e l'esigenza di un ricambio per ogni domanda di pensionamento ac-

colta, principio che senz'altro rappresenterebbe un investimento positivo a favore della creazione di nuovi posti di lavoro. Per quel che riguarda invece la richiesta del senatore Brienza sui capitoli di bilancio cui imputare l'onere di spesa aggiuntivo, invita il Governo a fornire i chiarimenti necessari.

Replica quindi agli intervenuti il senatore PELELLA, relatore per la 11<sup>a</sup> Commissione, il quale sottolinea preliminarmente che la formulazione del comma 4 dell'articolo 1 adottata dalla Camera dei deputati dovrebbe rimuovere i dubbi emersi nel corso della discussione relativamente alla costituzionalità del provvedimento, poichè garantisce con chiarezza che non vi saranno trattamenti discriminatori nei confronti di chi verrà collocato a riposo a partire dall'anno scolastico accademico 1998-1999. Preso pertanto atto di una impostazione sostanzialmente soddisfacente dell'articolo 1, occorre però interrogarsi sulle cause della situazione che ha determinato il ricorso alla decretazione d'urgenza. Secondo il relatore Pelella, infatti, l'apertura della discussione sul riassetto dello Stato sociale e, in particolare, sulla riforma del sistema previdenziale ha determinato una condizione di incertezza e di timore sul proprio futuro previdenziale per molti lavoratori, in particolare nel comparto della scuola, concretizzatasi con la crescita esponenziale delle domande di pensionamento anticipato. E' quindi necessario che dal Parlamento venga un segnale forte, indirizzato alla platea dei soggetti che andranno in pensione a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico o accademico 1998-99, in ordine al mantenimento dei diritti acquisiti, così che si realizzino, sin da ora, le condizioni per un esodo più graduale del personale scolastico.

Sull'articolo 2, secondo il relatore, non vi è molto da aggiungere rispetto a quanto è stato posto in evidenza dal dibattito: occorre comunque operare affinché le forme di previdenza obbligatoria o complementare previste dalla legislazione vigente vengano attivate quanto prima.

La Giunta per gli affari delle Comunità europee – prosegue il senatore Pelella – ha espresso un parere che riprende alcuni rilievi da lui formulati sull'articolo 3, tenuto conto della genesi dell'istituto della mobilità lunga e della sua destinazione territoriale. Occorre a tale proposito precisare che il complesso di norme all'esame è soddisfacente, poichè coglie l'esigenza di estendere l'istituto della mobilità lunga all'intero territorio nazionale, salvaguardando al tempo stesso l'interesse delle aree di cui agli obiettivi n. 1 e n. 2 del Regolamento Cee n. 2081 del 1993, per le quali tale istituto era stato originariamente pensato.

Replica quindi il sottosegretario MASINI, che nega anzitutto qualunque connessione tra il provvedimento in esame e i più ampi processi di riforma e razionalizzazione. Il decreto-legge n. 129 rappresenta infatti un provvedimento di urgenza volto, da un lato, ad assicurare la funzionalità del servizio scolastico e, dall'altro, a corrispondere ad esigenze di carattere finanziario. Ciò, soprattutto in considerazione dell'elevatissimo numero di domande di collocamento a riposo presentate (oltre 65.000 a fronte delle 33.000 previste) che avrebbero determinato gravi incertezze

ai fini dell'avvio del prossimo anno scolastico. Peraltro, il documento di programmazione economico-finanziaria indica un percorso assai più graduale e compatibile con gli equilibri finanziari complessivi di quello prefigurato dalla Camera dei deputati. Di fronte all'orientamento di rimodulare la gradualità dei pensionamenti, il Governo si è tuttavia rimesso alla volontà politica della Camera, pur non condividendo una soluzione che senz'altro concentra nel 1998 gli oneri di spesa. Anche in questa fase di esame, il Governo si rimette pertanto alla volontà parlamentare, riservandosi di valutare in Assemblea se esistono le condizioni per modificare il testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento o meno. Nega tuttavia che il provvedimento in esame introduca modifiche strutturali al sistema pensionistico, tanto più che sono stati tutelati i diritti acquisiti di coloro la cui domanda di pensione potrà essere accolta solo nel 1998. Esiste d'altronde, ricorda, un tavolo aperto di confronto tra Governo e parti sociali sulla riforma dello Stato sociale che rappresenterà la sede per modifiche di carattere permanente.

Il sottosegretario PIZZINATO rileva che l'articolo 2 risponde ad un'esigenza sollevata da una recente pronuncia della Corte dei conti sui requisiti dei componenti degli organi collegiali dei fondi previdenziali complementari o integrativi, e sotto questo profilo ritiene che le modifiche apportate dalla Camera dei deputati precisino positivamente la normativa all'esame. Per quel che riguarda l'articolo 3, occorre ricordare che la Camera dei deputati ha completamente riscritto il testo originario accogliendo anche delle proposte provenienti dalle forze politiche di opposizione, all'esito di un confronto politico particolarmente serrato. Le disposizioni che figurano all'articolo 3 intendono affrontare gli aspetti conclusivi dei processi di ristrutturazione di grandi imprese, che si protraggono da molti anni e, al tempo stesso, evidenziano la necessità di procedere a una revisione dei criteri per la individuazione delle aree di crisi, dato che la caratterizzazione relativa ai citati obiettivi n. 1 e n. 2 risulta per molti aspetti superata e non più rispondente ai mutamenti sociali ed economici in corso, specialmente per quel che riguarda l'obiettivo n. 2. La problematica delle aree di crisi, peraltro, deve essere considerata anche nel quadro del confronto avviato con le parti sociali per la riforma dello Stato sociale, nell'ambito del quale figura anche il tema degli ammortizzatori sociali: per quanto concerne questi ultimi, si dovrebbe evitare in futuro che gli oneri per la ristrutturazione di unità produttive gravino interamente sulla collettività. Anche per tale motivo, alla Camera dei deputati, il Governo si è dichiarato contrario all'ampliamento della cifra originariamente recata al comma 1 dell'articolo 3.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà ora all'esame degli emendamenti, riferiti al decreto-legge n. 129.

Il senatore MARRI illustra anzitutto l'emendamento 1.1, volto a sopprimere interamente l'articolo 1 a suo giudizio viziato di incostituzionalità. Illustra quindi gli emendamenti 1.2, 1.4, 1.6 e 1.8, volti ad eliminare dal testo una scadenza temporale ben precisa. Illustra infine

l'emendamento 1.7, teso ad assicurare priorità alle domande di risoluzione del rapporto di lavoro di coloro che hanno a carico soggetti portatori di *handicap* o inabili, rinunciando ad illustrare le restanti proposte emendative presentate dalla sua parte politica.

Il senatore BEVILACQUA, anche a nome del senatore Bornacin, dichiara di ritirare l'emendamento 1.22, accedendo all'1.9, di analogo tenore.

Il senatore BRIGNONE dà per illustrati gli emendamenti 1.13, 1.11 e 1.12.

Il senatore MANFROI illustra quindi l'emendamento 1.20 la cui finalità è di aggiungere al criterio dell'età anagrafica quello della anzianità contributiva per quel che riguarda la graduazione del collocamento a riposo anticipato. Ad analoga finalità risponde l'emendamento 1.19. Con l'emendamento 1.14 si vuole sopprimere la lettera d) del comma 3 dell'articolo 1, del tutto pleonastica, mentre gli emendamenti 1.15, 1.16, 1.17 e 1.18 provvedono a collocare presso gli enti locali il personale scolastico in soprannumero.

Il senatore BRIENZA illustra l'emendamento 1.10, cui attribuisce un carattere dichiaratamente provocatorio.

Il relatore per la 11<sup>a</sup> Commissione, senatore PELELLA, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1, ad eccezione dell'1.7, su cui si rimette alla Commissione.

Il relatore per la 7<sup>a</sup> Commissione, senatore BERGONZI, concorda con il parere espresso dal relatore Pelella, invitando peraltro il senatore Brienza a ritirare l'emendamento 1.10.

Il sottosegretario MASINI esprime l'avviso contrario del Governo su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1.

Si passa alle votazioni.

Sull'emendamento 1.1, soppressivo dell'articolo 1, interviene per dichiarazione di voto il senatore LORENZI. Detto articolo reca infatti – a suo giudizio – una acclarata ed iniqua violazione dei diritti acquisiti del personale scolastico e, più ancora, è il segno di un vero e proprio linciaggio morale di cui quel personale può dirsi vittima, dopo alcuni anni di persecuzione. Nè la prospettiva della creazione di nuovi posti di lavoro, evocata dal relatore Bergonzi, appare credibile, in primo luogo per la non scontata sostituibilità di chi esercita una professione che è al contempo una missione educativa, tempratasi nel corso di più anni di insegnamento. Se proletariato intellettuale vi sia, immesso nella classe docente soprattutto dopo il Sessantotto, è altro discorso, che non inficia quanto ora detto in difesa della dignità di una classe professionale che

responsabilità antiche e nuove colpiscono duramente e che meriterebbe, per contro, ben diversa considerazione.

Anche il senatore MANIS dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.1, cui aggiunge altresì la propria firma. Ritiene infatti indispensabile sopprimere un articolo che non solo mortifica inopinatamente i diritti acquisiti di moltissimi lavoratori, ma crea anche un pericolosissimo precedente. Stigmatizza peraltro che un provvedimento così impopolare sia stato assunto con incomprensibile disinvoltura da un Governo sostenuto da forze politiche di sinistra che pure hanno determinato la caduta del Governo Berlusconi per aver solo ventilato l'ipotesi di una riforma organica del settore pensionistico.

Il senatore MUNDI dichiara a sua volta il suo voto favorevole sull'emendamento 1.1, cui aggiunge la propria firma.

Il senatore MARRI, dopo aver lamentato la mancata motivazione da parte del Governo del parere contrario espresso indiscriminatamente su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1, dichiara il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale sull'emendamento 1.1. L'articolo 1, che l'emendamento è volto a sopprimere, penalizza infatti il corpo insegnante al mero fine di ripianare i disavanzi di bilancio provocati dal Governo in carica e dalla maggioranza che lo sostiene. Nè può essere invocata come scusante, prosegue, la presentazione di un numero di domande di pensionamento di gran lunga superiore alle previsioni, dal momento che oltre 22.000 domande erano programmate già dagli anni passati. Analogamente, conclude, non possono essere invocate esigenze di funzionalità, poichè non è certo con animo sereno che si predisporranno all'insegnamento i docenti le cui domande di pensionamento non saranno state accolte.

Posto infine ai voti l'emendamento 1.1, risulta respinto.

In considerazione del concomitante inizio dei lavori dell'Assemblea, il presidente OSSICINI rinvia il seguito dell'esame.

#### *CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE*

Il presidente OSSICINI avverte che le Commissioni 7<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> riunite sono nuovamente convocate per domani, mercoledì 9 luglio, alle ore 8,45 per il prosieguo dell'esame del disegno di legge n. 2569.

Prendono atto le Commissioni riunite.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2569****al testo del decreto-legge****Art. 1.**

*Sopprimere l'articolo.*

**1.1** MULAS, BONATESTA, MARRI, BEVILACQUA, CAMPUS

*In subordine all'emendamento 1.1, al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «o dell'anno accademico 1997-98».*

**1.2** MULAS, BONATESTA, MARRI, BEVILACQUA, CAMPUS

*In subordine all'emendamento 1.1, al comma 1, sostituire le parole: «entro il 15 marzo 1997» con le seguenti: «entro il 31 luglio 1997».*

**1.3** MULAS, BONATESTA, MARRI, BEVILACQUA, CAMPUS

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «sono accolte» con le seguenti: «e già accolte, sono scaglionate».*

**1.13** BRIGNONE, MANFROI

*In subordine all'emendamento 1.1, al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «o all'anno accademico 1997-98».*

**1.4** MULAS, BONATESTA, MARRI, BEVILACQUA, CAMPUS

*Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «età anagrafica» inserire le seguenti: «ed all'anzianità contributiva».*

**1.20** MANFROI

*Al comma 1, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «Per gli anni successivi, in caso di contingentamento, le domande saranno accolte tenuto conto dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva».*

**1.19**

MANFROI

*In subordine all'emendamento 1.1, al comma 1, quarto periodo, sopprimere le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 1997».*

**1.5**

MULAS, BONATESTA, MARRI, BEVILACQUA, CAMPUS

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «sono altresì accolte» con le seguenti: «hanno altresì priorità».*

**1.11**

BRIGNONE, MANFROI

*In subordine all'emendamento 1.1, al comma 2, sopprimere le parole: «o dell'anno accademico 1997-98».*

**1.6**

MULAS, BONATESTA, MARRI, BEVILACQUA, CAMPUS

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

*«2-bis. Le domande di risoluzione del rapporto di lavoro sono ordinate tenendo conto con priorità degli interessati che hanno a carico portatori di *handicap* e persone anziane totalmente inabili».*

**1.7**

MARRI, BEVILACQUA, MULAS

*Al comma 3, sopprimere la lettera d).*

**1.14**

MANFROI

*In subordine all'emendamento 1.1, al comma 3, aggiungere in fine la seguente lettera:*

*«d-bis) del personale che abbia raggiunto al 31 agosto 1997 almeno 35 anni di anzianità contributiva o, in alternativa, che raggiunga almeno 90 nella quota risultante dalla somma di anzianità contributiva ed età anagrafica».*

**1.9**

MULAS, BONATESTA, MARRI, BEVILACQUA, CAMPUS

*Al comma 3, aggiungere in fine la seguente lettera:*

«d-bis) del personale femminile del campo scolastico ed amministrativo del campo scolastico già dipendente della provincia autonoma di Bolzano e degli enti locali di detta provincia, cessato dal servizio ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11, e dell'articolo 53 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge n. 438 del 1992. A detto personale si applica la normativa previdenziale vigente prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge».

*Conseguentemente, dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'onere derivante dalla lettera d-bis) del comma 3, valutato in lire 2 miliardi annui a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro ai fini del bilancio triennale 1997-99, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo alla medesima rubrica».

**1.21**

PINGGERA

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Sono altresì fatte salve le cessazioni dal servizio del personale che abbia raggiunto al 31 agosto 1997 almeno trentacinque anni di anzianità contributiva e del personale che raggiunga, a quella data, "quota 90" risultante dalla somma di anzianità contributiva ed età anagrafica».

**1.22**

BORNACIN, BEVILACQUA

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «non accolte» con le seguenti: «già accolte ma differite».*

**1.12**

BRIGNONE, MANFROI

*In subordine all'emendamento 1.1, al comma 4, sostituire le parole: «o dell'anno accademico 1998-99» con le seguenti: «successivo».*

**1.8**

MULAS, BONATESTA, MARRI, BEVILACQUA, CAMPUS

*Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il medesimo trattamento è riservato al personale della scuola che non abbia presentato domanda di collocamento a riposo entro la data del 15 marzo 1997 e che sia in possesso dei requisiti minimi di anzianità di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335».*

**1.10**

BRIENZA

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Il personale del comparto scuola in soprannumero può essere impiegato, previo accordo tra il provveditorato agli studi e gli enti locali, in attività di lavoro equivalenti alla loro qualifica professionale presso gli enti locali medesimi».

**1.15**

MANFROI

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Il personale del comparto scuola in soprannumero può essere impiegato, previo accordo tra il provveditorato agli studi e gli enti locali, in attività di lavoro equivalenti alla loro qualifica professionale presso gli enti locali medesimi. Il medesimo personale ottempererà ad una durata e ad un tempo lavorativo pari o comunque non superiore a quello espletato presso l'Amministrazione di provenienza».

**1.16**

MANFROI

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Il personale del comparto scuola in soprannumero può essere impiegato presso gli enti locali, previo accordo tra il provveditorato agli studi e gli enti medesimi, in attività di lavoro professionalmente equivalente. Il medesimo personale resta dipendente dal Ministero della pubblica istruzione a carico del quale permane il pagamento dei versamenti contributivi e delle retribuzioni ad essi spettanti».

**1.17**

MANFROI

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Il personale del comparto scuola in soprannumero può essere impiegato presso gli enti locali, previo accordo tra il provveditorato agli studi e gli enti medesimi, in attività di lavoro professionalmente equivalente. Il medesimo personale resta dipendente dal Ministero della pubblica istruzione a carico del quale permane il pagamento, nella misura del 50 per cento, dei versamenti contributivi e delle retribuzioni ad essi spettanti. Il restante 50 per cento è a carico degli enti locali».

**1.18**

MANFROI

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 8 LUGLIO 1997

**156<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

VILLONE

*Intervengono i sottosegretari di Stato per la difesa Brutti e per l'interno Vigneri.*

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(2607) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 giugno 1997, n. 144, recante autorizzazione alla partecipazione di un contingente di polizia italiana alla Forza di polizia internazionale (IPTF) in Bosnia**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 4<sup>a</sup> Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il presidente VILLONE illustra il provvedimento d'urgenza e propone un parere favorevole.

La senatrice FUMAGALLI CARULLI sollecita chiarimenti sulla limitazione all'Arma dei Carabinieri e sulla correzione della copertura finanziaria apportata dalla Camera dei deputati.

Il senatore SPERONI considera eccessivo il ricorso all'atto legislativo anche per missioni di limitate entità, le cui modalità potrebbero inoltre esigere successivi adattamenti, da apportare nuovamente con disposizioni di legge.

Risponde il sottosegretario BRUTTI, precisando che la missione si riferisce esclusivamente a militari dell'Arma dei Carabinieri, che la copertura finanziaria è stata integrata in ragione di un iniziale errore di calcolo relativo al costo delle assicurazioni e che per realizzare una missione all'estero come quella in questione occorrono necessariamente disposizioni di rango legislativo.

A tale ultimo riguardo, il senatore SPERONI precisa che la sua precedente obiezione ha lo scopo di prefigurare un sistema di disciplina legislativa, adattabile nel tempo con atti amministrativi riguardo a elementi di minore entità, come ad esempio una eventuale, limitata proroga della missione di cui si tratta.

Il presidente VILLONE osserva che una eventuale proroga comporterebbe anche ulteriori spese, e di conseguenza la necessità di adattare la clausola di copertura finanziaria.

Il senatore SPERONI insiste nel sostenere l'opportunità di un sistema più flessibile e coglie l'occasione per esprimere il suo apprezzamento circa l'efficienza, la capacità e l'entusiasmo dei militari italiani impegnati in Albania, da lui incontrati di recente.

Il sottosegretario BRUTTI precisa che nel caso in esame non sono possibili proroghe, se non per effetto di una nuova, apposita risoluzione dell'ONU. Osserva, inoltre, che in caso di necessità il Governo dovrebbe ricorrere nuovamente a un provvedimento d'urgenza, anche per assicurare la conseguente copertura finanziaria. Tuttavia, considera utile l'indicazione del senatore Speroni al fine di realizzare un sistema più flessibile di deliberazione e di disciplina per le missioni all'estero.

La senatrice PASQUALI reputa comunque necessaria una valutazione parlamentare per ciascuna delle missioni all'estero, considerate le evidenti implicazioni politiche.

La Commissione, quindi, accoglie la proposta di parere favorevole avanzata dal Presidente.

*IN SEDE REFERENTE*

**(39) BERTONI ed altri.** – *Norme per le visite di parlamentari a caserme, ospedali e infermerie militari*

**(513) SEMENZATO ed altri.** – *Norme per le visite di parlamentari a caserme, ospedali e infermerie militari*

**(1307) RUSSO SPENA ed altri.** – *Norme per le visite dei membri del Parlamento alle strutture della difesa*

**(1550) MANCONI e CARELLA.** – *Norme per le visite di parlamentari a caserme, ospedali e infermerie militari*

**(2238) MUNDI ed altri.** – *Norme per le visite dei membri del Parlamento a caserme, basi aeree e navali, navi in porto, carceri militari, ospedali militari, commissariati, questure, ai Corpi militarmente organizzati, ai Corpi dei vigili del fuoco e dei vigili urbani, alle strutture militari della Difesa nonché alle associazioni ed enti morali riconosciuti, operanti ai sensi della legislazione sull'obiezione di coscienza*

**(2250) MANCA. – Norme per le visite dei Parlamentari alle strutture militari del Ministero della difesa ed a quelle straniere in Italia**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 24 giugno.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta precedente il relatore ha presentato una proposta di testo unificato, assunto come testo base dalla Commissione. Nella stessa occasione, è stato fissato un termine per emendamenti, scaduto Martedì 1° luglio con la presentazione di una sola proposta di modifica, soppressiva dell'articolo 5 del testo unificato.

Il relatore ANDREOLLI, quindi, dà conto di alcune modifiche di tenore prevalentemente formale, da lui apportate al testo unificato presentato il 24 giugno. In particolare, egli ha semplificato il preavviso di cui all'articolo 1, comma 3, ha introdotto nell'articolo 2, comma 1, la possibilità di visite a strutture militari plurinazionali in territorio italiano e ha riformulato l'articolo 4 in termini più coerenti.

Quanto all'emendamento 5.1, esprime un parere contrario, poichè esso avrebbe l'effetto di escludere un particolare caso di accesso, senza preavviso, che invece considera opportuno.

Sul testo unificato predisposto dal relatore, e sul relativo emendamento, si apre quindi la discussione.

Il senatore SPERONI richiama l'attenzione sull'opportunità di estendere la normativa alle strutture dei corpi armati a ordinamento civile, come la Polizia di Stato. Quanto all'articolo 3, rileva che la partecipazione alla visita di un collaboratore del parlamentare, prevista dal comma 2, potrebbe essere utilizzata per eludere l'autorizzazione prescritta dal successivo comma 3 in riferimento ai giornalisti. In ordine all'articolo 4, considera eccessivo prescrivere una specifica autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente per ciascun detenuto destinatario della visita. Formula infine rilievi sull'articolo 5, che a suo avviso non corrisponde esattamente allo scopo che vi è sotteso.

Il senatore MAGGIORE, facendo proprio l'emendamento 5.1 in assenza del proponente, si dichiara tuttavia disponibile a ritirarlo ove il relatore si risolva a riformulare l'articolo 5 in modo da precisarne gli effetti.

Il relatore ANDREOLLI dichiara la sua disponibilità in tal senso.

Il presidente VILLONE, quanto all'articolo 3, osserva che il comma 2 potrebbe essere integrato con una clausola di salvaguardia della prescrizione contenuta nel comma 3.

Ad avviso del RELATORE, tale precisazione non sarebbe strettamente necessaria, e tuttavia si dichiara non contrario ad inserirla nel testo.

La senatrice DENTAMARO reputa inopportuna la partecipazione di collaboratori dei parlamentari alle visite, mentre auspica una maggiore apertura verso la partecipazione dei giornalisti. Quanto alle modalità definite dall'articolo 1, suggerisce di omettere, nel comma 1, il riferimento alla stabilità nella dislocazione dei reparti e di eliminare o attenuare, nel comma 4, i limiti ivi previsti quanto al tempo delle visite.

Il relatore ANDREOLLI considera utile l'eventuale partecipazione alle visite di collaboratori dei parlamentari, mentre si dichiara favorevole alle modifiche indicate dalla senatrice Dentamaro quanto all'articolo 1.

Il senatore FISICHELLA giudica impropria l'eventuale partecipazione alle visite di collaboratori dei parlamentari, che potrebbero avere una qualificazione soggettiva non pertinente alle peculiarità e ai limiti intrinseci dell'attività conoscitiva in questione. Si dichiara contrario, pertanto, al comma 2 dell'articolo 3.

Il senatore DIANA ritiene opportuno riformulare il comma 4 dell'articolo 1 con un rinvio al regolamento di cui all'articolo 6 e con la precisazione che la non interferenza nelle attività di servizio riguarda esclusivamente le modalità della visita.

Il senatore PARDINI esprime il suo dissenso dal comma 2 dell'articolo 3 e auspica che le visite dei parlamentari nelle caserme non si prestino ad un uso strumentale, come accade a volte per le visite agli stabilimenti di pena. Ritiene invece opportuno consentire con maggiore apertura l'accesso degli organi di informazione.

Concorda la senatrice PASQUALI, che condivide anche i rilievi già formulati dai senatori DENTAMARO e FISICHELLA. In particolare, si dichiara contraria al comma 2 dell'articolo 3 e auspica una maggiore precisione nella formulazione del comma 3 dello stesso articolo.

Il senatore PASSIGLI ritiene che l'individuazione dei collaboratori dei parlamentari ammessi a partecipare alle visite possa essere ulteriormente precisata, con una appropriata qualificazione soggettiva.

Il senatore SPERONI critica la locuzione «di norma» contenuta nel comma 4 dell'articolo 1, che risulta di per sè ambigua e già in altre occasioni ha dato luogo a notevoli inconvenienti applicativi.

Il presidente VILLONE, quindi, invita il relatore a tener conto dei rilievi formulati nel corso della discussione per riformulare le corrispondenti parti del testo e propone di rinviare la relativa votazione alla seduta già convocata per Mercoledì 9 luglio alle ore 15.

Il relatore ANDREOLLI si dichiara disponibile a riformulare il testo nel senso indicato dal Presidente.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

**(1388) Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142**

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il senatore MAGGIORE propone una breve proroga del termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 5.100 del Governo, sostitutivo dell'articolo 5.

Il sottosegretario VIGNERI osserva che la seduta sta per concludersi senza che si possa procedere all'esame del disegno di legge in titolo, diversamente dalle determinazioni assunte la settimana precedente.

Il presidente VILLONE assicura che le prossime sedute della Commissione saranno dedicate prevalentemente all'esame del disegno di legge in titolo. Quanto alla richiesta di proroga avanzata dal senatore Maggiore, ritiene che possa essere presa in considerazione in un momento successivo, restando fermo intanto il termine già fissato per lunedì 14 luglio alle ore 13, quanto ai subemendamenti relativi all'emendamento 5.100.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta convocata per le ore 21 di oggi non avrà luogo. Convoca quindi una nuova seduta per le ore 21 di domani, mercoledì 9 luglio, confermando le sedute già convocate per la stessa data alle ore 15 e per giovedì 10 luglio, alle ore 15.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**TESTO UNIFICATO PROPOSTO  
DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE  
NN. 39-513-1307-1550-2238-2250**

**Norme per le visite di parlamentari alle strutture militari**

Art. 1.

1. I membri del Parlamento possono accedere presso le strutture militari del Ministero della difesa ed in ogni altro luogo che ospiti stabilmente corpi e reparti delle Forze armate e che si trovi sul territorio nazionale.

2. Le visite possono essere effettuate anche presso installazioni militari operative permanenti, semipermanenti e temporanee, quali stazioni radio, radar, depositi, magazzini, unità navali, anche in navigazione, e simili.

3. Le visite non necessitano di autorizzazione ed hanno luogo su preavviso di almeno 24 ore, inviato al Ministro della difesa. Le aree riservate possono essere oggetto di visita a seguito di specifica autorizzazione.

4. Le visite devono avvenire, di norma, in giornate feriali e durante le normali ore di servizio. Esse non devono interferire con il normale svolgimento dell'attività di servizio e con la funzionalità della struttura visitata.

Art. 2.

1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 si applicano anche per le visite a strutture militari straniere o plurinazionali dislocate sul territorio nazionale.

2. Le visite di cui al comma 1 devono essere autorizzate dal Ministro della difesa, sentito il Ministro degli affari esteri, previa specifica richiesta allo stesso Ministro della difesa, che si pronuncia nel termine di 20 giorni.

3. Con apposite convenzioni tra le parti interessate sono regolate le modalità delle visite previste dal presente articolo.

Art. 3.

1. Nel corso della visita i membri del Parlamento, accompagnati dal Comandante o dal Direttore oppure dal rispettivo delegato, ricevono

tutte le informazioni, non classificate, relative alla struttura visitata; possono incontrare qualsiasi dipendente militare e civile.

2. Nelle visite i parlamentari possono essere accompagnati da un proprio collaboratore.

3. La partecipazione di organi d'informazione è consentita esclusivamente su specifica autorizzazione che dovrà essere richiesta all'atto del preavviso.

#### Art. 4.

1. Le visite alle strutture carcerarie militari hanno luogo con le stesse modalità di cui agli articoli 1, 2 e 3, fermo restando che l'accesso alle aree di detenzione è consentito solo a seguito di preventiva autorizzazione del Giudice per le indagini preliminari, per i detenuti in custodia cautelare, o del Magistrato di sorveglianza, civile o militare secondo la tipologia della detenzione, per i detenuti in espiazione di pena.

#### Art. 5.

1. In caso di visita non preannunciata, i membri del Parlamento vengono accompagnati dal Comandante o dal Direttore oppure, in loro assenza, dall'Ufficiale più elevato in grado presente presso la struttura militare visitata, che fornirà le informazioni di carattere non classificato sulla struttura e notizie di interesse per il parlamentare.

#### Art. 6.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della difesa provvede all'emanazione del relativo regolamento di attuazione, il cui schema è sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari.

**EMENDAMENTO AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO  
DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE  
NN. 39-513-1307-1550-2238-2250**

**Art. 5.**

*Sopprimere l'articolo.*

**5.1**

MANCA

**GIUSTIZIA (2ª)**

MARTEDÌ 8 LUGLIO 1997

**157ª Seduta***Presidenza del Presidente*

ZECCHINO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Mirone.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

(A007 000, C02ª, 0048ª)

Il presidente ZECCHINO comunica che è stato assegnato in sede deliberante alla Commissione il disegno di legge n. 508-B, in materia di modifica del reato di abuso d'ufficio, che sarà immediatamente inserito all'ordine del giorno.

Il senatore RUSSO sottolinea l'esigenza di un maggiore coordinamento fra i lavori della Commissione e quelli della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

**IN SEDE REFERENTE**

**(1920) ZECCHINO ed altri. – Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo sospeso nella seduta antimeridiana del 18 marzo scorso.

Si passa all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 1 del disegno di legge.

Il PRESIDENTE ricorda che il Governo aveva in precedenza indicato che era possibile proseguire nella discussione del provvedimento e

che era da considerarsi superata l'esigenza della pausa di riflessione richiesta dal Governo stesso.

Convieni il sottosegretario MIRONE.

Il senatore CENTARO illustra gli emendamenti 1.1 e 1.2, sottolineando come tali proposte, fra loro alternative, siano comunque entrambe dirette ad evitare uno snaturamento dell'attuale ruolo di coordinamento del Procuratore nazionale antimafia, col quale appare incompatibile l'attribuzione allo stesso di poteri diretti di indagine, come conseguirebbe all'approvazione dell'articolo 1 del disegno di legge. Una simile soluzione implicherebbe altresì il rischio di un'inopportuna sovrapposizione fra le attività di indagine della Procura nazionale antimafia e quelle delle singole procure.

Il senatore CALVI interviene evidenziando la necessità di un approccio di carattere generale e complessivo per seguire le vicende relative a reati, specialmente di carattere economico e finanziario, che spesso interessano un ambito territoriale che non è limitato a quello di una singola procura e anche in considerazione di ciò, preannuncia fin da ora il suo voto contrario sull'emendamento 1.1.

Il presidente ZECCHINO fa presente di aver sottoscritto il disegno di legge in discussione nella convinzione che esso fosse sorretto da ragioni di carattere istituzionale e rileva l'indubbia opportunità di un intervento normativo, in materia di misure di prevenzione patrimoniali, che serva da raccordo con l'attuale attribuzione, anche al Procuratore nazionale antimafia, della facoltà di richiedere l'applicazione delle misure di prevenzione personali.

Il senatore CENTARO sottolinea che, in base alla normativa vigente, le misure di prevenzione personali vengono richieste dal Procuratore nazionale antimafia sulla base dei rapporti inviati dalle Direzioni distrettuali antimafia e quindi prescindendo da un'attività di indagine diretta da parte dello stesso Procuratore nazionale. In questa prospettiva per quel che riguarda la problematica in esame, una soluzione accettabile potrebbe essere quella di attribuire al Procuratore nazionale antimafia la sola facoltà di richiedere l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali, con l'esclusione dei poteri di indagine previsti dall'articolo 2-bis della legge n.575 del 1965 e successive modificazioni.

Alla luce di quanto evidenziato nei suoi interventi dal senatore Centaro, il presidente ZECCHINO richiama l'attenzione sul fatto che, in merito all'articolo 1, il punto controverso può essere pertanto limitato a quella parte dell'articolo che modifica i commi 1 e 6 dell'articolo 2-bis della legge n.575 del 1965 e successive modificazioni, attribuendo al Procuratore nazionale antimafia poteri diretti di indagine.

Il senatore RUSSO si chiede se abbia senso escludere la possibilità di un'acquisizione diretta di elementi informativi da parte dello stesso

Procuratore nazionale antimafia, quando si tratta di elementi che costituiscono il presupposto sulla base del quale potrà essere eventualmente formulata la richiesta di applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale. Per quanto riguarda poi i problemi che potrebbero derivare dalla sovrapposizione delle attività di indagine della Procura nazionale antimafia con quelle poste in essere dalle singole procure, tale rischio potrebbe essere evitato mediante la previsione di appositi meccanismi di coordinamento e informazione.

Interviene, quindi, il senatore SENESE il quale osserva che la Procura nazionale antimafia è già istituzionalmente titolare di un potere di coordinamento che potrebbe senz'altro consentire di scongiurare gli inconvenienti ai quali ha fatto da ultimo riferimento il senatore Russo.

Il senatore PETTINATO, dopo aver ricordato le ragioni che hanno portato all'istituzione della Procura nazionale antimafia, non ritiene che l'attribuzione di poteri diretti di indagine a questa struttura possa implicare problemi significativi e condivide sostanzialmente le considerazioni svolte dal senatore RUSSO.

Il senatore SENESE propone che la Commissione rinviì brevemente la discussione del disegno di legge n.1920 affinché si possa procedere nell'intervallo all'audizione del Procuratore nazionale antimafia.

Il relatore CIRAMI non condivide la proposta in quanto una simile audizione sarebbe inconciliabile con l'esigenza che il potere legislativo si assuma in piena autonomia la responsabilità di decidere sulle problematiche in questione.

Il senatore RUSSO osserva, in senso contrario rispetto a quanto prospettato dal relatore, che si tratterebbe di acquisire elementi informativi che consentirebbero alla Commissione di decidere con una maggiore conoscenza della materia, senza con ciò pregiudicarne in alcun modo l'autonomia.

Il senatore CENTARO sottolinea che il disegno di legge in titolo pone il problema di fare chiarezza circa l'impostazione di fondo secondo la quale si intendono definire il ruolo ed i poteri del Procuratore nazionale antimafia. Nel caso di un'audizione, sarebbe comunque opportuno trovare il modo per acquisire anche il parere delle Procure distrettuali antimafia.

Dopo un intervento del presidente ZECCHINO che rileva l'esigenza di procedere in tempi contenuti all'audizione proposta, il senatore BUCCIERO suggerisce che venga quantomeno acquisita l'opinione del Procuratore della Repubblica di Roma.

Il presidente ZECCHINO, prendendo atto dell'andamento del dibattito, propone che, in sede di Ufficio di presidenza allargato, si proceda

nella giornata di giovedì 10 luglio prossimo all'audizione del Procuratore nazionale antimafia e del Procuratore della Repubblica di Roma e che, in attesa dello svolgimento di tale audizione, venga rinviato il seguito della discussione del disegno di legge in titolo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(211) SALVATO ed altri. - Abolizione della pena dell'ergastolo**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento interrotto nella seduta del 16 aprile 1997, nella quale era stato fissato un nuovo termine per gli emendamenti.

Il presidente ZECCHINO ricorda che la senatrice Scopelliti - cui ha rinnovato i migliori auguri di pronta guarigione - gli aveva in diverse occasioni rappresentato l'esigenza di prevedere una sede specifica nell'ambito della quale affrontare i problemi relativi al mondo carcerario ed al sistema delle pene. La sollecitazione gli è apparsa condivisibile e, considerato che sono all'esame della Commissione, oltre al disegno di legge in titolo, numerosi altri provvedimenti che, anche sotto diversi profili, affrontano i temi in questione e richiederanno più tempo per essere approfonditi, propone di istituire una sottocommissione per lo studio dei problemi penitenziari.

La sottocommissione potrebbe essere delegata ad approfondire le problematiche del mondo carcerario, anche con incontri e sopralluoghi, di volta in volta autorizzati dal Presidente del Senato, stabilendo inoltre un programma per la propria attività.

Seguono interventi della senatrice BONFIETTI, che chiede chiarimenti sulle funzioni della sottocommissione e della senatrice SALVATO che, dopo aver ricordato l'esistenza di una proposta di iniziativa del senatore Manconi volta a istituire una Commissione parlamentare d'inchiesta sullo stato delle carceri italiane, ritiene comunque opportuna l'iniziativa prospettata dal Presidente.

Dopo che la Commissione ha convenuto sulla proposta, il Presidente invita pertanto i Gruppi a designare un proprio rappresentante al fine di avviare l'attività di approfondimento da lui messa in evidenza.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti.

La senatrice SALVATO illustra l'emendamento 1.29, soffermandosi in particolare sulla parte del medesimo che reca una nuova formulazione dell'articolo 1 del provvedimento, parte finalizzata alla abolizione della pena dell'ergastolo, nonchè alla sostituzione della pena edittale

dell'ergastolo con la reclusione nella misura di anni ventiquattro. La proposta stabilisce, inoltre, che se l'ergastolo è previsto in relazione ad una circostanza aggravante ad essa è sostituita la reclusione fino a trenta anni. Inoltre, la parte dell'emendamento diretta ad introdurre l'articolo 1-ter interviene - in particolare - sulla disciplina dei permessi premio, stabilendo che ai condannati alla pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni non si applica per il godimento di permessi premio il beneficio previsto dal comma 1 dell'articolo 54 della legge sull'ordinamento penitenziario. La senatrice precisa che ha voluto ritornare sulla impostazione contenuta nel disegno di legge in titolo - da lei pure presentato - ritenendo di poter in tal modo venire incontro alle preoccupazioni che aveva messo in evidenza la discussione generale sul disegno di legge. Si rende conto che la nuova proposta in esame non può ovviamente soddisfare quanti nella discussione avevano escluso di poter aderire alla abolizione dell'ergastolo. È disponibile a proposte migliorative, anche per quanto riguarda la disciplina delle aggravanti e ricorda, comunque, che per quanto riguarda la disciplina dei permessi premio, già l'articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975 esclude tale beneficio per specifiche categorie di detenuti. Anticipando la propria posizione in merito agli emendamenti presentati dal relatore Senese, in particolare l'emendamento 1.1, la senatrice Salvato ritiene che essi, pur ridisegnando l'individuazione delle pene detentive, con il sostituire all'ergastolo una pena di specie diversa, si muovano nell'ambito di limiti troppo elevati. Dichiarata, infine, in assenza della presentatrice, senatrice Scopelliti, di fare proprio e di dare per illustrato l'emendamento 1.31.

Con una breve interruzione, il senatore FOLLIERI evidenzia l'esigenza di una migliore formulazione dell'emendamento 1.29, nella parte relativa alla introduzione di un nuovo articolo 1, precisando che in tale articolo, al comma 5, occorrerebbe precisare i termini del riferimento alla reclusione.

Il senatore RUSSO mette in luce la differente impostazione della proposte emendative della senatrice Salvato e del relatore Senese. Osserva peraltro come la scelta sottesa all'emendamento 1.29 determina effetti indesiderabili e contraddittori - come nel caso dell'articolo 630 - sulla sistematica del codice penale.

Il relatore SENESE illustra l'emendamento 1.1 specificando che esso intende venire incontro alle perplessità già emerse in occasione della discussione generale e che hanno trovato compiuta interpretazione nell'intervento del senatore Fassone (nella seduta del 3 luglio 1996). Tali perplessità si riferivano alla esistenza di una sistematica del codice penale che è in larga misura innervata dalla presenza della pena dell'ergastolo e sulla quale interventi non adeguatamente inseriti sono suscettibili di creare effetti di squilibrio da tenere accuratamente presenti: anche se esigenze e problematiche concrete apparivano ed appaiono largamente condivisibili. Dopo aver ricordato che, comunque, una parte della Commissione aveva mantenuto la propria contrarietà all'abolizione

dell'ergastolo, il relatore chiarisce che gli emendamenti da lui presentati mirano a sostituire all'ergastolo una pena di specie diversa. Ritiene così anche di rispondere alle preoccupazioni espresse dalla senatrice Salvato, considerato che la pena da lui proposta sostituisce alla pena detentiva perpetua una pena che è comunque limitata nel tempo. Conclude preannunciando di essere disponibile a valutare proposte dirette ad intervenire anche sul limite massimo della detenzione criminale da lui proposta.

Il senatore CENTARO è fermamente contrario all'abolizione dell'ergastolo e sottolinea – tra l'altro – come nella recente audizione tenuta dalla Commissione antimafia sia stato messo in particolare rilievo l'effetto deterrente dell'ergastolo rispetto alla attività dei collaboratori di giustizia. Non ritiene soddisfacente la proposta contenuta nell'emendamento 1.1, e collegati, poichè anche uno spostamento in avanti della durata della reclusione criminale non impedirebbe comunque la applicazione degli sconti di pena che rimetterebbero in circolazione personalità criminali che – a suo avviso – la società per la sua stessa sicurezza deve continuare a mantenere separate.

Il senatore FOLLIERI non è in linea di principio contrario all'emendamento 1.29. Ritiene, tuttavia, che esso dovrebbe esser rivisto nel suo impianto al fine di riproporre la stessa sistematica del disegno di legge in esame, che meglio si presta a rispettare la formulazione del codice penale. In particolare, il senatore Follieri ricorda come particolarmente odioso l'obbligo dell'isolamento diurno di cui all'articolo 72 del codice penale.

Il senatore PELLICINI annuncia il proprio voto contrario sull'emendamento 1.29 in quanto ritiene che l'abolizione dell'ergastolo potrebbe avere anche ripercussioni negative sull'opinione pubblica o spingere verso leggi eccessivamente restrittive

Il senatore CIRAMI richiama l'attenzione della Commissione sulle motivazioni che, con grande perplessità e travaglio interiore, lo portano a rivedere la posizione di contrarietà da lui inizialmente espressa rispetto al disegno di legge in esame. Infatti una più attenta meditazione degli aspetti che rendono – a suo avviso – insostenibile la situazione delle carceri italiane lo portano attualmente ad assumere un orientamento favorevole all'abolizione dell'ergastolo. Tuttavia – egli sottolinea – la propria diversa posizione si concreterà in un voto favorevole solo se a tale abolizione si accompagnerà una reale effettività della pena.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1920

### Art. 1.

*Sopprimere l'articolo.*

**1.1**

CENTARO, GRECO

*Sostituire in tutto l'articolo le parole: «il procuratore nazionale antimafia» con le altre: «il procuratore distrettuale antimafia».*

**1.2**

CENTARO, GRECO

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 211**

*Sostituire il capoverso 1, con il seguente:*

«Le pene principali stabilite per i delitti sono la reclusione criminale, la reclusione e la multa».

**1.1**

SENESE

*L'articolo 1 è sostituito dai seguenti:*

**«Art. 1.**

*(Abolizione dell'ergastolo)*

1. È abolita la pena dell'ergastolo.
2. Quando per un delitto la legge stabilisce la pena edittale dell'ergastolo o della reclusione superiore a ventiquattro anni, queste sono sostituite dalle reclusioni nella misura di anni ventiquattro.
3. Se l'ergastolo è previsto per la realizzazione di una circostanza aggravante come sanzione di specie diversa da quella ordinaria del reato, ad essa è sostituita la reclusione fino ad anni trenta.
4. I limiti agli aumenti ed alle diminuzioni di pena per la ipotesi di concorso di circostanze e di concorso di reati sono stabiliti secondo le disposizioni vigenti per la reclusione.
5. L'esecuzione della pena è disciplinata secondo le disposizioni vigenti per la reclusione».

**Art. 1-bis.**

*(Modifica dell'articolo 73, comma 2, codice penale)*

1. Il secondo comma dell'articolo 73 del codice penale è sostituito dal seguente:

“Quando concorrono più delitti, per ciascuno dei quali deve infliggersi la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni, si applica la reclusione della misura di anni trenta”.

**Art. 1-ter.**

*(Modifica dell'articolo 54, comma 4, ordinamento penitenziario)*

1. L'articolo 54, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

«4. Agli effetti del computo della misura di pena che occorre aver espiato per essere ammessi ai benefici dei permessi premio, della semilibertà e della liberazione condizionale, la parte di pena detratta ai sensi del comma 1 si considera come scontata. Ai condannati alla pena della reclusione non inferiore ai ventiquattro anni la presente disposizione non si applica per la ammissione al beneficio dei permessi-premio».

**Art. 1-quater.**

*(Norme transitorie)*

1. Se la condanna all'ergastolo, ovvero ad una pena superiore ai ventiquattro anni di reclusione, è stata pronunciata prima dell'entrata in vigore della presente legge, il giudice dell'esecuzione provvede alla sostituzione della pena a norma dell'articolo 666 del codice di procedura penale.

2. La limitazione di cui all'articolo 54, comma 4, secondo periodo, legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dal precedente articolo 3, non si applica nei confronti di chi, detenuto al momento dell'approvazione della presente legge, abbia già beneficiato di un permesso-premio».

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 4 e gli articoli da 7 a 20.*

**1.29**

SALVATO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«L'articolo 17 del codice penale è sostituito dal seguente:

“Art. 17. - *(Pene principali: specie)* – Le pene principali stabilite per i delitti sono:

- 1) la reclusione;
- 2) la semireclusione;
- 3) La multa.

La pena principale stabilita per le contravvenzioni è l'ammenda”».

**1.31**

SCOPELLITI

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 8 LUGLIO 1997

**66<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

MIGONE

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Carlo Russo, membro della Corte europea dei diritti dell'uomo.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Seguito dell'indagine conoscitiva sulle organizzazioni internazionali con particolare riferimento al ruolo e alla presenza dell'Italia. Audizione del professor Carlo Russo, membro della Corte europea dei diritti dell'uomo (R048 000, C03<sup>a</sup>, 0004<sup>o</sup>)**

Riprende l'indagine sospesa nella seduta del 18 giugno scorso.

Il presidente MIGONE ricorda che nella scorsa seduta si è svolta l'audizione del professor Conforti, membro della Commissione europea dei diritti dell'uomo, che ha descritto il sistema di controlli stabilito dalla Convenzione del 1950 e il meccanismo alternativo, prefigurato dal Protocollo n. 11, che l'Italia non ha ancora ratificato. Invita quindi il professor Russo a esprimere, in particolare, le sue opinioni su tale protocollo, alla luce della sua ormai lunga esperienza di membro della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Il professor RUSSO fa presente che è giudice della Corte di Strasburgo dal 1981, quando prese il posto del professor Balladore Pallieri. È significativo confrontare il numero di sentenze emesse dalla Corte nei sedici anni dal 1981 al 1997 – pari a ben 711 – e le 17 sentenze che la stessa Corte emise nel primo periodo della sua attività, di analoga durata: ciò dimostra l'incremento sostanziale che vi è stato nell'attività giurisdizionale della Corte europea dei diritti dell'uomo.

L'Italia ha riportato finora ben 94 condanne, dovute per il 90 per cento dei casi alla lunghezza eccessiva dei processi penali e civili. Tale

dato, apparentemente impressionante, deve essere però confrontato a quello della Francia, che ha riconosciuto la giurisdizione della Corte solo nel 1980, riportando negli anni successivi ben 42 condanne per motivi ben più gravi, quali la tortura, il non rispetto della presunzione di innocenza, la violazione della *privacy* con intercettazioni telefoniche illecite. Anche il Regno Unito ha riportato un alto numero di condanne – 47 – dovute in prevalenza allo scarso rispetto delle condizioni della carcerazione preventiva, nei casi riguardanti i presunti terroristi dell'Irlanda del Nord, nonché alla tendenza a far prevalere le ragioni della famiglia di adozione rispetto a quelle della famiglia naturale per motivi economici. Un alto numero di condanne è stato riportato anche da altri paesi dell'Europa settentrionale, mentre le condanne della Grecia e della Turchia colpiscono sul piano qualitativo, poichè il primo paese è stato sanzionato per le procedure di esproprio e per la discriminazione delle religioni diverse da quella di Stato, mentre il secondo paese è stato condannato per casi di tortura e di trattamenti disumani dei detenuti.

Il professor Russo si sofferma poi sul Protocollo n. 11, che è stato negoziato al doppio fine di accelerare i tempi dei procedimenti e di ridurre le spese per gli Stati aderenti alla Convenzione. Tali obiettivi non sono però raggiunti, in quanto ridurre il numero dei giudici e coinvolgere uno stesso giudice in tutte le fasi porterà presumibilmente a tempi più lunghi; d'altra parte l'aver voluto una Corte a carattere permanente, con giudici professionisti, farà senz'altro lievitare i costi e rischia anche di precludere la possibilità di reclutare giudici di grande prestigio, in quanto i professori universitari e i giudici delle supreme magistrature saranno obbligati ad optare tra i due incarichi.

Il difetto maggiore è però costituito dalla presenza di due giudici in tutte le fasi del giudizio – dalla delibazione della ricevibilità del ricorso al giudizio di secondo grado – che è frutto di un compromesso respinto dalla delegazione italiana e giudicato negativamente da tutti i membri della Commissione e della Corte, nel parere espresso sulla bozza del Protocollo. Anche se il Governo italiano ha successivamente firmato il protocollo stesso, ultimo tra i paesi contraenti, resta l'illegittimità costituzionale del punto precedentemente richiamato, in quanto la giurisprudenza della Corte costituzionale è univoca nell'affermare l'esistenza di un principio fondamentale nell'ordinamento che impedisce allo stesso giudice di partecipare a più gradi di giudizio nell'ambito dello stesso processo. Pertanto, se l'Italia ratificasse il Protocollo n. 11, recepirebbe nel suo ordinamento una norma che potrebbe essere colpita da una pronuncia di incostituzionalità.

Peraltro lo stesso principio è stato chiaramente affermato dalla Corte europea nei giudizi sui ricorsi contro alcuni Stati aderenti alla Convenzione; tale giurisprudenza è così consolidata che negli ultimi anni la Commissione rileva direttamente la violazione dei diritti dell'uomo, nei casi in cui un giudice partecipa a più gradi dello stesso procedimento. La Corte potrebbe trovarsi dunque nella paradossale situazione di essere esposta alle stesse censure che finora ha rivolto alle giurisdizioni di alcuni Stati europei.

In conclusione il professor Russo osserva che le stesse considerazioni fatte per l'ordinamento italiano potrebbero valere per altri Stati europei, i quali probabilmente hanno ratificato il Protocollo n. 11 senza valutarne le disposizioni alla stregua dei principi fondamentali del loro stesso ordinamento giuridico.

La senatrice SQUARCIALUPI ricorda che l'Italia è l'unico Stato membro del Consiglio d'Europa a non aver ancora ratificato il Protocollo n. 11 e che, nel mese di gennaio, è stata colpita per tale ragione da una dura reprimenda della Presidenza finlandese. Auspica dunque che si possano superare le riserve di ordine giuridico da più parti manifestate, in nome dell'esigenza politica di superare l'*impasse* prima della riunione dei ministri degli Stati membri che, nel mese di settembre, porranno le basi del Consiglio d'Europa del futuro.

Rilevato che i Paesi Bassi, con il tipico senso pratico della loro cultura, hanno promosso una riforma della Corte di Strasburgo che garantisca la celerità del procedimento, trova singolare che il Governo e il Parlamento italiano non abbiano sollevato la questione nei tre anni trascorsi dalla firma del protocollo. A questo punto è necessaria una soluzione che contemperi i principi giuridici con le esigenze della politica.

Il presidente MIGONE assicura che la Commissione non intende procrastinare l'esame del disegno di legge n. 1950, recante la ratifica del Protocollo n. 11, che sarà sollecitamente messo all'ordine del giorno, per arrivare ad una decisione prima della pausa estiva.

Il senatore PORCARI, precisando la posizione da lui espressa nel corso dell'audizione del professor Conforti, dichiara di condividere interamente le opinioni del professor Russo e che riterrebbe la ratifica della Convenzione un gravissimo errore. Solleverà pertanto tale questione anche in seno al Gruppo parlamentare di AN, al fine di definire una posizione politica, la quale comunque non può prescindere dal contenuto del protocollo, che rappresenta una mostruosità giuridica.

Peraltro, in un periodo di riforme istituzionali *in itinere*, vi è il rischio che un precedente così negativo possa avere conseguenze anche sulla legislazione italiana.

Il senatore ANDREOTTI, premesso che non è in gioco il posto dell'Italia nel Consiglio d'Europa, ma solo la ratifica di un accordo quanto mai discutibile, rileva che, in presenza di difficoltà costituzionali non superabili, non c'è da meravigliarsi se l'Italia invita gli altri Stati a riconsiderare un punto del Protocollo n. 11. Peraltro il Parlamento deve essere coerente con quanto ha fatto finora la Commissione bicamerale per le riforme istituzionali, che in materia di giustizia propone sostanzialmente di costituzionalizzare alcuni fondamentali principi garantistici contenuti nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo.

Del sistema attualmente vigente è opportuno mantenere ciò che si è rivelato positivo, come il carattere non professionale dei giudici, che ha

permesso di attingere a esperti di grande valore; altri aspetti del meccanismo di controllo possono essere opportunamente modificati, tenendo presente comunque che ai Governi non è mai piaciuta la facoltà attribuita ai cittadini di ricorrere alla Corte di Strasburgo. Tocca ai Parlamenti dare una valutazione equilibrata della riforma della Corte, tenendo fermi i principi fondamentali dei propri ordinamenti e senza mai dimenticare che l'obiettivo finale dev'essere un ampliamento – e non già una compressione – della sfera di garanzie per il cittadino.

Il senatore VERTONE GRIMALDI si dichiara decisamente contrario alla ratifica del Protocollo n. 11, in quanto non esiste ragione politica che possa indurre ad accettare un accordo internazionale prescindendo dal suo contenuto. Nè vi è da temere che altri Stati possano rivolgere all'Italia prediche fuori luogo, poichè meritano di essere criticati proprio i paesi che hanno ratificato il protocollo, dimenticando principi fondamentali di civiltà giuridica.

Il senatore BRATINA domanda come mai gli altri paesi aderenti al Consiglio d'Europa abbiano potuto ratificare il Protocollo n. 11, nonostante un così vistoso *vulnus* ai principi del diritto.

La senatrice SQUARCIALUPI prende atto dell'impegno assunto dal Presidente e chiede che la Commissione possa ascoltare anche un giurista straniero favorevole alla riforma della Corte di Strasburgo.

Il professor RUSSO, nel rispondere alle domande rivoltegli, fa presente anzitutto che l'Italia ha più volte sollevato la questione della presenza di due giudici in tutte le fasi del giudizio, attraverso ripetute prese di posizione dei suoi negoziatori, di membri del Governo e persino del Presidente della Repubblica. Precisa poi che la bozza predisposta dal Comitato degli esperti non conteneva l'attuale testo dell'articolo 27, che fu il frutto di un compromesso dell'ultimo momento, proposto non dai Paesi Bassi ma bensì dalla Germania.

Rileva poi che, se le critiche del Senato dovessero concentrarsi prevalentemente su tale articolo, per i vizi di incostituzionalità da lui già sottolineati, il Governo potrebbe pubblicamente invitare gli altri Stati contraenti a riconsiderare quel punto del protocollo, purchè si pervenga a una diversa interpretazione prima della ratifica da parte italiana.

Il presidente MIGONE non ritiene che si possa ratificare parzialmente un accordo internazionale ovvero che un problema di tale portata possa essere risolto in via interpretativa. Il Senato potrebbe invece negare l'autorizzazione alla ratifica, accompagnando tale decisione con un documento che inviti il Governo a rinegoziare solo l'articolo 27, oppure approvare una questione sospensiva con il contestuale invito a negoziare una modifica del protocollo in esame.

Fa poi presente alla senatrice Squarcialupi di ritenere utile l'apporto comparatistico per altre materie, ma non in un caso in cui vi siano chiari interessi degli altri Stati ad influenzare la decisione del Par-

lamento italiano. In ogni caso accoglie lo spirito della sua richiesta, assicurando che vi sarà un'ulteriore audizione di un rappresentante del Governo, ovvero di un tecnico designato dal Ministero degli affari esteri, per acquisire il punto di vista di chi ha richiesto l'autorizzazione alla ratifica del protocollo.

La senatrice SQUARCIALUPI concorda con tale impostazione.

Il PRESIDENTE ringrazia il professor Russo per il suo qualificato contributo all'indagine conoscitiva e dichiara chiusa l'audizione.

*IN SEDE REFERENTE*

**(2479) Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Carta sociale europea che prevede un sistema di reclami collettivi, fatto a Strasburgo il 9 novembre 1995**, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame)

Riferisce alla Commissione il presidente MIGONE, ricordando che la Carta sociale del Consiglio d'Europa fu adottata a Torino nel 1961 ed è stata poi integrata con il protocollo addizionale in esame, firmato a Strasburgo nel novembre 1995, in vista dell'adozione di una nuova Carta sociale, che è stata firmata il 3 maggio 1996 da nove Stati membri del Consiglio d'Europa, tra i quali anche l'Italia. Il protocollo in esame ha quindi una portata limitata, in attesa che entri in vigore la nuova Carta.

La principale novità consiste nella facoltà riconosciuta alle organizzazioni sindacali, nonché alle organizzazioni non governative dotate di *status* consultivo presso il Consiglio d'Europa, di presentare reclami per la presunta violazione da parte di uno Stato contraente degli obblighi sanciti dalla Carta, in uno dei settori per i quali tali organizzazioni sono state riconosciute particolarmente qualificate. Vi sono poi dettagliate norme procedurali, le quali prevedono che un comitato di esperti indipendenti stili un rapporto che viene trasmesso all'Assemblea parlamentare e al Comitato dei Ministri, che esamina il rapporto e adotta una risoluzione. Nel caso in cui si accerta la fondatezza di un reclamo, il Comitato dei Ministri emana una raccomandazione destinata allo Stato responsabile della violazione, che ha l'obbligo di fornire indicazioni sulle misure adottate per rendere esecutiva tale raccomandazione.

In conclusione il presidente Migone sottolinea che si tratta di un protocollo addizionale facoltativo, cui ogni Stato firmatario della Carta sociale europea può aderire e da cui può recedere in qualsiasi momento.

Il senatore TABLADINI chiede se l'entrata in vigore di tale protocollo possa provocare anche a livello europeo una valanga di reclami paragonabile a quella che ha praticamente paralizzato i processi di lavoro in Italia.

Il presidente MIGONE, dopo aver ricordato che anche la durata eccessiva dei processi di lavoro può essere motivo di ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo, esprime la speranza che la possibilità dei reclami previsti dal protocollo in esame costituisca uno stimolo per i giudici italiani. Avverte infine che la 1<sup>a</sup> e la 5<sup>a</sup> Commissione hanno espresso parere favorevole sul disegno di legge.

La Commissione a maggioranza dà mandato al Presidente di riferire in Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge.

#### *CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi giovedì 10 luglio, alle ore 17,30, per lo svolgimento dell'interrogazione 3-01164, presentata dai senatori Squarcialupi e Bratina, sulla missione europea per la riorganizzazione della polizia albanese.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

**BILANCIO (5ª)**

MARTEDÌ 8 LUGLIO 1997

**76ª Seduta***Presidenza del Presidente*

COVIELLO

*Intervengono il presidente della EniSud, Nobili, accompagnato dal dottor Di Stefano, il presidente della GEPI, Borghini, accompagnato dall'amministratore delegato Palmeri, il presidente della Imprenditorialità giovanile, Borgomeo e l'amministratore delegato della SPI, Volpi, accompagnato dal dottor Sprovieri, dal dottor Trivelloni e dall'avvocato Castaldo.*

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Indagine conoscitiva sulla funzionalità, sull'efficacia e sul coordinamento dei diversi strumenti delle politiche pubbliche delle aree depresse: audizione dei rappresentanti dell'ENISUD S.p.A., della GEPI S.p.A., della Società per l'Imprenditorialità giovanile S.p.A., della SPI S.p.A.**  
(R048 000, C05ª, 0001ª)

Dopo un'introduzione del presidente COVIELLO, ha la parola il dottor Nobili, il quale mette a disposizione della Commissione ed illustra una relazione, in cui si sofferma sulle attività svolte dalla società EniSud a supporto della riconversione produttiva di attività del Gruppo Eni nel quadro di specifici programmi strategici territoriali. Fa presente, in particolare, che il coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati operanti nelle aree interessate è stato attuato mediante la costituzione di società consortili territoriali *ad hoc*, in cui l'EniSud assume il ruolo tecnico di socio di riferimento, assicurando la totale disponibilità delle proprie strutture. Dopo aver precisato le iniziative adottate dalle società consortili, si sofferma sulle modalità di finanziamento delle attività, che si fondano su risorse pubbliche, nazionali e comunitarie, attivate tramite «sovvenzioni globali» dell'Unione Europea. Fornisce quindi, a titolo esemplificativo, alcuni dati relativi all'attività delle società consortili delle aree di Crotone e Manfredonia, passando poi a raffrontare gli esiti

delle iniziative ammesse alle agevolazioni di cui rispettivamente alla legge n. 488 del 1992 ed alla «sovvenzione globale». Si sofferma infine sull'opportunità di agevolare i processi in atto finalizzati a rafforzare l'azione di coordinamento tra i vari organismi che operano per la promozione di nuove iniziative imprenditoriali, dando concreta attuazione agli istituti della contrattazione programmata.

Interviene quindi il dottor BORGHINI, che consegna alla Presidenza ed illustra una relazione, in cui ripercorre la storia della GEPI fin dalla sua costituzione, soffermandosi quindi sulle nuove modalità operative della stessa, definite in base a un decreto ministeriale del 1996, che prevede specifiche modalità di promozione e partecipazione alla nascita di nuove imprese nelle aree depresse di cui agli obiettivi 1 e 2 definiti in sede europea. Fornisce poi alcuni dati sulle iniziative imprenditoriali attuate con il concorso della GEPI, passando quindi ad illustrare l'intervento di tale società nelle politiche attive del lavoro, attraverso i lavori socialmente utili e varie iniziative di riqualificazione professionale. Illustra successivamente le attività della GEPI in particolari realtà produttive locali, attuate mediante la costituzione di specifiche società di promozione territoriale, in *partnership* con enti locali, finanziari e altre istituzioni. Fornisce – in proposito – alcuni dati sulla creazione di società miste ai sensi della legge n. 95 del 1995, finalizzate alla gestione di servizi pubblici e conclude indicando i risultati delle operazioni di cessione e dismissione di vecchie partecipazioni.

Ha quindi la parola il dottor BORGOMEIO, il quale mette a disposizione della Commissione una relazione concernente le attività svolte dalla Società per l'imprenditorialità giovanile in base alla legge n. 44 del 1986 e quindi in base alla legge n. 95 del 1995. Si tratta in particolare della promozione della imprenditorialità e del sostegno della nascita di nuove imprese giovanili nelle aree di cui agli obiettivi 1, 2 e 5/b. Fornisce quindi alcuni dati sul numero dei progetti approvati e sul tasso di sopravvivenza delle imprese ammesse alle agevolazioni nel periodo 1987-1992. Effettua quindi un'analisi sui costi e i benefici associati a tali forme di agevolazione alle attività produttive, sottolineando che la Società è impegnata attivamente sul territorio anche in un'ottica di progressivo decentramento dell'intervento. Si sofferma quindi sulle attività poste in essere dalla società in base all'articolo 1-*bis* della legge n. 236 del 1993, che prevede sostegni alla creazione di imprese giovanili nei settori del turismo, dei beni culturali, della manutenzione di opere civili e industriali, della tutela ambientale e della innovazione tecnologica. Si sofferma sull'istituto del prestito d'onore, fornendo dati sull'attuazione della legge n. 608 del 1996, in materia di lavoro autonomo, e conclude con l'illustrazione delle iniziative per la formazione all'imprenditorialità e per il sostegno alla cosiddetta «impresa sociale».

Interviene quindi il dottor VOLPI, che consegna alla Presidenza e illustra una relazione sull'attività della SPI-Promozione e sviluppo imprenditoriale, che – sulla base della legge n. 181 del 1989 – ha il compi-

to di realizzare iniziative imprenditoriali, in collaborazione con operatori privati, in grado di creare nuovi posti di lavoro nelle aree di crisi siderurgica, supportandone l'azione con la messa a disposizione di uno stanziamento iniziale. Dopo aver precisato la struttura organizzativa della SPI, fornisce alcuni dati sui risultati conseguiti dalla società nella reindustrializzazione di aree di crisi siderurgica e nella fertilizzazione del territorio. Con particolare riferimento a tale secondo filone di attività, si sofferma sulla rete dei cosiddetti incubatori, costituita da società alle quali partecipano soggetti locali, finalizzate allo svolgimento di azioni promozionali e alla fornitura di strutture di supporto tecnico, organizzativo, logistico e finanziario. Si sofferma, in particolare, sugli strumenti operativi di supporto finanziario, rappresentati dal consorzio garanzia fidi e dal fondo rotativo per interventi di *venture capital*. Illustra infine le modalità di finanziamento dei programmi volti al completamento della rete sull'intero territorio nazionale.

Il senatore MUNGARI chiede chiarimenti al rappresentante della società EniSud in ordine alle recenti decisioni assunte sulla procedura di messa in mobilità di dipendenti della società FOSFOTEC.

Il dottor NOBILI precisa che le decisioni a cui si riferisce il senatore Mungari hanno un carattere di automaticità ed assicura che permane l'impegno della EniSud di procedere nella direzione prevista. Saranno pertanto assunte le necessarie iniziative per superare la situazione che si è determinata.

Il presidente COVIELLO, considerato l'imminente inizio della seduta dell'Assemblea, propone di proseguire lo svolgimento delle audizioni in una prossima seduta.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**

MARTEDÌ 8 LUGLIO 1997

**103ª Seduta***Presidenza del Vice Presidente*

BESSO CORDERO

*Intervengono il ministro dei lavori pubblici Costa e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Bargone.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2288) Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni (legge quadro in materia di lavori pubblici)**

**- e della petizione n. 138 ad esso attinente**

(Esame e rinvio)

Il presidente BESSO CORDERO ricorda che la relazione sul disegno di legge in esame era stata svolta in una sede differente da quella attuale, propone pertanto di dare tale relazione per acquisita ai lavori della Commissione.

Conviene la Commissione.

Dichiara quindi aperto il dibattito.

Il senatore PERUZZOTTI ricorda che il disegno di legge in esame riproduce il testo approvato nella scorsa legislatura, in sede redigente, dalla Commissione VIII della Camera e mai approvato dall'Assemblea a causa dello scioglimento anticipato delle Camere e dell'opposizione manifestata dai Gruppi politici del Polo. La mancata approvazione di quel provvedimento suscitò, già all'epoca, delusione nelle categorie del settore, ed esse sono tuttora in attesa di un quadro normativo chiaro e capace di dare sostegno alle imprese nella concorrenza del mercato europeo e internazionale. La legge n. 109 del 1994 pecca infatti di eccessiva rigidità e la sospensione dell'applicazione di alcune sue parti ha ulteriormente contribuito a creare un clima di grave incertezza. Inoltre vi sono alcuni fattori esterni che hanno determinato la necessità di procedere ad

una modifica della legge n. 109. Da un lato senza dubbio la pressione delle direttive comunitarie che impongono principi di trasparenza e concorrenzialità tra le imprese e dall'altro la moralizzazione del settore successiva alle vicende di corruzione che hanno colpito il sistema politico. La legge n. 109 ha sicuramente una serie di meriti da tutti riconosciuti come la rigorosa limitazione del ricorso alla trattativa privata e alla regolamentazione delle varianti in corso d'opera ma nonostante l'emanazione del decreto-legge n. 105 del 1995 sono rimaste ancora irrisolte alcune questioni cruciali riguardanti in particolare la programmazione, la qualificazione delle imprese, la disciplina delle società di ingegneria: questioni sulle quali interviene il testo in esame. La mancata emanazione del regolamento di attuazione della legge n. 109 rende peraltro ancora difficoltosa l'integrale applicazione della legge lasciando ampi margini per poter aggirare le norme ed abusare delle procedure che limitano la concorrenza. Soprattutto la mancata istituzione dell'Autorità (legata all'entrata in vigore del regolamento) ha lasciato il paese privo di un organo indipendente di vigilanza sulle stazioni appaltanti che possa svolgere un'attività di controllo sulla corretta applicazione delle normative comunitarie e nazionali. Sottolinea infine che la sua parte politica ritiene prioritaria la celere approvazione del provvedimento, ferma restando la necessità di migliorare, attraverso gli emendamenti, alcune sue parti.

Interviene quindi il senatore ERROI che, a nome del Gruppo dei popolari, esprime un giudizio positivo sullo sforzo fatto dal Governo nell'emanare il disegno di legge in esame volto a risolvere i problemi delicati e complessi che il settore dei lavori pubblici si trova ad affrontare ormai da alcuni anni. La sua parte politica si limiterà quindi a presentare qualche emendamento migliorativo del testo ritenendo tuttavia prioritaria una rapida approvazione dello stesso anche per rispondere alle esigenze avanzate da tutti gli operatori del settore.

Il senatore VEDOVATO sottolinea in primo luogo come, dopo alcuni anni di difficoltà del settore dei lavori pubblici, sia ormai giunto il momento di dare un quadro certo agli operatori pubblici e privati che vi operano. Necessità a cui sembra pienamente rispondere il disegno di legge in esame la cui approvazione è peraltro presupposto per l'emanazione del regolamento di attuazione dell'intera normativa di settore. Dopo essersi soffermato su alcuni degli istituti toccati dal disegno di legge e sulle novità introdotte dal provvedimento all'articolo 14 della legge n. 109 (riguardante la programmazione dei lavori pubblici) e sul tema delle concessioni chiede se non sia il caso di affrontare in questa sede anche una disciplina organica del promotore privato. Se non sia cioè il caso di esaminare le norme contenute nel disegno di legge n. 1275 relativo al *project financing*. L'impostazione complessiva della legge n. 109 del 1994 è condivisibile e le correzioni che si vogliono introdurre con il provvedimento in esame hanno profili di estremo interesse sia sul piano delle procedure che sul piano delle innovazioni normative come ad esempio quelle riguardanti le società professionali. Lo confermano le reazioni positive espresse da tutti gli operatori del settore. Sono quindi

comprensibili le aspettative che l'approvazione del disegno di legge ha ingenerato affinché si possa arrivare alla ripresa di un settore così importante per l'economia del paese. Si dichiara infine favorevole ad eventuali approfondimenti e correzioni del testo auspicando tuttavia che l'esame possa concludersi in modo sollecito da parte della Commissione.

Il senatore SARTO, nell'esprimere un giudizio complessivamente favorevole sul provvedimento in esame, si sofferma sulle problematiche relative ai piccoli comuni e alle opere di piccola entità che a suo avviso hanno necessità di una semplificazione delle procedure. Tale esigenza richiede però uno sforzo nel dotare le pubbliche amministrazioni di particolari capacità professionali ed in questa ottica l'opera di cooperazione tra le amministrazioni adombrata nel disegno di legge è da giudicare senz'altro in modo positivo. Ritiene invece che il momento della programmazione disciplinato dal testo potrebbe essere migliorato con qualche modifica all'articolo 4. Giudica poi positivamente, al pari del senatore Vedovato, il concorso di progettazione ed annuncia la presentazione di qualche emendamento e qualche ordine del giorno sottolineando tuttavia la necessità di approvare in tempi rapidi il provvedimento per dare certezza e trasparenza al quadro normativo.

Interviene infine il senatore LAURO che sottolinea come anche le procedure relative al settore dei lavori pubblici rendano purtroppo poco agevole un piano nazionale degli investimenti necessario al rilancio del paese e alla necessità di dotarlo delle infrastrutture necessarie. La legge n. 109 del 1994 non ha raggiunto l'obiettivo di un'organica definizione della materia degli appalti e dei lavori pubblici. Peraltro, l'approvazione della legge n. 59 del 1997, la cosiddetta legge Bassanini, che delega al Governo l'intervento regolamentare in questa materia renderebbe necessario un chiarimento in relazione al provvedimento in esame. Annuncia quindi che il Gruppo di Forza Italia interverrà con emendamenti migliorativi del testo pur nella consapevolezza che il provvedimento deve essere approvato in tempi celeri.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(Doc. XXII, n. 34) LAURO ed altri. -Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla crisi economica ed occupazionale delle Compagnie portuali**

(Esame e rinvio)  
(R162 000, C08ª, 0001ª)

Il relatore, senatore LO CURZIO, illustra il documento in esame ricordando che le ragioni per cui lo ha sottoscritto sono legate alla necessità di fare chiarezza sulla crisi che il settore portuale sta ormai vivendo da alcuni anni. Ricorda quindi che i Governi che si sono sin qui succeduti hanno affrontato questo problema con provvedimenti parziali che non sono stati in grado di dare una soluzione accettabile alla difficile si-

tuazione in cui si sono trovate le compagnie portuali. Ritiene quindi opportuno procedere all'acquisizione di elementi relativi all'utilizzo delle risorse sin qui destinate a questo settore e all'utilizzazione di quelle che il Governo intende ancora spendere nello stesso settore. A tal fine propone di procedere ad un'indagine conoscitiva che appare una sede più adatta ad assolvere allo scopo e pertanto di rinviare l'esame del documento in titolo.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 8 LUGLIO 1997

**101<sup>a</sup> seduta***Presidenza del Presidente*

SCIVOLETTO

*Interviene il sottosegretario di Stato per le Politiche agricole, Borroni.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

**IN SEDE REFERENTE****(278) CUSIMANO ed altri. – Modifiche all'ordinamento dei consorzi agrari****(1633) FUSILLO e BEDIN. – Nuovo ordinamento dei consorzi agrari e servizi di sviluppo in agricoltura****(2274) Nuovo ordinamento dei Consorzi agrari**

(Seguito esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 2 luglio scorso.

Il PRESIDENTE, ricordato che è in corso la discussione generale (nella quale era intervenuto solo per un primo chiarimento il senatore Cusimano), fa presente che in seguito alla richiesta di documentazione, su cui ha convenuto nell'ultima riunione l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, il Ministero ha trasmesso, in via preliminare, un primo prospetto sui crediti riconosciuti ai singoli Consorzi agrari in relazione alla gestione degli ammassi, precisando che tale prima *tranche* di documentazione è a disposizione dei Commissari.

Il senatore CUSIMANO osserva preliminarmente che non dovrebbero sussistere dubbi sia sull'importante e strategica funzione, svolta in passato, dai Consorzi agrari, sia sulle prospettive e necessità future di tali organismi, in quanto, nonostante il venir meno del pilastro della Federconsorzi, il sistema consortile funziona comunque bene in alcune zone (un pò meno in altre) e comunque, dall'Assemblea della Soconagri

(che coordina i Consorzi agrari italiani) emergono dati di estremo rilievo, relativi al giro di affari, realizzato nel 1996, pari a 5.400 miliardi, alle oltre 2.000 agenzie periferiche, alle rilevanti capacità di stoccaggio dei prodotti e al numero di occupati (superiore alle 7.000 unità fra dipendenti diretti, agenti e produttori), con un indotto occupazionale valutabile in circa 20.000 unità. Nel sottolineare come, se il giro d'affari dei Consorzi *in bonis* è stato pari a circa 3.250 miliardi, anche i Consorzi in maggiori difficoltà hanno comunque contribuito al giro di affari complessivo per un importo assai significativo (pari a 2.500 miliardi), offrendo nel complesso una rete di servizi insostituibili agli agricoltori, specie nelle zone svantaggiate.

Il senatore Cusimano dichiara che il Gruppo di Alleanza nazionale, pur avendo presentato un proprio disegno di legge, potrebbe però, con gli opportuni emendamenti, accettare quello di iniziativa governativa, a condizione che venga costualmente approvato il pagamento ai Consorzi di quanto loro dovuto per le vecchie gestioni di ammasso, accantonando per il momento quanto dovuto alla Federconsorzi direttamente o per crediti ad essa ceduti dai CAP (non essendo chiaro al momento chi ne sia il titolare). Nel ricordare come fu proprio per sua iniziativa che, a seguito di un ordine del giorno a sua firma, poi accolto dalla Commissione, il ministro Bassanini precisò, nella discussione sulla fiducia sul bilancio dello Stato nel dicembre scorso, che delle regolazioni debitorie per il MIRA AF per gli anni 1998 e 1999, 500 miliardi per ciascuno dei due anni erano da intendersi riferiti alla voce relativa alla gestione ammassi, il senatore Cusimano si chiede se però esista veramente la volontà politica di rispettare questo impegno, tenuto conto anche di alcune obiezioni che sono state avanzate su presunte discordanze di calcolo, mai accennate prima, fra Tesoro e Ministero competente. Il senatore Cusimano richiama quindi, per linee generali, le vicende che hanno prodotto i crediti per gli ammassi, relativi a funzioni che furono assegnate ai Consorzi agrari fino alla campagna 1962-1963, con obbligo di tenere una contabilità separata; precisa che per tali servizi il Ministero dell'agricoltura riconobbe ai Consorzi un corrispettivo, dietro presentazione di rendiconti (semestrali e poi annuali), ricordando che nel 1982 fu unificata di fatto la contabilità delle varie campagne e che, nel 1989, il Ministero approvò la rendicontazione unica relativo al credito vantato fino al 1982, giudicato regolare anche dalla Corte dei conti. Pertanto, tali crediti certi sono stati iscritti dai Consorzi tra le poste attive dei loro bilanci, e si sono incrementati per effetto della capitalizzazione degli interessi, sulla base di specifiche disposizioni del Ministero. Ricordata quindi l'adozione, ad opera del Governo Ciampi, di un decreto-legge per la liquidazione dei crediti vantati dalle banche e dai Consorzi per tali gestioni, fa rilevare che il decreto non fu convertito in legge ma che comunque furono liquidati i crediti vantati dalle banche. Osserva inoltre che il provvedimento governativo, se venisse approvato nell'attuale formulazione, porterebbe a liquidare tutti gli attuali Consorzi agrari, in quanto la formulazione dell'articolo 7, relativa al rimborso da parte dello Stato, contrasta con i precedenti ricordati; inoltre è recentemente intervenuta una lettera del Ministero che, per l'anno 1996, riconosce gli interessi su tali crediti al

solo tasso legale, laddove i Consorzi agrari hanno legittimamente iscritto i crediti maturati, anche sulla base di un tasso di sconto maggiorato del 4,40 per cento (quale differenza fra il TUS e il tasso preteso dalle banche per l'erogazione dei prestiti), e ciò anche sulla base di precise direttive ministeriali. La riduzione degli interessi (oltre a determinare una sorta di falso in bilancio per il passato), anche se applicata al solo 1996, avrebbe conseguenze «catastrofiche» sui Consorzi e questo appare, non certo l'intento di chi vuole riordinare il sistema, ma di chi vuole chiudere la rete consortile.

Il senatore CARCARINO osserva preliminarmente che le modifiche proposte all'ordinamento consortile, in particolare dal disegno di legge di iniziativa governativa, sono, a suo avviso, opportune e necessarie, tenuto conto che il sistema consortile non risponde più alla realtà attuale dell'agricoltura italiana, che deve affrontare tutto il processo di modifica e di aggiornamento della PAC. Il disegno di legge di iniziativa governativa è pienamente condivisibile, alla luce degli obiettivi conclamati di configurare i Consorzi agrari provinciali al ruolo di cooperative a responsabilità limitata e di realizzare un miglioramento nei servizi resi e un adeguamento strutturale; altresì condivisibile è l'affidamento delle funzioni di vigilanza al MIPA, come pure le disposizioni relative alla Federconsorzi (in materia di rendiconto delle gestioni di ammasso) e il diritto di prelazione attribuito alle società cooperative agricole, operanti nello stesso ambito regionale. Ritiene altresì corretta la scelta operata di istituire un'apposita Commissione per la definitiva sistemazione dei crediti vantati dai Consorzi ed esprime pertanto pieno apprezzamento per il provvedimento governativo e anche per i due disegni di legge di iniziativa parlamentare, preannunciando sin d'ora la presentazione – ove il provvedimento governativo venisse adottato quale testo base – di poche e limitate proposte emendative.

Il senatore BETTAMIO rileva che sulla situazione in atto dei Consorzi agrari sembra calata una coltre di silenzio, sia da parte del Parlamento (ove pure sono state presentate le iniziative legislative), sia da parte del Governo (forse per la sussistenza di alcuni contrasti), sia da parte delle organizzazioni professionali agricole, che dello stesso mondo consortile e produttivo. La situazione è tanto più grave, se si considera il momento molto delicato che attraversano i Consorzi agrari, anche in relazione alla situazione del personale e tenuto conto della impossibilità, per tali organismi, di approvvigionarsi di liquidità al pari di altri organismi societari. Si sofferma quindi sul problema delle gestioni degli ammassi e sottolinea l'esigenza di risolvere tale annosa questione, in particolare per quel che riguarda il calcolo degli interessi (che il Ministero, per il 1996, avrebbe significatamente ridotto). Il senatore Bettamio, nel preannunciare la presentazione, anche ad opera del suo Gruppo, di un disegno di legge sulla materia, sottolinea l'esigenza di sbloccare la discussione parlamentare e auspica pertanto un *iter* accelerato, anche al fine di fornire liquidità alla rete consortile e individuare la più opportuna configurazione giuridica per il settore.

Il PRESIDENTE, nel far rilevare che non tutti i Gruppi hanno preso parte alla discussione generale in corso, propone di rinviare il seguito dell'esame congiunto, invitando altresì il senatore Bettamio ad accelerare al massimo la presentazione del preannunciato disegno di legge.

Conviene la Commissione e il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ ED INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DI MERCOLEDÌ E GIOVEDÌ. ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI.*  
(A007 000, C09ª, 0045º) (R029 000, C09ª, 0013º)

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata per giovedì 10 luglio, alle ore 15, avrà inizio alle ore 14,45 e che l'ordine del giorno delle sedute di mercoledì 9 luglio, alle ore 15,30 e di giovedì 10 luglio alle ore 14,45, è integrato con l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 2584 «Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1996» e del disegno di legge n. 2585 «Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1997»; avverte altresì che l'orario di inizio dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, di giovedì 10 luglio è anticipato dalle ore 14,45 alle ore 14,30.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

**INDUSTRIA (10ª)**

MARTEDÌ 8 LUGLIO 1997

**94ª Seduta***Presidenza del Presidente*

CAPONI

*La seduta inizia alle ore 15,35.**IN SEDE REFERENTE***(2367) CAZZARO ed altri. Disciplina delle attività di facchinaggio**

(Esame e rinvio)

Il relatore MICELE illustra il disegno di legge in titolo, soffermandosi preliminarmente sul decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1970 contenente, nella tabella allegata, l'elencazione delle attività di facchinaggio che, con l'articolo 1 ci si propone di definire e classificare. Fino al 1994 la regolamentazione del settore era affidata alla legge n. 407 del 1955, che regolava – seppure in modo insufficiente – il mercato del lavoro e delle imprese, ma che, con il successivo decreto del Presidente della Repubblica n. 342 del 1994, è stata abrogata. Sottolinea, quindi, come si tratti di un settore largamente interessato da fenomeni di abusivismo e di infiltrazione malavitosa, fenomeni cui il disegno di legge tende ad ovviare con un testo normativo, peraltro, snello, composto di soli tre articoli, sui quali si sofferma dettagliatamente. In particolare l'articolo 2 prevede che entro sessanta giorni vengano definite, con decreto del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del lavoro, disposizioni volte a prevedere l'obbligo per le imprese che esercitano attività di facchinaggio di iscriversi nel registro delle imprese di cui alla legge n. 580 del 1993, ovvero nell'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge n. 443 del 1985, dimostrando la sussistenza di precisi requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnico-organizzativa e di onorabilità. Particolarmente qualificante è poi il contenuto dell'articolo 3, con il quale si prevede che gli uffici regionali del lavoro, sentite le organizzazioni sindacali di categoria della cooperazione, dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative nel territorio, determinino le tariffe minime dei lavori di facchinaggio, assumendo come base minima il costo orario della manodopera comprensivo degli oneri

previdenziali e assistenziali, oltre alle spese di gestione e ai margini di impresa. Conclude sottolineando l'importanza del provvedimento in esame, con il quale si intendono affermare la dignità e la tutela dei lavoratori del settore, ripristinando condizioni di agibilità del mercato.

Il senatore CAZZARO chiede che – data l'urgenza del provvedimento – si valuti l'opportunità di una richiesta di trasferimento del medesimo alla sede deliberante.

Il presidente CAPONI ritiene che, in sede di discussione generale e alla presenza del rappresentante del Governo, potrà essere verificata tale ipotesi. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**(1063) CAPONI. *Disciplina delle professioni di istruttore subacqueo e di guida subacquea e dell'attività di centro d'immersioni subacquee e di centro di addestramento subacqueo***

**(2080) BARRILE ed altri. *Disciplina della professione di guida subacquea***  
(Esame congiunto e rinvio)

Il presidente CAPONI propone che all'esame dei disegni di legge in titolo – aventi contenuto analogo – si proceda congiuntamente.

Conviene la Commissione.

Il presidente CAPONI, relatore, si sofferma preliminarmente sull'importanza del settore turistico per l'economia nazionale e sulla necessità di un adeguamento e di una riqualificazione dell'offerta turistica. L'ambiente marino, in particolare, pur rappresentando uno dei maggiori elementi di attrazione, continua ad essere prevalentemente considerato in funzione di balneazione, nonostante il crescente interesse, soprattutto a livello internazionale, di un approccio più ampio alla «risorsa ambiente marino», rivolto in particolare alle attività di immersione e osservazione subacquea. Negli ultimi anni si è registrata in Italia una significativa crescita delle iniziative in questo comparto, con la nascita di numerosi centri di immersione e con la crescita del numero degli operatori professionali impegnati in questa attività. Si pone, quindi, la necessità di un intervento legislativo che disciplini le professioni di istruttore subacqueo e le attività dei centri di immersione e di addestramento subacqueo a fini ricreativi, a salvaguardia di figure professionali nuove e di un'attività in decisivo sviluppo, conseguendo così anche finalità di garanzia degli utenti. Dopo aver sottolineato la netta distinzione che esiste tra l'attività sportiva ed agonistica di immersione – già regolamentata – e l'attività di interesse turistico svolta nei centri di immersione – che necessita invece di un intervento legislativo – passa a considerare più specificamente i provvedimenti in titolo, soffermandosi innanzitutto sul disegno di legge n. 1063, nel cui ambito si prevedono, all'articolo 2, precise definizioni delle figure professionali e degli istituti previsti per l'esercizio dell'attività di immersione subacquea a scopo ricreativo. Il titolo II disciplina

l'esercizio della professione di istruttore subacqueo e guida subacquea con autorespiratore, subordinata all'iscrizione in appositi elenchi regionali, mentre il titolo III regola l'esercizio dell'attività dei centri di immersione subacquea e dei centri di addestramento subacqueo. Il titolo IV, infine, prevede l'istituzione di appositi elenchi regionali delle associazioni senza scopo di lucro che possono svolgere in modo continuativo, prevalentemente per i propri associati, attività subacquee in genere.

Quanto al disegno di legge n. 2080, rileva innanzitutto come in esso si definisca la professione di guida subacquea, articolandola nei due livelli di aspirante guida e di guida subacquea-accompagnatore, subordinando l'esercizio della professione all'iscrizione in appositi albi professionali che abilitano all'esercizio della professione in tutto il territorio nazionale. Il provvedimento individua in maniera dettagliata i requisiti che devono presiedere alla concessione dell'abilitazione tecnica all'esercizio della professione, prevedendo anche l'organizzazione di appositi corsi abilitanti da parte delle regioni. Sono previsti inoltre corsi di aggiornamento a periodicità triennale, come pure è prevista, a livello di ogni singola regione, la costituzione di appositi collegi regionali delle guide subacquee e degli aspiranti guida, come strumento di autodisciplina e autogoverno della professione, coordinati da un apposito collegio nazionale.

Conclude sottolineando l'importanza del riconoscimento delle nuove figure professionali previste dai disegni di legge in esame e della regolamentazione delle attività a carattere turistico-ricreativo che si sono andate sviluppando nel settore, conseguendosi così una migliore garanzia per gli utenti, unitamente alla tutela e al monitoraggio dell'ambiente marino. L'ipotesi della richiesta di trasferimento alla sede deliberante potrà, anche per i disegni di legge in titolo, essere valutata in sede di discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,05.*

## IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)

MARTEDÌ 8 LUGLIO 1997

**99<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
CARELLA

*Intervengono i sottosegretari di Stato per la sanità Bettoni Brandani e Viserta Costantini.*

*La seduta inizia alle ore 16,05.*

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

**Indagine conoscitiva sullo sviluppo di patologie ad eziologia ambientale e sulla tutela della salute pubblica nelle aree ad inquinamento ambientale diffuso. Predisposizione del programma dell'indagine**  
(R048 000, C12<sup>a</sup>, 0003<sup>o</sup>)

Il presidente CARELLA propone alla Commissione il programma di massima dell'indagine, predisposto dall'Ufficio di Presidenza, da avviare con una serie di audizioni dei rappresentanti in Italia dell'Organizzazione mondiale della sanità, dell'Istituto Superiore di Sanità, del Ministro dell'ambiente, nonché rappresentanti degli enti locali e delle aziende sanitarie locali delle aree interessate.

La Commissione, senza discussione, accoglie la proposta del Presidente, il quale comunica che invierà il programma dell'indagine al Presidente del Senato per le necessarie autorizzazioni.

### **IN SEDE DELIBERANTE**

**(2550) Disposizioni in materia di incarichi di medicina generale**, risultante dallo stralcio dell'articolo 1 del disegno di legge d'iniziativa governativa già approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 2 luglio scorso.

La senatrice BERNASCONI osserva che il disegno di legge in esame recepisce le sollecitazioni provenienti dai medici di base e quindi

dalle loro rappresentanze sindacali, che hanno evidenziato problemi di applicazione della normativa recata dalla contrattazione collettiva del luglio 1996. Ella sottolinea che il recepimento della direttiva comunitaria in materia di medicina generale ha comportato l'introduzione di un nuovo concetto di formazione culturale e professionale dei medici di base, il cui ruolo non può essere in alcun modo ritenuto secondario rispetto a quello svolto dai medici specialisti. Purtroppo, a causa di una non omogenea applicazione della normativa in materia di formazione in medicina generale, si è determinato sul territorio un diffuso squilibrio nella attivazione dei relativi corsi. Solo di recente il percorso formativo in materia ha raggiunto un certo grado di stabilizzazione ed infatti nell'accordo collettivo si attribuisce un alto punteggio a tale titolo, tuttavia ci si trova ancora in una fase transitoria nella quale vi sono molte situazioni di precariato, che attendono da tempo una efficace risposta. Il disegno di legge in esame tenta una mediazione fra la situazione esistente e i futuri assetti delineati dalla normativa vigente: permane, comunque una certa preoccupazione per il fatto che nel testo in esame non sembra essere tenuta in adeguato conto l'attività svolta sul campo, da medici che hanno in tal modo acquisito una valida e meritoria esperienza professionale. Occorre pertanto evitare che un'applicazione retroattiva delle norme contenute nell'Accordo collettivo di lavoro finisca per danneggiare le legittime aspettative di questi professionisti.

Il senatore MANARA esprime l'avviso che il provvedimento in esame sia generato dall'estrema confusione recata da una normativa non chiara e per di più stratificata nel tempo. Ritiene inoltre che dall'articolato emergano profili di dubbia costituzionalità e comunque elementi tali da generare diversi contenziosi. Certamente molte delle responsabilità sono da addebitare alle regioni che non hanno indetto i corsi di specializzazione nei tempi previsti, ma anche gli organi centrali non hanno in alcun modo impedito che si verificasse l'attuale situazione di sperequazione diffusa sul territorio nazionale. Molte perplessità nascono poi dal comma 3 dell'articolo 1 che dimostra che l'articolato non è in grado in alcun modo di fare chiarezza in un settore di particolare rilevanza. Pertanto egli esprime una valutazione negativa sul testo in esame, non migliorabile neanche in seguito alla presentazione di proposte emendative che, a suo avviso, non potrebbero che generare ulteriori difficoltà di interpretazione delle norme ed ulteriori equivoci.

Il senatore TOMASSINI osserva che l'attuazione data dalla legislazione italiana alla normativa comunitaria è stata carente sia per quanto riguarda i tempi di attivazione dei corsi, sia per la mancanza della necessaria dotazione di risorse finanziarie, e non ha perseguito una esigenza di chiarezza delle norme in materia: in tal modo si sono venute a creare diverse situazioni soggettive, con medici con formazione specialistica che venivano esclusi dalle graduatorie regionali e medici che hanno iniziato il corso ma non lo hanno finito. A suo avviso, il provvedimento in esame non è in alcun modo soddisfacente perchè costituisce una sanatoria del tutto precaria, determinata solo dalle sollecitazioni di-

verse dei vari soggetti interessati. È in ogni caso importante poter stabilire un punto di partenza, anche se il problema centrale consiste nell'elevato tasso di disoccupazione dei giovani medici che andrebbe risolto con ben altre strategie, secondo un indirizzo unitario che veda impegnate tutte le forze politiche. A tal fine preannuncia quindi una serie di emendamenti volti a migliorare l'articolato.

Il senatore RONCONI rileva che il disegno di legge in esame tenta di dare una risposta all'annoso problema in cui versa la medicina generale che costituisce una rilevante parte della sanità pubblica, la cui importanza è data dal fatto che il medico di base costituisce il primo interlocutore del cittadino. A suo avviso occorrerebbe però cercare di risolvere le diverse problematiche di cui soffre la medicina generale in modo più organico e complesso, ponendo al centro dell'attenzione la questione della disoccupazione dei giovani medici (probabilmente, sarebbe opportuno dare una risposta molto radicale ma decisa, in modo tale da non creare false aspettative per i laureandi). Egli esprime l'avviso che sarebbe opportuno prevedere per i medici di base un adeguato periodo di formazione in ambiente ospedaliero, che incrementerebbe la loro preparazione professionale. Preannuncia quindi emendamenti in tal senso.

Il senatore MONTELEONE, senza entrare nel merito del provvedimento, condivide le preoccupazioni espresse dalla senatrice Bernasconi e preannuncia che presenterà emendamenti migliorativi del testo.

Stante il concomitante inizio dei lavori dell'Assemblea, il presidente Carella rinvia il seguito della discussione alla prossima seduta.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 8 LUGLIO 1997

**115<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
GIOVANELLI

*Interviene il ministro dell'ambiente Ronchi.*

*La seduta inizia alle ore 11,30.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2242) Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 2 luglio scorso.

Il presidente GIOVANELLI annuncia il ritiro dell'emendamento 4.31, sul quale è pervenuto il parere contrario della 5<sup>a</sup> Commissione permanente, illustrando altresì gli emendamenti 4.32 e 4.33, che contengono le medesime disposizioni sostanziali gravando su diverse coperture finanziarie.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente di accantonare l'esame degli emendamenti 4.32 e 4.33, in attesa del parere della 5<sup>a</sup> Commissione permanente.

La Commissione respinge, con separate votazioni, gli emendamenti 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13 e 4.14.

I senatori RIZZI, MAGGI, CARCARINO e RESCAGLIO dichiarano di aggiungere firma all'emendamento 4.15 (nuovo testo), sul quale il senatore BORTOLOTTO esprime invece perplessità.

Dopo che il relatore ed il Governo hanno richiesto al proponente il ritiro dell'emendamento 4.15 (nuovo testo), considerando l'eventualità

di una sua sostanziale riproposizione in Assemblea sotto forma di ordine del giorno, il senatore VELTRI ne richiede l'accantonamento.

Non facendosi osservazioni, l'emendamento 4.15 (nuovo testo) si intende accantonato.

La Commissione respinge, con unica votazione, gli emendamenti 4.17, 4.18 e 4.19, di contenuto identico.

Il senatore VELTRI richiede l'accantonamento dell'emendamento 4.20, dopo che il ministro RONCHI ha ipotizzato di accoglierne i contenuti (con esclusione della costituzione di una conferenza dei presidenti dei parchi, che richiederebbe l'intesa con le regioni) sotto forma di ordine del giorno.

Non facendosi osservazioni, l'emendamento 4.20 si intende accantonato.

La Commissione respinge, con separate votazioni, gli emendamenti 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28 e 4.29.

Il senatore VELTRI ritira l'emendamento 4.30.

Dopo che si è deciso l'accantonamento anche della votazione dell'articolo 4, si passa agli emendamenti proposti all'articolo 5, sui quali era già stata svolta illustrazione e discussione.

Il senatore BORTOLOTTO presenta ed illustra l'emendamento 5.22/1.

Il senatore CARCARINO riformula l'emendamento 5.18 in un nuovo testo, conforme al parere espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente.

Il relatore GIOVANELLI esprime parere contrario su tutti gli emendamenti proposti all'articolo 5, con esclusione dell'emendamento 5.24 e dell'emendamento 5.18 (nuovo testo); sull'emendamento 5.22, si dichiara disposto ad esprimere parere favorevole laddove la 5<sup>a</sup> Commissione non abbia obiezioni al subemendamento 5.22/1. Motiva infine il parere contrario sull'emendamento 5.23 (nuovo testo), in ragione della contrarietà espressa dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente.

Il ministro RONCHI esprime parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 5, fatta eccezione per l'emendamento 5.24 laddove il proponente lo riformuli con una correzione formale; sugli emendamenti 5.22 e 5.23, invita i proponenti (eventualmente in Assemblea) a limitarne il testo al comma 2-*bis*, il quale secondo il Ministero del tesoro non comporterebbe oneri aggiuntivi. Motiva infine il parere contrario sull'emendamento 5.18 (nuovo testo), che finanzierebbe il comitato dei

ministri su Venezia con i fondi destinati al monitoraggio della laguna: il Ministro auspica che il proponente riformuli in Assemblea l'emendamento gravando su diversa copertura finanziaria.

Il senatore BORTOLOTTO riformula l'emendamento 5.24 in un nuovo testo, secondo le indicazioni del Governo.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 12.*

### **116<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
GIOVANELLI

*Interviene il Ministro dell'ambiente Ronchi.*

*La seduta inizia alle ore 17,20.*

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(2242) Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12 e 5.13; posti congiuntamente ai voti sono poi respinti gli emendamenti 5.14 e 5.15 (di contenuto identico) e 5.16 e 5.17 (di contenuto identico).

Il senatore CARCARINO non accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 5.18 (nuovo testo), rilevando che dai dati desunti dalla relazione tecnica si evince una sovrastima di alcune voci della spesa di un miliardo di lire destinate al sistema di coordinamento e controllo.

Il ministro RONCHI afferma che la spesa complessiva di un miliardo di lire è invece la minima indispensabile per assicurare il funzio-

namento del sistema e fa presente altresì, in risposta ad un quesito del presidente-relatore GIOVANELLI, che l'entità complessiva degli investimenti sui quali dovrà attivarsi il monitoraggio è pari a circa tre mila miliardi di lire.

L'emendamento 5.18 (nuovo testo) è quindi posto ai voti ed accolto.

Successivamente sono posti ai voti e respinti gli emendamenti 5.19, 5.20 e 5.21.

Rimanendo accantonati l'emendamento 5.22 ed il relativo subemendamento 5.22/1, nonché l'emendamento 5.23 (nuovo testo), è posto ai voti ed accolto l'emendamento 5.24 (nuovo testo).

Rimanendo accantonato l'articolo 5, si passa all'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il presidente-relatore GIOVANELLI, espresso parere contrario su tutti gli emendamenti, ad eccezione dell'emendamento 6.3 (nuovo testo) per il quale dovrebbe essere comunque individuata idonea copertura finanziaria, dà conto dell'emendamento 6.17 (nuovo testo), che egli ha elaborato dopo aver chiesto ai senatori Carcarino e Veltri di ritirare i propri emendamenti in materia, che comunque risultano ricompresi nell'emendamento in esame; fa altresì presente che il senatore Carcarino è cofirmatario dell'emendamento 6.17 (nuovo testo). In considerazione della loro analogia con il testo in esame, chiede altresì il ritiro degli emendamenti 6.16 e 6.20 nonché del subemendamento 6.17/1.

Il senatore CARCARINO ritira gli emendamenti 6.16 e 6.20 ed il subemendamento 6.17/1.

Il senatore VELTRI dichiara di aggiungere firma all'emendamento 6.17 (nuovo testo).

Il ministro RONCHI si associa al parere espresso dal relatore, esprimendosi favorevolmente sull'emendamento 6.8 del relatore stesso e ritenendo possibile individuare una copertura finanziaria per l'emendamento 6.3 (nuovo testo) attraverso l'utilizzo dei fondi lasciati disponibili dalla soppressione della segreteria tecnica di cui al comma 4 dell'articolo 1 del testo governativo; fa infine presente che per quanto concerne l'emendamento 6.17 (nuovo testo), che egli condivide, gli risulta che il Ministero del tesoro abbia formulato, ai fini del parere della 5ª Commissione, un rilievo sulla lettera e), punto 1).

In considerazione della ripresa dei lavori dell'Assemblea, il presidente GIOVANELLI rinvia il seguito dell'esame.

*CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE*

Il presidente GIOVANELLI avverte che la Commissione è convocata domani 9 luglio 1997, alle ore 8,30 per il seguito dell'esame del disegno di legge n. 2242.

*La seduta termina alle ore 18.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2242****Art. 4.**

*Sopprimere l'articolo.*

**4.1**

COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

*Prima del comma 1, inserire i seguenti:*

«01. Sono istituiti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentite le regioni interessate e previa consultazione dei comuni e delle province interessate, i seguenti parchi nazionali:

- a) Alta Murgia;
- b) Cinque Terre;
- c) Appennino tosco-emiliano;
- d) Sila.

02. All'Ente parco nazionale della Sila sarà affidata la gestione dei territori attualmente ricadenti nel parco nazionale della Calabria, con esclusione di quelle facenti parte del parco nazionale dell'Aspromonte, nonchè la gestione di altre aree di interesse naturalistico definite dal decreto istitutivo del parco stesso.

03. Per i parchi nazionali di cui al comma 01, il Ministro dell'ambiente procede, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

04. Per l'istituzione dei parchi di cui al comma 01, è autorizzata la spesa di lire 4 miliardi per l'anno 1998».

**4.31**

GIOVANELLI, CARCARINO, VELTRI, BORTOLOTTI, IULIANO, POLIDORO, STANISCIÀ, RESCAGLIO, CONTE, FORCIERI, CAPALDI, NIEDDU

*Prima del comma 1, inserire i seguenti:*

«01. Sono istituiti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentite le regioni interessate e pre-

via consultazione dei comuni e delle province interessate, i seguenti parchi nazionali:

- a) Alta Murgia;
- b) Cinque Terre;
- c) Appennino tosco-emiliano;
- d) Sila.

02. All'Ente parco nazionale della Sila sarà affidata la gestione dei territori attualmente ricadenti nel parco nazionale della Calabria, con esclusione di quelle facenti parte del parco nazionale dell'Aspromonte, nonchè la gestione di altre aree di interesse naturalistico definite dal decreto istitutivo del parco stesso.

03. Per i parchi nazionali di cui al comma 01, il Ministro dell'ambiente procede, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

04. Per l'istituzione dei parchi di cui al comma 01, è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l'anno 1998 e di lire 5 miliardi a partire dal 1999

05. All'onere derivante dall'applicazione dei primi quattro commi del presente articolo si provvede mediante parziale utilizzo delle proiezioni per gli anni 1998 e 1999 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando la quota dell'accantonamento relativo alla medesima rubrica».

**4.32** GIOVANELLI, CARCARINO, VELTRI, BORTOLOTTI, IULIANO, POLIDORO, STANISCIÀ, RESCAGLIO, CONTE, FORCIERI, CALDI, NIEDDU

*Prima del comma 1, inserire i seguenti:*

«01. Sono istituiti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentite le regioni interessate e previa consultazione dei comuni e delle province interessate, i seguenti parchi nazionali:

- a) Alta Murgia;
- b) Cinque Terre;
- c) Appennino tosco-emiliano;
- d) Sila.

02. All'Ente parco nazionale della Sila sarà affidata la gestione dei territori attualmente ricadenti nel parco nazionale della Calabria, con esclusione di quelle facenti parte del parco nazionale dell'Aspromonte, nonchè la gestione di altre aree di interesse naturalistico definite dal decreto istitutivo del parco stesso.

03. Per i parchi nazionali di cui al comma 01, il Ministro dell'ambiente procede, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge 6 dicem-

bre 1991, n. 394, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

04. Per l'istituzione dei parchi di cui al comma 01, è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l'anno 1998 e di lire 5 miliardi a partire dal 1999

05. All'onere derivante dall'applicazione dei primi quattro commi del presente articolo si provvede a carico dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 24 della legge 6 agosto 1990, n. 223, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 1998 e 1999 dello stanziamento iscritto nel capitolo 1099 dello stato di previsione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per il 1997 e delle eventuali somme mantenute nel conto dei residui del medesimo capitolo».

**4.33** GIOVANELLI, CARCARINO, VELTRI, BORTOLOTTI, IULIANO, POLIDORO, STANISCIÀ, RESCAGLIO, CONTE, FORCIERI, CAPALDI, NIEDDU

*Sopprimere il comma 1.*

**4.2** COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 1, sopprimere le parole: «della carta ecopedologica e».*

**4.4** LASAGNA

*Al comma 1, sopprimere le parole da: «, nonchè» fino a:«150,».*

**4.5** LASAGNA

*Al comma 1, sostituire le parole: «lire 20.200 milioni per l'anno 1997» con le seguenti: «lire 5.000 milioni per l'anno 1997».*

**4.6** COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 1, sostituire le parole: «lire 20.200 milioni per l'anno 1997» con le seguenti: «lire 10.000 milioni per l'anno 1997».*

**4.7** COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 1, sostituire le parole: «lire 20.200 milioni per l'anno 1997» con le seguenti: «lire 15.000 milioni per l'anno 1997».*

**4.8** COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 1, sostituire le parole: «lire 8.600 milioni per l'anno 1998» con le seguenti: «lire 1.000 milioni per l'anno 1998».*

**4.9** COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 1, sostituire le parole: «lire 8.600 milioni per l'anno 1998» con le seguenti: «lire 3.000 milioni per l'anno 1998».*

**4.10** COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 1, sostituire le parole: «lire 8.600 milioni per l'anno 1998» con le seguenti: «lire 5.000 milioni per l'anno 1998».*

**4.11** COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 1, sostituire le parole: «lire 7.100 milioni» con le seguenti: «lire 2.000 milioni».*

**4.12** COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 1, sostituire le parole: «lire 7.100 milioni» con le seguenti: «lire 4.000 milioni».*

**4.13** COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 1, sostituire le parole: «lire 7.100 milioni» con le seguenti: «lire 6.000 milioni».*

**4.14** COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Sono istituiti, secondo le procedure stabilite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, il parco nazionale dell'Asinara, il parco nazionale del Gennargentu e del Golfo di Orosei.»

**4.15** (Nuovo testo) VELTRI, CAPALDI, CONTE, NIEDDU, MURINEDDU,  
MELONI

*Sopprimere il comma 2.*

**4.17** COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

*Sopprimere il comma 2.*

**4.18**

LASAGNA

*Sopprimere il comma 2.*

**4.19**

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO

*Sostituire il comma 2 con i seguenti:*

«2. Per consentire gli interventi di cui al comma 1 e fino alla copertura dei posti previsti dalle piante organiche dei parchi nazionali ovvero al loro adeguamento è istituita presso il Ministero dell'ambiente una segreteria tecnica a supporto dell'attività dei parchi. La segreteria opera secondo un programma annuale di lavoro definito dal Ministero dell'ambiente, sulla base delle indicazioni e dei programmi proposti dagli Enti parco.

*2-bis.* Per consentire gli interventi di cui al comma 1 i parchi nazionali istituiti, nelle more della copertura dei posti espressamente previsti dalle piante organiche approvate ovvero in attesa della loro approvazione, possono stipulare fino a due contratti professionali per figure di alta specializzazione, per un anno rinnovabili una volta sola. Per tale attività è autorizzata la spesa di lire 1.200 milioni per l'anno 1997 e lire 1.800 milioni per l'anno 1998.

*2-ter.* Al fine di rendere effettivo il coordinamento e la collaborazione tra gli Enti parco nazionali è istituita la Conferenza dei presidenti dei parchi, con lo scopo di coordinare le iniziative dei rispettivi Enti parco e di promuovere attività produttive e di sviluppo compatibile, di informazione, di divulgazione, di formazione e di educazione ambientale delle popolazioni delle aree protette, nonché di stimolo alle attività di studio e di ricerca scientifica sull'ambiente relative alla tutela, conservazione, sviluppo delle risorse naturali. Il Ministero dell'ambiente con proprio decreto e sentite le competenti Commissioni parlamentari, stabilisce entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, luoghi, compiti e funzioni della Conferenza dei presidenti dei parchi».

**4.20**

VELTRI, CAPALDI, CONTE

*Al comma 2, sostituire le parole: «venti unità di esperti di cui dieci con competenze giuridico-amministrative e dieci con competenze tecnico-scientifiche» con le seguenti: «sei unità di esperti di cui tre con competenze giuridico-amministrative e tre con competenze tecnico-scientifiche».*

**4.21**

COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 2, sostituire le parole: «venti unità di esperti di cui dieci con competenze giuridico-amministrative e dieci con competenze tecnico-scientifiche» con le seguenti: «dieci unità di esperti di cui cinque con competenze giuridico-amministrative e cinque con competenze tecnico-scientifiche».*

**4.22** COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 2, sostituire le parole: «venti unità di esperti di cui dieci con competenze giuridico-amministrative e dieci con competenze tecnico-scientifiche» con le seguenti: «dodici unità di esperti di cui sei con competenze giuridico-amministrative e sei con competenze tecnico-scientifiche».*

**4.23** COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 2, sostituire le parole: «lire 1.200 milioni per l'anno 1997» con le seguenti: «lire 600 milioni per l'anno 1997».*

**4.24** COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 2, sostituire le parole: «lire 1.200 milioni per l'anno 1997» con le seguenti: «lire 800 milioni per l'anno 1997».*

**4.25** COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 2, sostituire le parole: «lire 1.200 milioni per l'anno 1997» con le seguenti: «lire 1.000 milioni per l'anno 1997».*

**4.26** COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 2, sostituire le parole: «lire 1.800 milioni a decorrere» con le seguenti: «lire 1.500 milioni a decorrere».*

**4.27** COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 2, sostituire le parole: «lire 1.800 milioni a decorrere» con le seguenti: «lire 1.000 milioni a decorrere».*

**4.28** COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 2, sostituire le parole: «lire 1.800 milioni a decorrere» con le seguenti: «lire 500 milioni a decorrere».*

**4.29**

COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente, da emanarsi sentite le competenti Commissioni parlamentari entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il Comitato dei presidenti degli Enti parco della Campania, della Basilicata e della Calabria, col fine di coordinare le iniziative dei rispettivi Enti parco e di promuovere attività di informazione, di divulgazione, di formazione e di educazione ambientale delle popolazioni delle aree protette, nonché di stimolo alle attività di studio e di ricerca scientifica sull'ambiente nel Mezzogiorno relative alla tutela, conservazione, sviluppo delle risorse naturali.

2-ter. Al fine di realizzare gli obiettivi di sviluppo delle aree naturali protette, il Comitato dei presidenti istituisce una sezione di promozione e di coordinamento degli aiuti nelle zone sensibili dal punto di vista della protezione dell'ambiente di cui alla normativa comunitaria e per intervenire adeguatamente attraverso gli aiuti per la tutela paesaggistica e ambientale del territorio».

**4.30**

VELTRI, COVIELLO, IULIANO, CAPALDI, CONTE

## **Art. 5.**

*Sopprimere l'articolo.*

**5.1**

COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

*Sopprimere il comma 1.*

**5.2**

COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 1, sostituire le parole: «6.684 milioni per l'anno 1997» con le seguenti: «5.000 milioni per l'anno 1997».*

**5.3**

COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 1, sostituire le parole: «6.684 milioni per l'anno 1997» con le seguenti: «4.000 milioni per l'anno 1997».*

**5.4**

COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 1, sostituire le parole: «6.684 milioni per l'anno 1997» con le seguenti: «3.000 milioni per l'anno 1997».*

**5.5** COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 1, sostituire le parole: «2.474 milioni per gli anni 1998 e 1999» con le seguenti: «2.000 milioni per gli anni 1998 e 1999».*

**5.6** COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 1, sostituire le parole: «2.474 milioni per gli anni 1998 e 1999» con le seguenti: «1.500 milioni per gli anni 1998 e 1999».*

**5.7** COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 1, sostituire le parole: «2.474 milioni per gli anni 1998 e 1999» con le seguenti: «1.000 milioni per gli anni 1998 e 1999».*

**5.8** COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

*Sopprimere il comma 2.*

**5.9** COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 2, sopprimere il primo periodo.*

**5.10** COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «1.760 milioni a decorrere dal 1997» con le seguenti: «1.500 milioni a decorrere dal 1997».*

**5.11** COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «1.760 milioni a decorrere dal 1997» con le seguenti: «1.200 milioni a decorrere dal 1997».*

**5.12** COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «1.760 milioni a decorrere dal 1997» con le seguenti: «1.000 milioni a decorrere dal 1997».*

**5.13** COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.*

**5.14** COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.*

**5.15** LASAGNA

*Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.*

**5.16** COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.*

**5.17** LASAGNA

*Al comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per l'attivazione del sistema di coordinamento e di controllo di cui all'articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, è autorizzata la spesa di lire 600 milioni a decorrere dal 1997. Per l'attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 13 gennaio 1994, n. 62, limitatamente ai compiti di studio, ricerca, sperimentazione delle opere volte alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna, nonché della raccolta e della elaborazione dei dati per una corretta informazione al pubblico, anche attraverso l'apertura di uno sportello per il cittadino, è autorizzata la spesa nel limite massimo di lire 400 milioni a decorrere dal 1997».*

**5.18** (Nuovo testo) CARCARINO

*Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «1.000 milioni a decorrere dal 1997» con le seguenti: «800 milioni a decorrere dal 1997».*

**5.19** COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «1.000 milioni a decorrere dal 1997» con le seguenti: «600 milioni a decorrere dal 1997».*

**5.20**

COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «1.000 milioni a decorrere dal 1997» con le seguenti: «400 milioni a decorrere dal 1997».*

**5.21**

COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

*All'emendamento 5.22 sostituire il comma 2-ter con il seguente:*

«2-ter. Al relativo onere si provvede mediante l'utilizzazione dei fondi stanziati in bilancio sul capitolo 8630 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, sulla base delle autorizzazioni di spesa determinate dalla tabella C in sede di legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 31 dicembre 1982, n. 979».

**5.22/1**

BORTOLOTTO

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti commi:*

«2-bis. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 sono sostituiti dal seguente:

Agli interventi di prevenzione e lotta all'inquinamento marino di cui alla lettera a) del precedente articolo 2, si provvede mediante l'acquisto, il noleggio o comunque l'utilizzazione, mediante appositi contratti o convenzioni, di unità navali, aereomobili o mezzi terrestri specificamente strutturati, attrezzati ed armati per operazioni di monitoraggio, controllo ed intervento antinquinamento.

2-ter. Per le finalità di cui al comma 2-bis è autorizzata a decorrere dall'anno 1997 la spesa di lire 30 miliardi da iscriverne su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 7 della legge 31 dicembre 1982 n. 979, così come determinata per il triennio 1997-1999 dalla tabella C della legge 23 dicembre 1996 n. 663».

**5.22**

BORTOLOTTO, IULIANO, POLIDORO, VELTRI, CARCARINO

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. Gli interventi in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino previsti dall'articolo 5 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 200 del 27 agosto

1994, nonchè dalla legge 31 dicembre 1982 n. 979, sono assicurati dal Ministero dell'ambiente attraverso procedure di affidamento ad altri soggetti pubblici e privati tramite contratti o convenzioni.

*2-ter.* Anche al fine di ratificare le convenzioni internazionali relative alla sicurezza e alla prevenzione dell'inquinamento marino è autorizzata per l'anno 1997 la spesa di lire 40 miliardi, a carico del bilancio del Ministero dell'ambiente. Gli stanziamenti necessari a garantire per gli anni successivi, i servizi connessi a quanto previsto da questo e dal comma precedente, sono assicurati secondo quanto determinato dall'articolo 7 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 e disposto per il triennio 1997-1999 dalla tab. C della legge 21 dicembre 1996 n. 663.

*2-quater.* Al fine di assicurare una informazione generale ai cittadini interessati e di predisporre adeguati programmi di intervento volti ad attuare quanto disposto dalla direttiva 96/82/CEE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, con particolare riferimento alla prevenzione, è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per il 1997, da inserire in apposito capitolo.

*2-quinquies.* Nelle more della costituzione del Consorzio Nazionale Imballaggi, prevista dall'articolo 41 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, il funzionamento dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti previsto dall'articolo 26 del medesimo decreto è assicurato tramite la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1997».

**5.23** (Nuovo testo)

VELTRI, CAPALDI, CONTE

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«*2-bis.* Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, commercio e artigianato, istituisce, per i gruppi di prodotti per i quali non siano stati fissati specifici criteri comunitari relativi al marchio di qualità ecologica previsti dal regolamento CEE n. 880/92, un sistema di assegnazione di un marchio nazionale per la qualità ecologica, assicurando la complementarietà tra tale sistema ed il sistema comunitario».

**5.24** (Nuovo testo)

BORTOLOTTO

## **Art. 6.**

*Sopprimere l'articolo.*

**6.1**

COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

*Sopprimere il comma 1.*

**6.2**

COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 1, sostituire le parole: «in novecento unità» con le seguenti: «in cento unità».*

**6.4** COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 1, sostituire le parole: «in novecento unità» con le seguenti: «in trecento unità».*

**6.5** COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 1, sostituire le parole: «in novecento unità» con le seguenti: «in cinquecento unità».*

**6.6** COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 1, sostituire le parole: «in novecento unità» con le seguenti: «in settecento unità».*

**6.7** COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

*Sostituire la tabella richiamata al comma 1 dell'articolo 6 con la seguente:*

TABELLA  
(Articolo 6, comma 1)

Dotazione organica del Ministero dell'ambiente:

dirigenti generali:	n. 10
dirigenti:	n. 47
(totale dirigenti:	n. 57)
IX q.f. (compreso r. esaurimento)	n. 87
VIII q.f.	n. 166
VII q.f.	n. 205
VI q.f.	n. 125
V q.f.	n. 140
IV q.f.	n. 69
III q.f.	n. 47
II q.f.	n. 4
(totale q.f.	n. 843)
Totale	n. 900

**6.8**

IL RELATORE

*Sopprimere il comma 2.*

**6.9** COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 2, sostituire le parole: «tre quinti» con le seguenti: «un quinto».*

**6.10** COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 2, sostituire le parole: «tre quinti» con le seguenti: «due quinti».*

**6.11** COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 2, sostituire le parole: «tre quinti» con le seguenti: «quattro quinti».*

**6.12** COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 2, in fine, dopo la parola: «tecnico» aggiungere la seguente: «e giuridico-amministrativo».*

**6.13** VELTRI, CAPALDI

*Sopprimere il comma 3.*

**6.14** COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

*Sopprimere il comma 3.*

**6.15** LASAGNA

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Alla copertura dei posti determinati ai sensi del comma 2 si provvede mediante corsi di riqualificazione per tutti i dipendenti di ruolo del Ministero dell'ambiente aventi diritto ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 59 del 1997. Alla successiva copertura dei posti resisi disponibili, il Ministero dell'ambiente procederà in primo luogo mediante l'immissione in ruolo del personale del ruolo unico transitorio attualmente in utilizzo presso il Ministero e quindi mediante procedure concorsuali anche in deroga all'articolo 1, comma 45 della legge n. 662, del 1996 estendendo alle qualifiche relative alle professionalità amministrative quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 29 del 1993, nonché procedure di mobilità».

**6.16** CARCARINO

*All'emendamento 6.17, sostituire le parole: «a) fino a 75 unità delle qualifiche III, IV, V e VI,» con le seguenti: «a) fino a 97 unità delle qualifiche II, III, IV, V e VI,»; alla lettera b), sostituire le parole: «b) per 84 unità delle qualifiche VI, VII, VIII e IX,» con le seguenti: «b) per 62 unità delle qualifiche V, VI, VII, VIII e IX,».*

**6.17/1**

CARCARINO

*Sostituire il comma 3 con i seguenti:*

«3. Alla copertura dei posti previsti dal comma 1 e determinati ai sensi del comma 2 si provvede, anche in deroga all'articolo 1, comma 45, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con le seguenti modalità:

a) il 40 per cento dei posti aggiuntivi, determinati dalla differenza del numero di personale in ruolo alla data del 30 maggio 1997 e la nuova dotazione organica di cui al comma 1 del presente articolo previsti per le qualifiche funzionali VI, VII, VIII e IX sono coperti attraverso il passaggio del personale già inquadrato nelle qualifiche immediatamente inferiori, previo corso di riqualificazione professionale, da effettuare con le modalità richiamate dall'articolo 12, comma 1, lettera s) della legge 15 marzo 1997, n. 59 e con accertamento, e accertamento dei titoli richiesti per la qualifica da ricoprire;

b) i posti resti disponibili, in attuazione di quanto previsto dal comma precedente, nelle qualifiche funzionali V, VI, VII e VIII, sono coperti mediante mobilità del personale già dipendente da altre amministrazioni dello Stato, prioritariamente con l'inquadramento nei ruoli del personale proveniente dagli enti posti in liquidazione ed attualmente in servizio presso il Ministero dell'ambiente, previa verifica dei requisiti richiesti. Per il personale già inquadrato saranno predisposti corsi di riqualificazione professionale secondo le esigenze e le funzioni attribuite presso i servizi del Ministero;

c) i rimanenti posti disponibili nelle qualifiche funzionali fino al raggiungimento della nuova dotazione organica sono coperti mediante inserimento nei ruoli del personale proveniente dagli enti posti in liquidazione attualmente in servizio presso il Ministero dell'ambiente per le qualifiche funzionali II, III, IV, V e VI e mediante procedure concorsuali per le qualifiche funzionali VII, VIII e IX;

d) i due posti aggiuntivi nella qualifica di dirigente generale vengono coperti mediante contratto di durata quinquennale ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nei confronti di esperti particolarmente qualificati in materie attinenti alle funzioni da svolgere, anche appartenenti alle categorie indicate al comma 1 del citato articolo 21;

e) i posti aggiuntivi nella qualifica di dirigente vengono coperti:

1) mediante inquadramento di dirigenti di enti pubblici territoriali e di aziende sanitarie locali; in servizio presso il Ministero dell'ambiente e preposti con atto formale ad uffici di livello dirigenziale alla

data del 31 dicembre 1996. L'inquadramento avviene a domanda, da effettuarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con provvedimento del Ministro dell'ambiente, con salvezza degli effetti economici, giuridici, dell'anzianità e della qualifica;

2) mediante procedure concorsuali, estendendo alle qualifiche relative alle professionalità amministrative quanto disposto dal comma 1. ultimo periodo, dell'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e mantenendo per la percentuale dei posti da riservare al personale dipendente del Ministero dell'ambiente le modalità di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 aprile 1994, n. 439;

f) le unità di personale proveniente dagli enti posti in liquidazione e attualmente in servizio presso il Ministero dell'ambiente non inquadrate secondo le procedure previste dalle lettere b) e c) del presente comma alla data del 31 dicembre 1998, sono poste in ruolo secondo la qualifica funzionale posseduta presso l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente».

*Conseguentemente, all'articolo 3 sostituire le parole: «e di lire 7.200 milioni per gli anni 1998 e 1999» con le seguenti: «e di lire 7.000 milioni per l'anno 1998 e di lire 7.000 milioni per l'anno 1999» e all'articolo 6, comma 4, sostituire le parole: «in lire 10.000 milioni per l'anno 1998 e in lire 18.910 milioni a decorrere dall'anno 1999» con le seguenti: «in lire 10.200 milioni per l'anno 1998 ed in lire 19.110 milioni a decorrere dall'anno 1999.»*

**6.17** (Nuovo testo)

GIOVANELLI, CARCARINO

*Al comma 3, sopprimere il primo periodo.*

**6.19**

COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «si provvede mediante» aggiungere le seguenti: «l'inserimento nei ruoli del personale attualmente impiegato presso il Ministero a titolo di messa a disposizione temporanea da parte di enti pubblici in liquidazione ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 3 agosto 1995, n. 337, nelle more del perfezionamento previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge 28 ottobre 1994, n. 595, in deroga all'articolo 1, comma 45, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successivamente attraverso».*

**6.20**

CARCARINO

*Al comma 3, sostituire le parole: «30 settembre 1997» con le seguenti: «31 dicembre 1997».*

**6.21**

COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 3, sostituire le parole: «30 settembre 1997» con le seguenti: «30 novembre 1997».*

**6.22** COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 3, sostituire le parole: «30 settembre 1997» con le seguenti: «30 ottobre 1997».*

**6.23** COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 3, sostituire le parole: «30 settembre 1997» con le seguenti: «30 luglio 1997».*

**6.24** COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.*

**6.25** COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

*Sopprimere il comma 4.*

**6.26** COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 4, sostituire le parole: «4.000 milioni per l'anno 1997» con le seguenti: «100 milioni per l'anno 1997».*

**6.27** COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 4, sostituire le parole: «4.000 milioni per l'anno 1997» con le seguenti: «1.000 milioni per l'anno 1997».*

**6.28** COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 4, sostituire le parole: «4.000 milioni per l'anno 1997» con le seguenti: «2.000 milioni per l'anno 1997».*

**6.29** COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 4, sostituire le parole: «4.000 milioni per l'anno 1997» con le seguenti: «3.000 milioni per l'anno 1997».*

**6.30** COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 4, sopprimere le parole «in lire 10.000 milioni per l'anno 1998 ed in lire 18.910 milioni a decorrere dall'anno 1999».*

**6.31** LASAGNA

*Al comma 4, sostituire le parole: «10.000 milioni per l'anno 1998» con le seguenti: «50 milioni per l'anno 1998».*

**6.32** COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 4, sostituire le parole: «10.000 milioni per l'anno 1998» con le seguenti: «1.000 milioni per l'anno 1998».*

**6.33** COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 4, sostituire le parole: «10.000 milioni per l'anno 1998» con le seguenti: «5.000 milioni per l'anno 1998».*

**6.34** COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 4, sostituire le parole: «18.910 milioni a decorrere dall'anno 1999» con le seguenti: «50 milioni a decorrere dall'anno 1999».*

**6.35** COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 4, sostituire le parole: «18.910 milioni a decorrere dall'anno 1999» con le seguenti: «500 milioni a decorrere dall'anno 1999».*

**6.36** COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 4, sostituire le parole: «18.910 milioni a decorrere dall'anno 1999» con le seguenti: «1.000 milioni a decorrere dall'anno 1999».*

**6.37** COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

*Al comma 4, sostituire le parole: «18.910 milioni a decorrere dall'anno 1999» con le seguenti: «1.500 milioni a decorrere dall'anno 1999».*

**6.38**

COLLA, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Entro novanta giorni dal completamento della copertura della pianta organica di cui al presente articolo, il nucleo di valutazione interno del Ministero, coadiuvato da una società esterna esperta nel settore della gestione del personale, predispone una relazione tecnica contenente la valutazione dell'organizzazione del Ministero e della gestione del personale e la trasmette alle competenti Commissioni parlamentari.»

**6.3** (Nuovo testo)

LASAGNA

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

MARTEDÌ 8 LUGLIO 1997

*Presidenza del Presidente*  
Massimo SCALIA

*La seduta inizia alle ore 12.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*  
(R039 004, B37<sup>a</sup>, 0001<sup>o</sup>)

Il Presidente Massimo SCALIA avverte che, non essendovi obiezioni, l'odierna seduta verrà ripresa mediante il sistema televisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

*AUDIZIONE DEL PROCURATORE NAZIONALE ANTIMAFIA AGGIUNTO,*  
*DOTTOR ALBERTO MARITATI*  
(A010 000, B37<sup>a</sup>, 0001<sup>o</sup>)

Il Presidente Massimo SCALIA ringrazia il dottor Maritati di essere intervenuto all'odierna seduta e lo invita a svolgere una breve relazione introduttiva circa i rapporti fra il settore del trasporto e smaltimento dei rifiuti ed il mondo della criminalità organizzata.

Il dottor Alberto MARITATI si sofferma sulle problematiche di maggiore interesse, in particolare sulle normative concernenti il trasporto e lo scarico dei rifiuti, nonché sulle aree territoriali in prevalenza interessate dalla presenza di fenomeni criminali.

Vengono quindi poste domande e formulate osservazioni dal Presidente, dai deputati Gianni PITTELLA e Franco GERARDINI, e dai senatori Giuseppe SPECCHIA, Giovanni POLIDORO e Franco ASCIUTTI.

Il dottor Alberto MARITATI risponde dettagliatamente, rilevando in particolare le caratteristiche salienti dei fenomeni criminali presenti

nel settore dei rifiuti e sottolineando la necessità di definire un progetto organico in materia, la cui predisposizione deve concludersi in tempi il più possibile brevi. Osservate le principali differenze con le normative e la situazione operativa dei maggiori Paesi europei ed extraeuropei, si sofferma sulle problematiche attinenti ai rifiuti radioattivi, sulla necessità di più incisivi controlli delle istituzioni preposte, sul coordinamento delle forze di polizia, nonché sulle possibili modifiche della normativa in relazione ai delitti contro l'ambiente.

Pongono ancora domande ed esprimono osservazioni i senatori Giovanni Lorenzo FORCIERI ed Augusto CORTELLONI, nonché il deputato Michele CAPPELLA ed il Presidente Massimo SCALIA.

Ad essi replica diffusamente il dottor Alberto MARITATI.

Il Presidente Massimo SCALIA, ringraziando il dottor Maritati per il contributo offerto ai lavori della Commissione, lo invita a fornire in futuro ai commissari ogni documento che riterrà utile per una migliore comprensione dei fenomeni esposti. Precisa inoltre che nei prossimi mesi la Commissione, se lo riterrà opportuno, potrà articolarsi in gruppi di lavoro ristretti per lo studio di aspetti specifici connessi ai compiti di cui alla legge istitutiva 10 aprile 1997, n. 97.

*ESAME DELLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO INTERNO DELLA COMMISSIONE*

(A010 000, B37<sup>a</sup>, 0001<sup>o</sup>)

Il Presidente Massimo SCALIA, *relatore*, illustra la proposta in titolo, su cui l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha espresso il suo assenso, rilevando che il testo ricalca sostanzialmente quello in vigore in altri organismi simili e soffermandosi in particolare su alcuni punti specifici.

Dopo interventi del deputato Franco GERARDINI e dei senatori Franco ASCIUTTI, Augusto CORTELLONI e Vittorio MUNDI, ai quali replica il Presidente, rimane stabilito che nel corso della prossima seduta della Commissione, prevista per venerdì 11 luglio 1997, alle ore 10, potranno essere presentate eventuali proposte emendative, per passare poi nella successiva seduta, prevista per martedì 15 luglio 1997, alle 11, alla loro votazione ed alla votazione finale.

*La seduta termina alle ore 13,35.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per le questioni regionali**

MARTEDÌ 8 LUGLIO 1997

*Presidenza del Presidente*  
Mario PEPE

*La seduta inizia alle ore 12,50.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente Mario PEPE, considerato che sono in corso votazioni alla Camera, propone di procedere all'esame del disegno di legge A.S. n. 751, rinviando alla seduta di domani, che viene nel contempo posticipata alle ore 13,30, il seguito dell'esame del disegno di legge A.S. n. 1388.

La Commissione consente.  
(A007 000, B40<sup>a</sup>, 0005<sup>o</sup>)

**(751) DIANA Lino ed altri: Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta all'inquinamento luminoso**

(Parere alle Commissioni 10<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> del Senato) (Esame e conclusione – parere favorevole con osservazioni)

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Il senatore Armin PINGGERA, *relatore*, ricorda che il disegno di legge in esame era già in passato stato presentato alla Camera dei deputati nella XI legislatura ed al Senato nella XII legislatura.

Il disegno di legge tende a contenere il consumo energetico per illuminazione esterna e il cosiddetto «inquinamento» luminoso che ne discende. La Società Astronomica Italiana (S.A.It.) da tempo ha avvertito che il consumo di energia per illuminazione esterna causa gravi sperperi di energia, perchè il trenta per cento dell'energia elettrica per illuminazione esterna viene utilizzata per illuminare, senza utilità e senza necessità, il cielo. Secondo l'ENEL nell'anno 1994, l'illuminazione pubblica ha consumato 4.668 milioni di kwh. L'illuminazione privata esterna vie-

ne stimata nella misura di un buon trenta per cento di quella pubblica e pertanto l'illuminazione esterna consuma all'anno 6.000 milioni di kwh. Si stima pertanto che in tutto il territorio del nostro paese annualmente vengano sperperate alcune centinaia di miliardi solo per illuminare il cielo.

Il disegno di legge in esame tende quindi a prescrivere:

- 1) l'utilizzazione di lampioni con ottiche che non disperdono luce lateralmente o verso l'altro;
- 2) l'adozione di dispositivi per ridurre il flusso di potenza o il numero dei punti luce funzionanti durante le ore centrali della notte;
- 3) l'impiego di lampade di alta efficienza;
- 4) il divieto di orientare luci verso l'alto ad eccezione dei casi e degli scopi in cui ciò sia realmente necessario;
- 5) l'adozione di lampade con potenza adeguata, anche nel loro numero, alle esigenze reali, evitando sovradimensionamenti.

Il disegno di legge è frutto di lavoro di collaborazione tra tecnici del settore dell'illuminazione, dell'Associazione italiana di illuminazione (A.I.D.I.) e studiosi della S.A.It., e dell'esame di provvedimenti del settore vigenti in altre nazioni.

Con l'approvazione del disegno di legge verrà prescritto l'utilizzo di lampade tecnologicamente più progredite; si potrà presentare però il problema di scorte di materiali di qualità più bassa; nella valutazione comparativa dei beni da tutelare però dovrebbe prevalere il risparmio energetico sugli interessi di mercato che potranno adeguarsi; considerando che un comune con circa 50 mila abitanti consuma in media circa un miliardo di lire per illuminazione pubblica, il risparmio di energia elettrica per i comuni risulta significativo.

Con l'approvazione del disegno di legge verrà aumentata anche l'efficienza della ricerca degli osservatori astronomici (professionali e pubblici), senza perdita di qualità del servizio d'illuminazione pubblica e della sicurezza di strade e città.

Il disegno di legge tende all'impiego efficiente delle sorgenti di luce e non all'oscuramento, se non verso l'alto.

Il disegno di legge è strutturato in dodici articoli suddivisi in sette capi.

L'articolo 1 fissa le finalità del disegno di legge nella riduzione dell'inquinamento luminoso e dei consumi energetici da esso derivanti e nella tutela dei siti degli osservatori astronomici dall'inquinamento luminoso, considerando come tale ogni forma di irradiazione di luce artificiale al di fuori delle aree a cui essa è destinata.

L'articolo 2 fissa le competenze che si riserva lo Stato; va rilevato che sono comunque da fare salve le competenze delle regioni autonome e delle province di Trento e Bolzano, perchè notevole parte della regolamentazione dettagliata ricade fra le competenze affidate a regioni a Statuto speciale e province autonome, come per esempio l'aspetto della illuminazione pubblica, che rientra nell'ambito della viabilità e dei lavori pubblici e, in parte, dei servizi pubblici da gestire a mezzo di aziende speciali. Appare non del tutto illogico incaricare per legge enti nazionali

o associazioni nazionali o italiane di vario genere, anche se specializzate, della collaborazione nella funzione di diffusione delle problematiche oggetto della legge, invece di affidare tali compiti alle regioni ed alle province autonome. Sotto tale profilo sarà opportuno sottoporre ad esame oculato la lettera *b*) dell'articolo 2.

Il capo secondo è destinato ai compiti degli enti territoriali e degli osservatori astronomici; alle regioni viene solo demandato il compito di adeguare ai criteri del disegno di legge i regolamenti ed i capitoli per l'illuminazione pubblica o esterna di qualsiasi tipo ed il compito inoltre di erogare contributi, senza provvedere per altro a dotare le regioni di corrispondenti entrate; le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome non vengono fatte salve.

Più consistenti sono i compiti affidati a province e comuni, rilevandosi peraltro che i comuni dovrebbero munirsi di piani regolatori di illuminazione, con corrispondente gravosa spesa e sottoposizione ad autorizzazione del sindaco di tutti gli impianti di illuminazione esterna con relativo obbligo di progettazione e relative spese non certo trascurabili per i cittadini.

Il controllo e gli oneri accessori di progettazione potrebbero consumare in anticipo e a lungo i possibili risparmi. Poco è da rilevare circa i compiti di sorveglianza degli osservatori astronomici, mentre va posta attenzione affinché il rimanente compito burocratico non diventi eccessivo.

Il capo terzo regola le sorgenti di luce esterna e prevede una regolamentazione molto minuziosa, che potrebbe essere forse meglio demandata ad un regolamento, strumento molto più agile ad adeguarsi ad ulteriori progressi.

Il capo quarto prevede la copertura finanziaria fino al 1998.

Il capo quinto prevede un sistema sanzionatorio di carattere amministrativo; la fattispecie di cui al primo comma dell'articolo 9 appare però bisognosa di migliore determinazione dell'ambito tutelato, mentre la fattispecie prevista dal comma 2 dell'articolo 9 potrebbe dare adito ad un contenzioso consistente, perchè la formulazione che fa riferimento al concetto di «notevole fonte di inquinamento luminoso» non appare sufficientemente delimitata. Inoltre non appare ammissibile demandare l'individuazione dei fatti sanzionabili a specifiche indicazioni fornite dagli «osservatori astronomici competenti». Altrettanto vale per i commi 4 e 5; il sistema sanzionatorio non appare dunque sufficientemente circoscritto e delimitato nel suo campo di applicazione.

Il capo sesto (articolo 10) contiene disposizioni relative alle zone tutelate.

Il capo settimo prevede l'estensione dell'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 10 anche ad ulteriori territori e l'entrata in vigore del disegno di legge.

In conclusione, il relatore propone il seguente schema di parere:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge A.S. n. 751, recante misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta all'inquinamento luminoso;

## ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

- è necessario fare salve le competenze in materia delle regioni autonome e delle province di Trento e Bolzano;
- inoltre si propone di affidare i compiti di cui all'articolo 2, lettera b) alle regioni e alle province autonome, le quali poi potranno avvalersi dell'opera delle società e degli enti ivi menzionati;
- si propone di precisare le fonti di finanziamento per l'erogazione da parte delle regioni e delle province autonome dei contributi previsti all'articolo 3;
- si propone di esaminare se non sia possibile evitare la spesa gravosa per i comuni che comporta il «Piano regolatore di illuminazione»;
- la regolamentazione di cui all'articolo 7 potrebbe essere preferibilmente demandata ad un regolamento, che risulterebbe di più facile adeguamento al modificarsi delle circostanze;
- il sistema sanzionatorio di cui all'articolo 9 è da circoscrivere e da delimitare meglio, possibilmente evitando concetti generici come «notevole fonte di inquinamento luminoso» ed evitando indicazioni demandate agli Osservatori Astronomici competenti».

Dopo che il deputato Mario VALDUCCI ha espresso un giudizio negativo, vertendo il disegno di legge su materia che lo Stato non dovrebbe disciplinare, e dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore Tarcisio ANDREOLLI, il presidente Mario PEPE pone in votazione la proposta di parere presentata dal relatore, che viene approvata a maggioranza.

*La seduta termina alle ore 13,15.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni  
criminali similari**

MARTEDÌ 8 LUGLIO 1997

**25ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
DEL TURCO

*La seduta inizia alle ore 9,50.*

In apertura di seduta il PRESIDENTE rivolge alla Commissione alcune comunicazioni in merito alla delegazione che si recherà in Bulgaria, alla redazione del documento sulle modifiche alla legislazione anti-racket, alla discussione della relazione sullo stato degli organici delle forze di polizia, alla composizione dei comitati di lavoro, all'audizione del Sindaco di Ottaviano e all'incontro – che avrà luogo lunedì 14 luglio – dell'Ufficio di Presidenza integrato dai Rappresentanti dei Gruppi con il Presidente del Consiglio regionale della Sardegna Selis e con il Presidente della Giunta regionale Palomba.

(A008 000, B53ª, 0007º)

*SEGUITO DELL'AUDIZIONE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO DEL FONDO DI SOLIDARIETA PER LE VITTIME DELLE ESTORSIONI, AVVOCATO LORENZO PALLESI*

(A010 000, B53ª, 0001º)

Il PRESIDENTE, ringraziato l'avvocato Pallesi per la sua partecipazione all'odierna audizione, ricorda che la relazione introduttiva era già stata svolta nella seduta del 20 maggio scorso.

Il deputato LUMIA chiede se l'alto numero di istanze di risarcimento non accolte dipenda solo da limiti normativi, se l'esperienza professionale nel ramo assicurativo dell'avvocato Pallesi sia stata una risorsa o un limite per la sua attività e quali siano i rapporti con il Commissario straordinario *antiracket* e con le Prefetture.

L'avvocato PALLESI fa presente che, certamente, gran parte dei problemi nel funzionamento del Comitato derivano da limiti organizzati-

vi e normativi poichè sono palesi le inadeguatezze delle fattispecie legislative, l'ignoranza delle medesime da parte dei richiedenti, la scarsa definizione del nesso di causalità da parte delle Prefetture e l'indebita commistione, nelle domande, di problemi estorsivi ed usurari. Dopo aver successivamente affermato la congruità e l'utilità della sua precedente esperienza assicurativa per lo svolgimento dell'attività in discussione, l'avvocato Pallesi fa presente che le relazioni con le Prefetture e con il Commissario *antiracket*, dopo un periodo di assestamento, possono definirsi tranquille nel rispetto dei reciproci ruoli.

*SULL'ATTENTATO ALL'ABITAZIONE DEL SINDACO DI REGGIO CALABRIA (A003 000, B53<sup>a</sup>, 0001<sup>o</sup>)*

Il deputato BOVA denuncia la grave situazione venutasi a creare a Reggio Calabria dopo l'attentato all'abitazione del Sindaco.

Il PRESIDENTE avverte di essere in contatto continuo con il Prefetto di Reggio Calabria e dichiara la disponibilità ad organizzare la presenza di membri della Commissione alla manifestazione che oggi si svolgerà nella città. Di fronte alle richieste di inviare l'esercito anche in quella zona, ritiene che una decisione del genere debba essere comunque ben ponderata, anche in seguito di una cognizione diretta dei problemi.

La deputata NAPOLI denuncia che, oltre agli attentati ai vertici degli enti locali, assai spesso si registrano attentati di notevole gravità alle imprese operanti nella provincia di Reggio Calabria. Invita la Commissione a prendere atto di questa complessiva realtà anche in vista di un eventuale ritorno nel territorio calabrese.

*RIPRESA DELL'AUDIZIONE*

Il deputato OLIVO, dopo aver sottolineato la necessità di un incremento di attività investigative mirate, al fine di migliorare il controllo del territorio in Calabria, chiede all'avvocato Pallesi delucidazioni sull'importante questione della rapidità dei risarcimenti.

L'avvocato PALLESI afferma che la rapidità dei risarcimenti dipende sia dalla complessità dei casi, sia dall'*iter* prescelto dai richiedenti ed anche dalla precisione dell'istruttoria da parte delle Prefetture in merito al nesso di causalità. Si devono inoltre considerare i ritardi che possono derivare dall'esistenza di un procedimento penale, l'esito negativo del quale non preclude tuttavia il risarcimento.

Il presidente DEL TURCO chiede all'avvocato Pallesi se, potendo modificare solo un aspetto normativo della disciplina del risarcimento, modificherebbe la legge o il regolamento.

L'avvocato PALLESI sostiene che la maggior parte dei ritardi e delle difficoltà burocratiche riscontrati sino ad oggi nasce dal regolamento che quindi avrebbe la priorità nell'ipotesi di una riforma.

Il PRESIDENTE, dopo aver sottolineato che la Commissione si impegnerà a fondo nel proporre modifiche alla normativa *antiracket*, ringrazia l'avvocato Pallesi per la chiarezza della sua esposizione alla Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

*ESAME DEL DOCUMENTO SULLE MODIFICHE ALLA LEGISLAZIONE ANTIRACKET*  
(A010 000, B53<sup>a</sup>, 0001<sup>o</sup>)

Dopo una breve introduzione del PRESIDENTE, non essendovi osservazioni, la Commissione concorda sull'invio del documento, recante le proposte sulle modifiche alla legislazione *antiracket*, ai Presidenti dei due rami del Parlamento e ai Presidenti delle Commissioni giustizia.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*  
(A007 000, B53<sup>a</sup>, 0012<sup>o</sup>)

Il PRESIDENTE ricorda la decisione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi di tenere, martedì 15 luglio, una discussione di carattere generale sul lavoro svolto dalla Commissione e sull'impostazione dell'attività futura.

Il senatore CENTARO sottolinea l'importanza dell'impegno della partecipazione della Commissione antimafia all'incontro con le associazioni *antiracket* della Sicilia, da tenersi nella provincia di Siracusa.

Il PRESIDENTE assicura che l'argomento sarà esaminato nella prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Il deputato LUMIA propone che il dibattito previsto per martedì prossimo sia introdotto dal Presidente e che sia presentata una relazione riassuntiva delle attività svolte.

Il senatore FIGURELLI, riferendosi all'intervento del senatore Centaro, propone che la riunione delle associazioni *antiracket* della Sicilia si tenga ove ha avuto luogo l'operazione «Piazza pulita».

La deputata NAPOLI, nel dichiararsi d'accordo sulla prevista discussione in merito al lavoro svolto, sostiene che i sopralluoghi dovrebbero produrre qualcosa di visibile e di immediato laddove si sono tenuti. Ciò vale, ad esempio, anche per l'utilizzazione dell'esercito a Napoli, che appare oggi come una iniziativa dell'Esecutivo.

Il presidente DEL TURCO precisa che delle risultanze del sopralluogo conoscitivo svoltosi a Napoli, L'Ufficio di Presidenza della Commissione ha immediatamente discusso con il Ministro dell'interno e che dunque l'iniziativa concernente l'utilizzazione dell'esercito a Napoli trae origine da una indicazione dal lui formulata, in quella circostanza, a nome della Commissione.

Il senatore NOVI sottolinea l'esigenza di ripensare al lavoro fino ad ora compiuto dalla Commissione, considerato, ad esempio, che eventi successivi al sopralluogo conoscitivo di recente effettuato a Napoli riducono il significato delle audizioni svolte in quella occasione. Inoltre la realtà di Napoli – prosegue il senatore Novi – è stata affrontata dalla Commissione in modo inadeguato rispetto a problemi drammatici che la Commissione deve approfondire e denunciare per adempiere il compito istituzionale ad essa affidato.

Il deputato SAPONARA, dopo aver espresso apprezzamento per l'attenzione, dedicata dalla Commissione, al Mezzogiorno, rileva tuttavia l'esigenza che sia affrontato con impegno il tema della criminalità organizzata nel Nord del paese, anche con l'effettuazione, peraltro già programmata, di un approfondito sopralluogo conoscitivo a Milano.

Il presidente DEL TURCO, premesso che è sua intenzione evitare ogni intervento che valga solo ad assicurare spazi sui mass media ma piuttosto puntare a quei temi – ad esempio la presenza ed il ruolo dei sindaci nel settore dell'ordine pubblico – che devono qualificare l'inchiesta, ribadisce l'opportunità di un dibattito sui diversi aspetti dell'attività svolta dalla Commissione nell'attuale legislatura.

Accogliendo infine una proposta, formulata dal deputato LUMIA con riferimento alle preoccupazioni manifestate dal deputato Bova, la Commissione stabilisce che una delegazione si rechi oggi stesso a Reggio Calabria.

#### *CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi martedì 15 luglio 1997, alle ore 9, con all'ordine del giorno la discussione sull'attività svolta.

*La seduta termina alle ore 11,10.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per il parere al Governo sulle norme delegate previste**  
**dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662,**  
**concernenti misure di razionalizzazione della finanza pubblica**

MARTEDÌ 8 LUGLIO 1997

*Presidenza del Presidente*  
Salvatore BIASCO

*La seduta inizia alle ore 20,15.*

**Sui lavori della Commissione**

(A007 000, B14<sup>a</sup>, 0005°)

Il Presidente Salvatore BIASCO propone, data la concomitanza con le riunioni di alcuni gruppi parlamentari, che l'esame dello schema di decreto legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 3, comma 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, previsto come secondo punto all'ordine del giorno dell'odierna seduta, sia rinviato a mercoledì 9 luglio.

La Commissione consente.

**Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo: recante riforma delle disposizioni delle imposte dei redditi applicabili alle operazioni di cessione di aziende, conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di partecipazioni (esame ai sensi dell'articolo 3, comma 161, lettera a), b), c), d), e), g) della legge 23 dicembre 1996, n. 662).** Relatore: Salvatore Biasco

(Seguito dell'esame e conclusione. Parere favorevole con osservazioni)  
(R139, b00, B14<sup>a</sup>, 0005°)

La Commissione riprende l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, sospeso, da ultimo, nella seduta del 3 luglio scorso.

Il Presidente, Salvatore BIASCO, relatore, con il consenso dei presentatori dà per illustrate le proposte emendative pervenute (v. allegato). In merito alle stesse dichiara di accogliere nella propria proposta di parere gli emendamenti Armani 16 e Albertini 19; si rimette alla Commissione per quanto riguarda l'emendamento Armani 5, nonchè per quanto

riguarda l'emendamento Armani 6, di cui i presentatori propongono la seguente riformulazione: «Il rinvio all'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 non sembra consentito in una norma delegata qualora non sia già previsto dalla norma delegante»; si dichiara contrario ai restanti emendamenti. Passa quindi alla votazione dei singoli emendamenti. L'emendamento Rossi 1, posto in votazione, viene respinto, risultando conseguentemente precluso l'emendamento Armani 2.

Dopo dichiarazione di voto del senatore Renato ALBERTINI, che raccomanda l'approvazione del proprio emendamento n. 3 sottolineando che al beneficio della rateazione deve conseguire quanto meno il pagamento degli interessi legali, l'emendamento Albertini 3, posto in votazione, viene respinto.

Posti successivamente in votazione, gli emendamenti Armani 4, 5, 6 (nuova formulazione) e 7, vengono respinti.

Dopo dichiarazione di voto del senatore Renato ALBERTINI sul proprio emendamento n. 8, l'emendamento viene respinto.

Quindi, l'emendamento Armani 9, posto in votazione, viene respinto.

L'emendamento Albertini 10, dopo dichiarazione di voto del proponente che ne raccomanda l'approvazione, nonché gli emendamenti Armani 11 e 12 vengono respinti.

L'emendamento Albertini 13, dopo dichiarazione di voto del presentatore che sottolinea l'esigenza di una norma antielusiva di portata generale come si ritrova in altri sistemi tributari, posto in votazione, viene respinto.

Posti in votazione gli emendamenti Rossi 14, Armani 15, 17, 18, 20, vengono respinti.

Il senatore Furio BOSELLO, intervenendo per dichiarazione di voto finale, non può esimersi dal valutare che l'impianto complessivo del provvedimento appare valido, in quanto risponde a precise esigenze delle imprese e presenta, complessivamente, una sufficiente chiarezza normativa; peraltro, le disposizioni antielusive sono di per sè sole sufficienti a motivare l'espressione di un voto contrario alla proposta di parere favorevole. Dopo aver rilevato che l'amministrazione finanziaria gode attualmente di una amplissima discrezionalità sia nella scelta dei soggetti da sottoporre a controllo sia per quanto concerne gli strumenti da utilizzare nel controllo stesso, osserva che in un tale contesto sarebbe stato necessario ridurre – anzichè ampliare, come consegue dall'articolo 7 del provvedimento – tali poteri discrezionali, che si risolvono in arbitrio.

Dopo aver sottolineato che in un sistema tributario basato su una imposizione di tipo analitico-casistico è inaccettabile una clausola generale antielusiva, a differenza di quanto avviene in altri paesi nei quali l'imposizione avviene per principi, rileva che la disposizione sarà produttiva di contenzioso e non sarà idonea ad impedire comportamenti elusivi.

Il senatore Sergio ROSSI dichiara il voto contrario della lega nord per l'indipendenza della Padania, motivata dall'elevatezza della aliquota sostitutiva e dall'eccessivo potere discrezionale attribuito all'amministrazione finanziaria in materia antielusiva.

Il senatore Renato ALBERTINI riconferma i motivi di divergenza dal parere proposto dal relatore, concernenti l'aliquota sostitutiva effettiva, che in concreto viene ad essere ben inferiore al livello formale del 27, l'esenzione dalla applicazione di una corretta tassazione e le lacune nella disposizione antielusiva; tuttavia, con riferimento alle finalità perseguite dal provvedimento, ritiene opportuno esprimere la propria astensione.

Il senatore Francesco Saverio BIASCO, rammentando come le perplessità a suo tempo avanzate dall'opposizione circa la possibilità che dalla legge di delega potessero derivare norme liberticide siano confermate dalla normativa antielusiva recata dal presente provvedimento, esprime forti riserve e preoccupazioni in relazione all'incidenza che avrà nel rapporto tra fisco e cittadini il notevole potere discrezionale affidato alla amministrazione finanziaria nell'esplicare la propria attività di accertamento; dichiara pertanto, a nome del proprio gruppo, voto contrario.

Concluse le dichiarazioni di voto finali, il Presidente, Salvatore BIASCO, relatore, pone in votazione la propria proposta di parere, che per effetto delle modifiche risultanti dal dibattito, risulta così riformulata:

«La Commissione parlamentare per il parere al Governo sulle norme delegate previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernenti misure di razionalizzazione della finanza pubblica;

esaminato lo schema di decreto legislativo recante riforma delle disposizioni delle imposte dei redditi applicabili alle operazioni di cessione di aziende, conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di partecipazioni, attuativo della delega di cui all'articolo 3, comma 161, lettera a), b), c), d), e), g) della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

premessi che:

la riforma organica delle disposizioni delle imposte sui redditi applicabili alle operazioni di cessione di azienda, conferimenti di aziende, fusioni, scissione e permuta di partecipazione è attesa da molti anni dagli operatori economici;

gli interventi fino ad ora susseguitisi nell'ambito delle operazioni di ristrutturazioni aziendali hanno determinato distorsioni nelle scelte degli operatori, favorendo alcuni negozi giuridici e non consentendo l'adozione della formula giudicata dai singoli imprenditori più adeguata alle reali finalità economiche. È, invece, necessario che tutte le operazioni di ristrutturazione aziendale siano disciplinate in maniera analoga ai fini fiscali, non distorcendo le scelte imprenditoriali, che devono poter essere adeguate alle mutevoli condizioni di mercato;

il Governo era stato delegato con l'articolo 3, comma 161, lett. a), b), c), d), e) e g) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ad emanare uno o più decreti recanti disposizioni in materia di imposte sui redditi, al fine di eliminare in maniera organica e sistematica le disparità di trattamento delle operazioni di ristrutturazione. Era scopo della delega, anche incentivare tali processi, capaci di portare a strutture più concentrate, complesse e trasparenti, giudicate necessarie alla fortificazione e potenziamento delle nostre imprese sul piano organizzativo, patrimoniale finanziario;

constatato che il provvedimento rispetta i principi ed i criteri direttivi della delega;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) Nell'articolo 1, comma 1, il termine «cessione di azienda» utilizzato dalla norma è generico, in contrasto con l'ampia definizione dell'ultimo comma dell'articolo 9 del TUIR. È opportuno, o attraverso dizione esplicita o attraverso i riferimenti di legge, che sia chiarito che tale termine si riferisce anche a «cessioni di complessi aziendali» e che costituisce «cessione» anche il conferimento. Ciò ai fini di un più agevole inquadramento del campo applicativo delle norme contenute negli articolo 1, comma 3 e articolo 3, comma 1.

2) Il combinato disposto dall'aliquota formale per l'imposta sostitutiva fissata nell'articolo 1 e della rateizzazione prevista nell'articolo 2 dà luogo ad una riduzione di aliquota effettiva che, da ciò che risulta nella relazione di accompagnamento, dovrebbe pesare per circa il 20 delle plusvalenze. Probabilmente, ciò corrispondeva all'intenzione del legislatore al momento in cui la legge di delega fu varata dal Parlamento. Da allora, la riduzione dei tassi di interesse ha disallineato l'aliquota attualizzata con l'aliquota-obiettivo. Fermo restando la necessità di avere uniformità di aliquota formale tra la tassazione delle plusvalenze e dei capital gains, sarebbe opportuno considerare, in alternativa alla riduzione delle aliquote formali, l'estensione del periodo di rateizzazione dell'imposta sostitutiva.

3) Nell'articolo 1, comma 3, andrebbe chiarito se la disposizione si applica anche nei casi di cessione parziale della partecipazione purchè tale cessione determini nel cedente la perdita della situazione di controllo o di collegamento.

4) Nell'articolo 1, comma 4, occorre aggiungere il riferimento alle operazioni di cui al comma 3.

5) Nell'articolo 2 andrebbe eliminato il riferimento alle annualità delle rate, in quanto le rate dovrebbero avere riferimento ai periodi d'imposta. Il versamento dell'imposta sostitutiva andrebbe effettuato entro il termine previsto per i pagamenti a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta nel quale è stata realizzata la plusvalenza e ai quattro successivi.

6) Nell'articolo 2, comma 1, l'ultima frase è oscura. Non è chiaro se il «pagamento dell'imposta» si riferisca all'«eventuale pagamento dell'imposta» e se «le imposte sui redditi già assolte» si riferiscano ad imposte pagate in relazione a plusvalenze realizzate. Se così intesa, la frase risulterebbe pleonastica.

7) Il comma 1, dell'articolo 3, detta criteri di favore per la determinazione delle plusvalenze derivanti dal conferimento di aziende o di partecipazioni di controllo o di collegamento: il riferimento ivi contenuto alle disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi va fatto più opportunamente all'articolo 54 di detto testo unico; il generico riferimento al testo unico potrebbe altrimenti indurre ad applicare i criteri in parola anche per la determinazione delle minusvalenze, in evidente contrasto con le finalità della norma e in modo difforme da quanto indicato dalla relazione di accompagnamento al provvedimento stesso.

8) In relazione all'articolo 3, comma 4, si segnala che il conferimento dell'unica azienda dell'imprenditore individuale ai fini della trasformazione in società avviene – diversamente da quanto sostenuto nella relazione al provvedimento – con oneri impositivi, in quanto soggetto al pagamento dell'INVIM nel caso in cui tale azienda sia costituita anche da immobili. L'imminente cessazione della applicazione di tale imposta potrebbe fungere da deterrente alla realizzazione delle operazioni in questione. Sarebbe quindi necessaria una estensione del regime speciale anche ai fini delle imposte indirette da attuarsi con provvedimento apposito, ad esempio prevedendo un'imposta sostitutiva come nel caso dell'autoliquidazione dell'imposta di successione o una riduzione come nel caso di scioglimento agevolato delle società di comodo.

Valuti, inoltre, il Governo se non vi è un eccesso di cautela nella previsione dell'assoggettamento a tassazione con le norme del reddito di impresa per la cessione delle partecipazioni nel triennio successivo al conferimento dell'unica azienda dell'imprenditore individuale.

9) Va chiarito, ai sensi della precisazione richiesta al punto 1 del presente parere e del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'articolo 1 se le tre opzioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, valgono anche per il conferimento di partecipazioni di controllo e di collegamento.

10) I commi 4, 5, 6, e 7 dell'articolo 4, normano la possibilità di ripensamento, entro i 5 anni, dell'opzione di neutralità scelta per il conferimento. Tale disciplina, è certamente utilizzabile al meglio per operazioni che si esauriscano nel gruppo, ma crea notevoli difficoltà nell'ipotesi dell'uscita dal gruppo di una delle due società. Essa lega fiscalmente la società conferente e la conferitaria per un determinato numero di anni, mentre il destino delle due società può divaricarsi, venendo così a determinare negli anni una pluralità di intricate situazioni, che diventa molto difficile per l'Amministrazione finanziaria monitorare e controllare.

Sembra preferibile che l'opzione sia esercitata una volta per tutte all'atto del conferimento separando i destini fiscali delle due società. In tal caso, il Governo valuti se non sia opportuno trovare forme di attenuazione per la potenziale tassazione riferita alla stessa base imponibile in capo alle due società. Anche una qualche divisione dell'aliquota tra i

due soggetti (indicativamente, 15 e 15 per cento) sui valori in sospensione può essere compatibile con questa seconda via.

11) In relazione alla fattispecie degli «scambi di partecipazioni», contemplata dall'articolo 5, si renderebbe opportuno un miglior coordinamento con l'analogia disciplina nel decreto legislativo n. 544 del 1992. In particolare, sarebbe opportuno definire gli elementi caratteristici della fattispecie che la distinguono dai conferimenti.

12) Il Governo valuti se non sia opportuno anche definire esplicitamente il trattamento fiscale del soggetto che non esercita attività d'impresa (privati, enti non commerciali, fondi comuni di investimento) nel caso in cui esso sia controparte di un soggetto di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b) del TUIR.

13) Nell'articolo 6, comma 2, lettera a), si propone di sostituire le parole «rilevante ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva», con «già assoggettate all'imposta sostitutiva» nel senso di assumere, agli effetti della disciplina di tale comma, le plusvalenze a fronte delle quali vi sia stato un effettivo versamento di imposta.

14) Con riferimento sempre all'articolo 6, comma 2, lettera a), non è chiaro in che modo le plusvalenze debbano essere depurate delle eventuali minusvalenze.

15) Non dovrebbero esserci dubbi nella formulazione della norma che l'indebito vantaggio fiscale» di cui all'articolo 7, comma 1, non riguarda la libertà di scelta del contribuente tra diverse soluzioni possibili, ma quelle condizioni in cui alchimie finanziarie sorprendano la buona fede del legislatore portando a risultati da esso non previsti. Il necessario collegamento dell'articolo 7 è con il diritto d'interpello recentemente attuato, che si auspica possa, dopo il necessario rodaggio, portare a risposte in tempi più brevi dei 6 mesi.

16) Con riferimento all'articolo 7, comma 1, punto 3, lettera c), si suggerisce di separare le due previsioni formulate nel testo, considerandole come singole fattispecie.

17) Le disposizioni attuative di cui all'articolo 4, comma 2, all'articolo 3 comma 2, articolo 6 comma 3 è opportuno siano rinviate ad apposite istruzioni dell'Amministrazione finanziaria, trattandosi di questioni interpretative e procedurali, appoggiate a norme non equivocabili.

18) Nell'articolo 8, comma 2, lettera a), viene giustamente previsto che non si applichino le limitazioni al riporto delle perdite nel caso in cui «le partecipazioni siano acquisite da società controllate dallo stesso soggetto che riporta le perdite ovvero dal soggetto che controlla il controllante di questi». L'introduzione di questo principio chiama in causa una sorta di disciplina della fiscalità del «gruppo» di cui si è compiuto un importante passo avanti.

Ciò lascia auspicare che nel breve futuro tale disciplina sia finalmente introdotta, e già potrebbe compiere altri passi in avanti, se non una vera e propria definizione completa, in sede di elaborazione del testo di legge relativo alla base imponibile del reddito di impresa. L'intervento richiederebbe di essere effettuato con la cautela che impone la normativa europea in materia di dimensioni di azienda.

Si segnalano inoltre, alcune opportune correzioni e miglioramenti formali.

19) Nell'articolo 1, comma 3 il riferimento al secondo comma, ultimo periodo dell'articolo 2359 del codice civile è evidentemente frutto di un errore materiale: il riferimento corretto dovrebbe essere all'ultimo periodo del terzo comma.

20) Nello stesso articolo, sembrerebbe opportuno anteporre la disposizione del comma 3 a quella del comma 2.

21) L'articolo 4, comma 6, terzo periodo, risulta più leggibile se si inserisce tra le parole «dell'azienda» e «ancora» le parole «rispetto al valore».

22) L'articolo 5 potrebbe più opportunamente essere compattato, inserendo nel comma 1 dopo «azioni proprie» la frase «iscritte in bilancio o derivanti da aumento di capitale riservato» e sopprimendo il comma 2.

23) Nell'articolo 7, comma 1, punto 7), il riferimento all'«avviso di accertamento» è frutto di errore materiale e va corretto con il riferimento all'«accertamento».

24) L'articolo 9, per evidenti errori materiali, contiene riferimenti non esatti: nel primo comma, in luogo dell'articolo 4, andrebbe fatto riferimento all'articolo 5, e nei commi 2, 3 e 4 il riferimento all'articolo 5 dovrebbe intendersi fatto all'articolo 6.

25) Per quanto concerne, il regime transitorio del comma 4 dello stesso articolo non è molto chiara la sua ratio, che andrebbe meglio esplicitata».

*La seduta termina alle ore 21,30.*

ALLEGATO

**PROPOSTE EMENDATIVE AL PARERE PREDISPOSTO DAL RELATORE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE: RIFORMA DELLE DISPOSIZIONI DI CESSIONE E CONFERIMENTO DI AZIENDE, FUSIONE, SCISSIONE E PERMUTA DI PARTECIPAZIONI**

*Al punto 2) del parere, nel quarto periodo, sostituire le parole da «considerare» fino a «sostitutiva.» con le seguenti: «che il Governo riducesse l'aliquota del 27 per cento al 18 per cento, più equa ed idonea ad incentivare le aggregazioni di imprese, anche in considerazione del fatto che l'aliquota applicata negli altri paesi è fissata mediamente intorno al 17/18 per cento».*

1

ROSSI

*Emendamento alla fine del punto 2) del parere del relatore: «Per ottenere una vera incentivazione degli smobilizzi patrimoniali delle imprese ed il conseguente rafforzamento dell'apparato produttivo nazionale (e, quindi, una sua maggiore capacità concorrenziale in campo internazionale), occorrerebbe essere più coraggiosi e, pertanto, dovendo (nel rispetto della delega), rimanere nel sistema impositivo proposto, applicare un'aliquota di tassazione più bassa, dell'ordine del 18, portando a tale livello anche quella prevista per la tassazione delle plusvalenze occasionali, realizzate dalle persone fisiche con la cessione di partecipazioni qualificate.*

2

ARMANI, BERRUTI, D'ALÌ, CONTE, PACE, PASTORE, BIASCO

*Il numero 2, è così sostituito:*

2) Alla necessità di equiparare la tassazione delle plusvalenze derivanti da operazioni di ristrutturazione aziendale a quella dei capital gains, si associano, anche, esigenze di uniformità della nuova disciplina al dettato del testo unico delle imposte sui redditi in materia di tassazione delle plusvalenze (articolo 54). A tal proposito, la rateizzazione, in cinque periodi, dell'imposta sostitutiva, porta conseguentemente ad una riduzione dell'aliquota nominale (27). È pertanto opportuno prevedere da un lato la suddetta rateizzazione, in ossequio alla disciplina dettata dall'articolo 54 TUIR, dall'altro prevedere, per finalità equitative, la corresponsione degli interessi legali sugli importi delle singole rate, al fine di non privare di contenuto la previsione di un'aliquota al 27. La previsione del pagamento degli interessi legali sulle somme versate alle dovute scadenze, porterebbe l'aliquota effettiva dal 27 al 25,78, considerando come fattore di attualizzazione un tasso del 5. Certamente la previsione di un'estensione del periodo di rateizzazione dell'imposta sostitutiva comporta un enorme scostamento dell'aliquota effettiva rispetto al suddetto livello del 27, disattendendo, così, lo stesso scopo di uniformazione delle aliquote, perseguito dallo schema di decreto legislativo

3

ALBERTINI

*Articolo 1.3 occorrerebbe richiamare l'intera previsione normativa in materia di società controllate*

4 ARMANI, BERRUTI, D'ALÌ, CONTE, PACE, PASTORE, BIASCO

*All'articolo 2, comma 1, sembrerebbe che i crediti di imposta possano essere utilizzati in compensazione anche in un contesto avulso dalla dichiarazione dei redditi. Non aparendo ciò coerente alla normativa vigente occorre un chiarimento*

5 ARMANI, BERRUTI, D'ALÌ, CONTE, PACE, PASTORE, BIASCO

*All'articolo 2.4 si osserva ancora una volta il cattivo vezzo di una ulteriore delega nella delega e quindi se ne suggerisce l'eliminazione*

6 ARMANI, BERRUTI, D'ALÌ, CONTE, PACE, PASTORE, BIASCO

*All'articolo 3, comma 1 nuovamente si rileva la parzialità del richiamo dell'articolo 2359 e se ne suggerisce il richiamo dell'intero articolo.*

7 ARMANI, BERRUTI, D'ALÌ, CONTE, PACE, PASTORE, BIASCO

*Dopo il numero 8) è inserito il seguente:*

8-bis) Si ritiene che si debba procedere all'estensione della previsione del prospetto di riconciliazione tra i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti, di cui all'articolo 4, comma 1, previsto limitatamente ai conferimenti effettuati tra i soggetti indicati nell'articolo 87, comma 1, lettera a) e b) del TUIR, anche al regime dei conferimenti tra gli altri imprenditori (articolo 3 del presente decreto). Tale prospetto, infatti, permette di evitare possibili inquinamenti anche quando essi interessino il bilancio delle società di persone.

8 ALBERTINI

*All'articolo 4.2 sarebbe più opportuno prevedere la possibilità di opzione nella successiva sede dichiaratoria, ciò consentirebbe una più meditata e proficua scelta da parte del contribuente, e ciò chiarirebbe altresì il contenuto del comma 5 e 6, Articolo 4.*

9 ARMANI, BERRUTI, D'ALÌ, CONTE, PACE, PASTORE, BIASCO

*Dopo il numero 8-bis) è inserito il seguente:*

8-ter. Il dettato dell'articolo 4, comma 5, che, per mezzo dell'applicazione dell'imposta sostitutiva mediante opzione, evita il verificarsi di una doppia tassazione economica in capo al conferente ed al soggetto conferitario, è quanto mai estendibile ai conferimenti tra gli altri imprenditori. La relazione di accompagnamento giustifica la mancata attuazione del dettato di cui all'articolo 4, comma 5, nell'articolo 3, con la motivazione che si vuole evitare che la norma possa essere strumentalizzata per aggirare il regime ordinario di dismissione dell'impresa. Si ritiene, invece, che, in tal modo, si venga a causare un'indebita discriminazione tra i regimi dei conferimenti di cui agli artt. 3 e 4 del presente decreto, giacchè l'esigenza di arginare eventuali comportamenti elusivi può essere comunque perseguita mediante la previsione di una norma generale antielusione, peraltro contenuta all'articolo 7 dello stesso decreto.

10

ALBERTINI

*Appare opportuno evitare che il regime fiscale proposto determini implicazioni di carattere civilistico che potrebbero sfociare nel caso di partecipazioni di minoranza, con un proliferare di regimi di «doppio binario» (coesistenza di valori di bilancio e di diversi valori fiscali). Si potrebbe risolvere il problema con l'introduzione di un sistema di sospensione a tempo indeterminato della plusvalenza in capo alla conferente con il contemporaneo pieno riconoscimento fiscale dei maggiori valori attribuiti ai beni conferiti in capo alla conferitaria, affidando alla normativa antielusiva il compito di reprimere le operazioni poste in essere in modo artificioso, al solo fine di ottenere vantaggi di indebito risparmio fiscale.*

11

ARMANI, BERRUTI, D'ALÌ, CONTE, PACE, PASTORE, BIASCO

*Capo II – Se ne suggerisce l'intera eliminazione dal testo del decreto, poichè esso non potrà che generare ulteriore contenzioso e conferire agli uffici poteri discrezionali impropri.*

12

ARMANI, BERRUTI, D'ALÌ, CONTE, PACE, PASTORE, BIASCO

*Il numero 14) è così sostituito:*

«14) Alla disciplina prevista dall'articolo 7 in tema di elusione, si ritiene di poter più efficacemente perseguire il fine di contrastare l'elu-

sione, proponendo una norma più generale in materia qui di seguito riportata:

CAPO II  
DISPOSIZIONI  
IN MATERIA DI ELUSIONE

Art. 7.

*(Individuazione di operazioni di natura elusiva e modificazioni in materia di accertamento e processo)*

1. Non sono opponibili all'Amministrazione finanziaria i fatti, gli atti ed i negozi giuridici, singoli o comunque collegati tra loro, che siano anomali o inusuali rispetto alla disciplina di una fattispecie normativa, posti in essere al fine principale di eludere l'applicazione di norme tributarie o al fine di rendere applicabile una disciplina tributaria più favorevole di quella che specifiche norme impositive prevedono per la tassazione di risultati economici, sostanzialmente equivalenti, che si possono ottenere con fatti, atti e negozi giuridici diversi da quelli posti in essere. Alla fattispecie elusiva l'Amministrazione finanziaria applica lo stesso trattamento previsto dalla norma elusa.

2. Le disposizioni dell'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si applicano anche con riferimento ai pareri relativi all'applicazione, ai casi concreti rappresentati dal contribuente, delle disposizioni antielusive contenute nel comma 1.

3. L'articolo 10 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, è abrogato».

13

ALBERTINI

*Al punto 14), aggiungere il seguente periodo:*

«In ogni caso, nel disposto dell'articolo 7, sarebbe opportuno inserire elementi oggettivi di valutazione, che eliminino la discrezionalità con cui l'amministrazione finanziaria potrebbe interpretare gli atti e i negozi come diretti a conseguire esclusivamente vantaggi fiscali».

14

ROSSI

*All'articolo 7, comma 1, punto 1. Estremamente pericoloso appare l'inciso «privi di valide ragioni economiche» che rischia di aprire un varco a valutazioni eccessivamente discrezionali da parte della amministrazione con possibilità di interferenze indebite nelle decisioni imprenditoriali del contribuente. Il contenzioso potenziale legato a questa previsione è elevatissimo, se ne suggerisce quindi una più circoscritta e meno vaga formulazione.*

15

ARMANI, BERRUTI, D'ALÌ, CONTE, PACE, PASTORE, BIASCO

*Capo II. Con riferimento all'articolo 7, comma 1, punto 3, lettera c) si suggerisce di separare le due previsioni formulate nel testo considerandole come singole fattispecie.*

16 ARMANI, BERRUTI, D'ALÌ, CONTE, PACE, PASTORE, BIASCO

*All'articolo 7.6, comma 1, capo II, sarebbe meglio proporre che l'iscrizione al ruolo avvenga dopo il passaggio in giudicato della sentenza.*

17 ARMANI, BERRUTI, D'ALÌ, CONTE, PACE, PASTORE, BIASCO

*All'articolo 7.8, bisognerebbe meglio chiarire quali norme pongano limiti a fini antielusivi e quali no.*

18 ARMANI, BERRUTI, D'ALÌ, CONTE, PACE, PASTORE, BIASCO

*Il numero 15) è soppresso.*

19 ALBERTINI

*All'articolo 8, capo II, la previsione del punto 1-ter, comma 2 deve essere specificata in maniera tale da non consentire che si trasformi in un processo alle intenzioni del contribuente e soprattutto un vincolo alle sue decisioni imprenditoriali. Estremamente pericoloso appare il richiamo «all'attività principale in fatto esercitata» che rischia di aprire varchi a valutazioni eccessivamente discrezionali e quindi con potenzialità vessatoria da parte dell'amministrazione e ad un conseguente notevole incremento del contenzioso.*

20 ARMANI, BERRUTI, D'ALÌ, CONTE, PACE, PASTORE, BIASCO

# SOTTOCOMMISSIONI

## AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

### Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 8 LUGLIO 1997

46<sup>a</sup> seduta

*Presidenza del Presidente*

Lino DIANA

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

**(2569) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129, recante programmazione delle cessazioni dal servizio del personale del comparto scuola, nonché disposizioni in materia di fondi pensione e mobilità**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 7<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> riunite su testo ed emendamenti: favorevole sul testo, in parte non ostantivo e in parte contrario sugli emendamenti)

Il relatore BESOSTRI propone un parere favorevole sul decreto-legge e, quanto agli emendamenti, ritiene opportuno esprimere un parere contrario sul 3.1, che comporta estensioni territoriali irragionevoli, in violazione del principio di pari trattamento. Quanto agli altri emendamenti, propone un parere non ostantivo.

La Sottocommissione consente sulle proposte del relatore.

**(2570) Deputati BONITO ed altri. - Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori**, approvato dalla Camera dei deputati

**(206) SALVATO. - Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori**

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione: rinvio dell'esame)

In assenza della relatrice designata Dentamaro, si conviene di rinviare l'esame dei disegni di legge in titolo.

**(2584) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1996**

(Parere alla 5ª Commissione: non ostativo)

Su proposta del relatore ANDREOLLI, la Sottocommissione esprime un parere non ostativo.

**(2585) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1997**

(Parere alla 5ª Commissione: favorevole)

Il relatore ANDREOLLI propone un parere favorevole, rilevando che l'assestamento del bilancio dovrebbe essere riconsiderato, in coerenza all'iniziativa assunta in proposito dal Governo, al fine di assicurarne una efficacia sostanziale della verifica contabile in corso di esercizio.

Conviene la Sottocommissione.

**(2524) Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario, nonché per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria**

(Parere alla 6ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore BESOSTRI illustra il disegno di legge e propone un parere favorevole, osservando che l'articolo 7 non corrisponde all'esigenza di rimuovere una discriminazione irragionevole, poichè l'articolo 45 della Costituzione ammette, e in qualche misura esige, un particolare regime di favore per le cooperative. Quanto all'articolo 8, rileva l'opportunità di intervenire nell'occasione anche sulla disciplina dell'IVA da applicare sulle cosiddette addizionali regionali.

Con le osservazioni indicate dal relatore sugli articoli 7 e 8, la Sottocommissione conviene di formulare un parere favorevole.

**(DOC. XXII, n. 36) COSTA e FIRRARELLO. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla crisi del Banco Ambrosiano, del Banco di Napoli e delle Banche creditrici del Gruppo «Ferruzzi Montedison» che convertirono le loro porzioni creditorie in quote di partecipazione al capitale sociale delle debitorie**

(Parere alla 6ª Commissione: favorevole)

(R162, 000, C06ª, 0006º)

Riferisce il senatore LUBRANO DI RICCO, che considera utile l'inchiesta parlamentare proposta, anche per prevenire la ripetizione dei fenomeni in questione. Propone, dunque, di esprimere un parere favorevole.

La Sottocommissione conviene.

**(DOC. XXII, n. 30) BOSI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla sicurezza del sistema ferroviario italiano**

(Parere alla 8ª Commissione: favorevole)

(R162, 000, C08ª, 0002º)

Su proposta del relatore MAGGIORE, la Sottocommissione esprime un parere favorevole.

**(DOC. XXII, n. 34) LAURO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla crisi economica ed occupazionale delle Compagnie portuali**

(Parere alla 8ª Commissione: rinvio dell'esame)

(R162, 000, C08ª, 0001º)

In assenza del relatore designato Magnalbò, l'esame del documento in titolo viene rinviato ad altra seduta.

**(1063) CAPONI. – Disciplina delle professioni di istruttore subacqueo e di guida subacquea e dell'attività di centro d'immersioni subacquee e di centro di addestramento subacqueo**

**(2080) BARRILE ed altri. – Disciplina della professione di guida subacquea**

(Parere alla 10ª Commissione: rinvio dell'esame)

L'esame dei disegni di legge è rinviato a una seduta successiva, in assenza del relatore designato.

**(2367) CAZZARO ed altri. – Disciplina delle attività di facchinaggio.**

(Parere alla 10ª Commissione: rinvio dell'esame)

Su proposta del presidente DIANA, si conviene di rinviare l'esame del disegno di legge, considerata l'assenza del relatore designato Pinggera.

*La seduta termina alle ore 15.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)****Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 8 LUGLIO 1997

**69<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
COVIELLO

*Intervengono i sottosegretari di Stato per il tesoro Cavazzuti, per i lavori pubblici Mattioli e per il lavoro e la previdenza sociale Pizzinato.*

*La seduta inizia alle ore 14,55.*

**(104) DANIELE GALDI ed altri: Norme per il diritto al lavoro dei disabili**

**(156) MAZZUCA ed altri: Norme per il collocamento obbligatorio dei soggetti socialmente sfavoriti**

**(1070) CAMO ed altri: Norme per il diritto al lavoro dei disabili**

**(1164) MULAS ed altri: Norme per garantire il diritto al lavoro dei disabili**  
(Parere all'11<sup>a</sup> Commissione su testo unificato ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul testo; in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 20 maggio.

Il relatore RIPAMONTI ricorda che la Sottocommissione aveva deliberato di richiedere la relazione tecnica sul provvedimento in esame. Tale relazione, pervenuta in data 7 luglio 1997, quantifica gli oneri finanziari derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, in 271 miliardi annui ed inoltre indica l'esigenza di stabilire agli articoli 12, 13 e 14 che dalla istituzione delle Commissioni centrali e periferiche non derivano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. In base a tale valutazione il parere sul disegno di legge dovrebbe quindi essere contrario.

Successivamente, è pervenuto un emendamento sostitutivo dell'articolo 10 in cui viene stabilito un tetto di spesa per le agevolazioni previ-

ste. In tal modo, verrebbe superata l'obiezione concernente la quantificazione degli oneri. Tuttavia, la copertura finanziaria di essi viene imputata al fondo per l'occupazione, come integrato dalla legge n.30 del 1997. Resta da chiarire, pertanto, se su tale stanziamento vi siano sufficienti disponibilità: sul punto, appare opportuno acquisire l'avviso del Tesoro.

Il sottosegretario CAVAZZUTI fa presente che lo stanziamento di cui al fondo per l'occupazione reca sufficienti disponibilità finanziarie per la copertura dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 10. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 10.2 e 10.5, che comportano maggiori oneri.

Anche il sottosegretario PIZZINATO esprime parere contrario sugli emendamenti 10.2 e 10.5.

Su proposta del relatore la Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta sul testo in titolo, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sia precisato negli articoli 12, 13 e 14 che dalla istituzione delle Commissioni centrali e periferiche non derivano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e che sia approvato l'emendamento del Governo sostitutivo dell'articolo 10. Esprime inoltre parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sul 10.2 e 10.5, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

**(2540) Conversione in legge del decreto legge 19 giugno 1997, n. 171, recante disposizioni urgenti per assicurare la gestione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico**

(Parere alla 12<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 1° luglio.

Il relatore FERRANTE ricorda che l'esame era stato rinviato per ottenere ulteriori chiarimenti da parte del Tesoro sui compensi dovuti ai commissari straordinari e ai vicecommissari nominati in base al provvedimento in esame.

Il sottosegretario CAVAZZUTI chiarisce che i compensi dovuti ai soggetti in questione sono posti a carico dei bilanci degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

Su proposta del relatore la Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

**(2569) Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129, recante programmazione delle cessazioni dal servizio del personale del comparto scuola, nonché disposizioni in materia di fondi pensione e mobilità**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alle Commissioni 7<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> riunite: in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore RIPAMONTI ricorda che la Sottocommissione ha già formulato il proprio parere sul testo del disegno di legge approvato dalla Camera.

Sono pervenuti successivamente taluni emendamenti tra i quali segnala i seguenti: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.9, 1.21, 1.22 e 1.8 dai quali possono derivare minori risparmi rispetto agli obiettivi del provvedimento. È opportuno acquisire su tali emendamenti l'avviso del Tesoro.

Il sottosegretario CAVAZZUTI esprime parere contrario su tutti gli emendamenti richiamati dal relatore, nonché sull'1.13, 1.12, 1.10, 1.15, 1.16, 1.17 e 1.18.

Il sottosegretario PIZZINATO esprime parere contrario sull'emendamento 3.7, che potrebbe comportare maggiori oneri a carico dell'INPS.

Il relatore RIPAMONTI propone di esprimere parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sui seguenti: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.9, 1.21, 1.22, 1.8, 1.10, 1.15, 1.16, 1.17 e 1.18, sui quali propone di formulare parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Propone inoltre l'espressione di un parere contrario sull'emendamento 3.7.

Con l'astensione del senatore FERRANTE la Sottocommissione accoglie infine la proposta di parere formulata dal relatore.

**(2340) Finanziamenti per opere e interventi in materia di viabilità, di infrastrutture, di difesa del suolo, nonché per la salvaguardia di Venezia**

(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul testo; in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 27 maggio.

Il relatore RIPAMONTI ricorda che la Sottocommissione aveva deliberato di rinviare la formulazione del parere, in considerazione dell'esigenza di verificare la copertura finanziaria del provvedimento e di coordinare le disposizioni in esso contenute con quanto disposto nella legge di conversione del decreto-legge n. 67 del 1997. Erano stati inoltre segnalati, tra i numerosi emendamenti trasmessi, gli emendamenti 1.5,

1.21, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13, 2.20, 2.0.1 e 2.0.2, che possono comportare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Successivamente, sono pervenuti gli emendamenti del Governo 1.3-*bis*, 1.20-*bis* e 2.0 che, ove approvati, consentirebbero di superare i rilievi formulati sul testo del provvedimento. Il parere di nulla osta su di esso dovrebbe essere quindi condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'accoglimento di tali emendamenti.

Il sottosegretario CAVAZZUTI esprime parere contrario sugli emendamenti 1.5, 1.21, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13, 2.20, 2.0.1 e 2.0.2.

Su proposta del relatore la Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta sul testo del disegno di legge in titolo, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che siano approvati gli emendamenti 1.3-*bis*, 1.20-*bis* e 2.0. Esprime inoltre parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sui seguenti: 1.5, 1.21, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13, 2.20, 2.0.1 e 2.0.2, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*La seduta termina alle ore 15,25.*

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **COMMISSIONI 7<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> RIUNITE**

**(7<sup>a</sup> - Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica,  
spettacolo e sport)**

**(11<sup>a</sup> - Lavoro, previdenza sociale)**

*Mercoledì 9 luglio 1997, ore 8,45*

*In sede referente*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129, recante programmazione delle cessazioni dal servizio del personale del comparto scuola, nonché disposizioni in materia di fondi pensione e mobilità (2569) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

---

### **AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 9 luglio 1997, ore 15 e 21*

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (1388).

- SMURAGLIA. - Modifica dei confini di Siziano e di Lacchiarella e delle circoscrizioni provinciali di Pavia e di Milano (45).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BEDIN ed altri. - Riforma dell'ordinamento della professione giornalistica (1023).
- CUSIMANO ed altri. - Riforma dell'ordinamento della professione giornalistica (2152).
- MAZZUCA POGGIOLINI. - Riforma della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista (2243).
- FOLLONI ed altri. - Nuove norme in materia di professione giornalistica e a tutela della corretta informazione (2253).
- SERVELLO ed altri. - Riforma dell'ordinamento professionale dei giornalisti (2296).
- SALVI ed altri. - Istituzione della carta di identità professionale dei giornalisti e del Comitato nazionale per la correttezza e la lealtà dell'informazione (2366).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BERTONI ed altri. - Norme per le visite di parlamentari a caserme, ospedali e infermerie militari (39).
- SEMENZATO ed altri. - Norme per le visite di parlamentari a caserme, ospedali e infermerie militari (513).
- RUSSO SPENA ed altri. - Norme per le visite dei membri del Parlamento alle strutture della difesa (1307).
- MANCONI e CARELLA. - Norme per le visite di parlamentari a caserme, ospedali e infermerie militari (1550).
- MUNDI ed altri. - Norme per le visite dei membri del Parlamento a caserme, basi aeree e navali, navi in porto, carceri militari, ospedali militari, commissariati, questure, ai Corpi militarmente organizzati, ai Corpi dei vigili del fuoco e dei vigili urbani, alle strutture militari della Difesa nonché alle associazioni ed enti morali riconosciuti, operanti ai sensi della legislazione sull'obiezione di coscienza (2238).
- MANCA. - Norme per le visite dei Parlamentari alle strutture militari del Ministero della difesa ed a quelle straniere in Italia (2250).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DE CAROLIS e DUVA. - Ripristino della festività nazionale del 2 giugno (483).
- AGOSTINI ed altri. - Ripristino della festività nazionale del 2 giugno (1068).

## V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PROVERA. - Concessione di un contributo annuo dello Stato all'Unione italiana ciechi (624).
- CAMO ed altri. - Contributo statale a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale (2097).
- GIARETTA ed altri. - Determinazione del contributo dello Stato a favore dell'Associazione italiana ciechi di guerra per il sostegno delle attività di formazione sociale e di tutela degli associati (2500).

## VI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifica all'articolo 48 della Costituzione per consentire l'esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero (2509) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionali d'iniziativa dei deputati Tremaglia ed altri; Delfino Teresio)*.
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - LAURICELLA ed altri. - Modifiche agli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (1171).

## VII. Esame dei disegni di legge:

- BATTAGLIA. - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, concernente l'istituzione di sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana (856).
- CORTIANA ed altri. - Norme integrative alla disciplina dei comitati (1128).
- MARTELLI ed altri. - Modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sull'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (2083).

## VIII. Esame del seguente documento:

- MIGONE ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle retribuzioni nel settore pubblico (*Doc. XXII, n. 21*).

*In sede deliberante*

## Discussione del disegno di legge:

- Deputati CALZOLAIO ed altri. - Piano nazionale di azione per l'infanzia (1912) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

*In sede consultiva su atti del Governo*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto di programmazione dei flussi d'ingresso in Italia per ragioni di lavoro degli stranieri non comunitari per il 1997 (n. 114).

---

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 9 luglio 1997, ore 8,30 e 15*

*In sede deliberante*

Discussione del disegno di legge:

- Modifica dell'articolo 323 del codice penale, in materia di abuso d'ufficio, e degli articoli 289, 416 e 555 del codice di procedura penale (508-740-741-826-910-934-981-1007-B) (*Approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Lubrano di Ricco; Siliquini ed altri; Scopelliti e Pellegrino; Senese ed altri; Bucciero ed altri; Callegaro e Centaro; Gasperini; Greco. Quindi, modificato dalla Camera dei deputati ed unificato con i disegni di legge d'iniziativa dei deputati Saraceni ed altri; Novelli; Pisapia; Carotti e Maggi; Anedda ed altri; Borghesio; Boato e Olivieri; Izzo Domenico*).

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Nuove misure di contrasto delle violazioni in materia di diritto d'autore (1496).
- FUMAGALLI CARULLI. - Norme per la protezione delle opere di disegno industriale (458).
- CENTARO ed altri. - Norme in materia di prevenzione e repressione del fenomeno della pirateria audiovisiva in qualsiasi forma (2157).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. - Abolizione della pena dell'ergastolo (211).
- ZECCHINO ed altri. - Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia (1920).

- Norme in materia di astensione collettiva degli avvocati e dei procuratori legali dall'attività giudiziaria (1268).

III. Esame dei disegni di legge:

- Deputati BONITO ed altri. - Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori (2570) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- SALVATO. - Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori (206)

---

## **DIFESA (4<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 9 luglio 1997, ore 15*

*In sede referente*

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 giugno 1997, n. 144, recante autorizzazione alla partecipazione di un contingente di polizia italiana alla Forza di polizia internazionale (IPTF) in Bosnia (2607) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

*In sede consultiva su atti del Governo*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:

- Proposta di nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa ufficiali dell'Esercito (n. 46).
- Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni a norma dell'articolo 1, comma 1, lettere a), d) ed h) della legge 28 dicembre 1995, n. 549» (Ristrutturazione dell'area tecnico-operativa del Ministero della difesa) (n. 116).

---

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 9 luglio 1997, ore 15,30*

*In sede referente*

Esame del disegno di legge:

- Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1997 (2585).
  - Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1996 (2584).
- 

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 9 luglio 1997, ore 9 e 15*

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 1997, n. 185, recante differimento del termine per il versamento dei tributi relativi alle dichiarazioni di successione (2582).
- Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario, nonché per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria (2524).
- CADDEO ed altri. - Autorizzazione a cedere al comune di Terralba il compendio demaniale marittimo in località Marceddi tra «Torre Vecchia» e «Punta Caserma» (544).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente (1286).
- COSTA - Carta dei diritti del contribuente (619).

III. Esame del seguente documento:

- COSTA e FIRRARELLO. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla crisi del Banco Ambrosiano, del Banco di

Napoli e delle Banche creditrici del Gruppo «Ferruzzi Montedison» che convertirono le loro porzioni creditorie in quote di partecipazione al capitale sociale delle debentrici (Doc. XXII, n. 36)

---

## ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)

Mercoledì 9 luglio 1997, ore 15,15

### *Affare assegnato*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, del seguente affare:

- Schema di regolamento ministeriale in materia di accesso all'istruzione universitaria.

### *In sede deliberante*

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Norme per la tutela dei beni culturali appartenenti ad enti trasformati in società (2203).

### *In sede referente*

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni urgenti in materia di accelerazione di taluni procedimenti in materia di personale scolastico (932).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- CURTO. - Interventi per il personale docente "accantonato" di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (365).
- VERALDI ed altri. - Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di pubblica istruzione (950).
- BERGONZI ed altri. - Norme per il reclutamento dei docenti della scuola (1427).

III. Esame dei disegni di legge:

- CASTELLANI Pierluigi. - Equiparazione del diploma di maturità professionale per tecnico delle industrie meccaniche, elettrotecniche e chimiche al diploma di perito industriale (650).

- BISCARDI ed altri. - Norme sugli scambi educativi internazionali (686).
- MELE ed altri. - Norme a tutela della promozione e valorizzazione delle espressioni musicali popolari contemporanee (1547).

IV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BEVILACQUA ed altri. - Norme per la tutela e la valorizzazione turistica, storica e architettonica delle «Vie Romee» (2135).
- LOMBARDI SATRIANI ed altri - Norme per la valorizzazione storica, architettonica, culturale, ambientale e turistica delle «Vie Romee» e di itinerari storico-culturali-religiosi (2495).

V. Esame congiunto dei disegni di legge:

- FOLLONI ed altri. - Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado (61).
- PEDRIZZI ed altri. - Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado. Norme sul riconoscimento del trattamento di parità alle scuole non statali (547).
- GUBERT. - Norme per la piena attuazione del diritto all'istruzione (553).
- ELIA ed altri. - Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado (595).
- BRIENZA. - Norme in materia di parità scolastica (1140).
- LORENZI ed altri. - Istituzione e disciplina del *bonus* per la parità nell'istruzione dell'obbligo (1458).
- RONCONI ed altri. - Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole elementari, medie inferiori e medie superiori. Norme per la parità per le scuole statali e non statali (2217).
- MAGGIORE. - Norme in materia di parità scolastica tra scuole statali e non statali (2304).
- DE ANNA ed altri. - Norme sul governo dell'istruzione pubblica fondata sulla libertà di educazione e di insegnamento (2331).

VI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- SPECCHIA ed altri. - Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (662).
- MONTICONE e CASTELLANI Pierluigi. - Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (703).
- FUMAGALLI CARULLI ed altri. - Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica (1376).
- MINARDO ed altri. - Nuova disciplina sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica (1411).

*Procedure informative*

Interrogazioni.

---

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 9 luglio 1997, ore 15*

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni (legge quadro in materia di lavori pubblici) (2288).
- e della petizione n. 138 ad esso attinente

II. Seguito dell'esame del seguente documento:

- LAURO ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla crisi economica ed occupazionale delle Compagnie portuali (*Doc XXII*, n. 34).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Finanziamenti per opere e interventi in materia di viabilità, di infrastrutture, di difesa del suolo, nonchè per la salvaguardia di Venezia (2340).

*In sede consultiva su atti del Governo*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto relativo all'alienazione delle partecipazioni detenute dal Ministero del tesoro nella Telecom Italia (n. 111).
-

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 9 luglio 1997, ore 15,30*

*In sede referente*

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CUSIMANO ed altri. - Modifiche all'ordinamento dei consorzi agrari (278).
- FUSILLO e BEDIN. - Nuovo ordinamento dei consorzi agrari e servizi di sviluppo in agricoltura (1633).
- Nuovo ordinamento dei Consorzi agrari (2274).

*In sede consultiva*

I. Esame dei disegni di legge:

- Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1996 (2584).
- Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1997 (2585).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COVIELLO. - Istituzione del servizio civile alternativo nel settore agricolo, in sostituzione del servizio militare di leva (329).
- DE CAROLIS ed altri. - Norme concernenti la riorganizzazione delle forze armate della Repubblica su base professionale e volontaria e l'istituzione del servizio nazionale civile (1290).
- AGOSTINI ed altri. - Istituzione del Servizio civile nazionale (1382).

---

**INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 9 luglio 1997, ore 15,30*

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- CAZZARO ed altri. - Disciplina delle attività di facchinaggio (2367).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CAPONI. - Disciplina delle professioni di istruttore subacqueo e di guida subacquea e dell'attività di centro d'immersioni subacquee e di centro di addestramento subacqueo (1063).
- BARRILE ed altri. - Disciplina della professione di guida subacquea (2080).

*Procedure informative*

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle imprese multinazionali con sede in Italia. Seguito dell'audizione dei Presidenti della GEPI spa e dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE).

---

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 9 luglio 1997, ore 15*

*Procedure informative*

I. Interrogazione.

II. Seguito dell'indagine conoscitiva sulle modalità di erogazione dei fondi pensione a cittadini della ex Jugoslavia: audizione dei responsabili delle sedi provinciali di Gorizia, Trieste e Udine e della sede regionale del Friuli-Venezia Giulia dell'Istituto nazionale di previdenza sociale.

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- BESOSTRI ed altri. - Misure di prevenzione e di sicurezza contro gli incendi nei luoghi e sui mezzi di trasporto a tutela dell'incolumità delle persone (2078).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DANIELE GALDI ed altri. - Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo (273).

- SALVATO e MANZI. – Nuove norme in materia di integrazione al trattamento minimo (487).
- 

## IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)

*Mercoledì 9 luglio 1997, ore 15*

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 1997, n. 171, recante disposizioni urgenti per assicurare la gestione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (2540).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- NAPOLI Roberto ed altri. – Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi parenchimali e di cellule (65).  
– DI ORIO ed altri. – Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi parenchimali e cellule (238).

*In sede deliberante*

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di incarichi di medicina generale (2550) (*Risultante dallo stralcio dell'articolo 1 del disegno di legge d'iniziativa governativa, già approvato dalla Camera dei deputati*).

*Procedure informative*

Seguito dell'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione del programma di soppressione delle strutture manicomiali residue e di realizzazione delle strutture alternative di assistenza psichiatrica: esame della proposta di documento conclusivo.

---

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 9 luglio 1997, ore 8,30 e 15,30*

*In sede referente*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale (2242).

---

**GIUNTA**  
**per gli affari delle Comunità europee**

*Mercoledì 9 luglio 1997, ore 8,30*

*Procedure informative*

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'attuazione del trattato di Maastricht e le prospettive di sviluppo dell'Unione europea: audizione di un rappresentante del Comitato economico e sociale dell'Unione europea; audizione del Vice Presidente del Parlamento europeo, Renzo Imbeni.

*In sede consultiva*

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale (2242).

II. Esame dei disegni di legge:

- Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario, nonchè per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria (2524).
- Istituzione del servizio civile nazionale (2118).
- BESOSTRI ed altri. - Misure di prevenzione e di sicurezza contro gli incendi nei luoghi e sui mezzi di trasporto a tutela dell'incolumità delle persone (2078).

- CUSIMANO ed altri. - Modifiche all'ordinamento dei Consorzi agrari (278).
- FUSILLO e BEDIN. - Nuovo ordinamento dei consorzi agrari e servizi di sviluppo in agricoltura (1633).
- Nuovo ordinamento dei Consorzi agrari (2274).
- CUSIMANO ed altri. - Misure per la incentivazione e la valorizzazione della imprenditorialità giovanile e femminile in agricoltura (849).
- BUCCI ed altri. - Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditorialità giovanile in agricoltura (2065).
- BISCARDI ed altri. - Norme sugli scambi educativi internazionali (686).
- MANTICA ed altri. - Disciplina della gestione delle case di gioco, dell'albo nazionale dei gestori di case da gioco e dell'albo professionale degli impiegati tecnici di gioco (1568).

*In sede referente*

Esame del seguente documento:

- Relazione sull'attività dell'Unione europea per l'anno 1996 (*Doc. XIX, n. 2*).

---

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali**

*Mercoledì 9 luglio 1997, ore 13,30*

Esame congiunto dei disegni di legge A.S. nn. 767 e 1415, «Istituzione della guardia costiera».

Seguito dell'esame del disegno di legge A.S. n. 1388, «Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142».

Esame del disegno di legge A.S. n. 2524, «Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario, nonché per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria».

Esame del disegno di legge A.S. n. 2135, «Norme per la tutela e la valorizzazione turistica, storica e architettonica delle "Vie Romee"» e n. 2495.

---

**COMITATO PARLAMENTARE**  
**per i servizi di informazione e sicurezza**  
**e per il segreto di Stato**

*Mercoledì 9 luglio 1997, ore 20*

Comunicazioni del Presidente.

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per il parere al Governo sulle norme delegate previste**  
**dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernenti misure**  
**di razionalizzazione della finanza pubblica**

*Mercoledì 9 luglio 1997, ore 14*

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante norme sulla unificazione della base imponibile del lavoro dipendente ai fini fiscali e ai fini contributivi, semplificazione degli adempimenti dei datori di lavoro (esame ai sensi dell'articolo 3, comma 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

---

**COMITATO PARLAMENTARE**  
**di controllo sull'attuazione ed il funzionamento**  
**della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen**

*Mercoledì 9 luglio 1997, ore 13*

Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen.

Audizione del Commissario europeo, prof. Mario Monti.

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per il parere al Governo sulle norme delegate previste**  
**dalla legge 3 aprile 1997, n. 94, concernenti la ristrutturazione del bilancio dello Stato e l'accorpamento del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica**

*Mercoledì 9 luglio 1997, ore 14*

Audizione ai sensi dell'articolo 143, comma 2 del Regolamento, del Ragioniere generale dello Stato, dottor Andrea Monorchio.

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per il parere al Governo sulle norme delegate previste**  
**dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, concernenti il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, la riforma della pubblica amministrazione e la semplificazione amministrativa**

*Mercoledì 9 luglio 1997, ore 13*

Comunicazioni del Presidente.

Audizione ai sensi dell'articolo 143, comma 2 del Regolamento, del ministro per la funzione pubblica Franco Bassanini.

---

